

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2011

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si ripubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C., già pubblicati in allegato al C.U. n. 124 del 12 maggio u.s. di questo C.R.:

- n. 162/A del 29 aprile u.s., relativo a **termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle Liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico da valere per la stagione sportiva 2011/2012;**

- n. 161/A del 29 aprile u.s., relativo ai termini di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Anche per il 2011/2012, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), in una con gli oneri economici ad esso direttamente e/o indirettamente connessi, di cui all'estratto conto della Segreteria Federale di chiusura anno sportivo, inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato il non più rinviabile aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2011/2012. Il C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società, in conformità agli addebiti, preventivamente eseguiti ed incassati dalla L.N.D.), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 16 luglio 2011 – ore 12.00).

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI L.N.D.

Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 7 del 1° luglio 2010 della L.N.D., relativo alla **Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D. in vigore fino al 30 giugno 2013: modulo denuncia infortunio e sintesi polizza assicurativa stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. e l'INA ASSICURAZIONI**, pubblicato in allegato al C.U. n. 3 dell'8 luglio 2010 di questo C.R.

La nuova procedura, in vigore dal 1° luglio 2011, di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti di società della Lega Nazionale Dilettanti, unitamente ai modelli da utilizzare, è pubblicata sul **Comunicato Ufficiale n. 8 della L.N.D. di oggi, venerdì 1° luglio 2011, riportato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.**

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

CRITERI DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

PREMESSA

Si ripubblicano integralmente, di seguito, i *Criteri* per l'ammissione, o riammissione, alla Categoria superiore 2011/2012 (in ordine ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria).

I *Criteri* di ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania, sono entrati in vigore nella e per la stagione sportiva 1993/94 e sono quindi stati rispettati, con coerente costanza, senza soluzione di continuità.

Ai fini della *certezza del diritto sportivo*, essi sono assolutamente conformi a quelli già in vigore per le precedenti quindici stagioni sportive, fatti salvi gli aggiornamenti evolutivi, determinati o dalla volontà dei Delegati delle società in occasione delle Assemblee Regionali (esempi: l'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali alle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*; i criteri e le modalità, di cui allo svolgimento, ancora in via sperimentale, in ordine al Campionato Regionale di Eccellenza, delle fasi dei *Play-off* e dei *Play-out*), oppure dalla necessità di corrispondere ad inderogabili esigenze, nel frattempo intervenute. In quest'ultima ipotesi, gli aggiornamenti dei *Criteri* sono stati doverosamente preannunciati (e lo saranno in futuro) con congruo ed adeguato anticipo: annuale, se sufficiente; quadriennale, se necessario; in taluni casi, più che quadriennale.

D'altro canto, la richiamata *certezza del diritto sportivo* individua la sua esplicazione concreta nella circostanza che le società di questo Comitato hanno certamente programmato la propria attività, di anno sportivo in anno sportivo, tenendo conto dei *Criteri* in argomento, peraltro ripetutamente pubblicati sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.

Di conseguenza, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania – L.N.D. ha deliberato di confermare, nella sostanza e nelle linee generali, in ordine ai *Criteri* in parola: il **periodo temporale** (quadriennale) di riferimento; i **criteri di valutazione** (compresi quelli che concernono le società che abbiano proceduto a fusione, o a scissione, e non escluso il principio di priorità assoluta, a favore delle società eventualmente retrocesse *in eccedenza*); i **punteggi** (con ogni relativo *bonus*): per le classifiche dell'attività agonistica; per la *Coppa Disciplina*; per l'attività giovanile; per la partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*; per gli anni d'ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C.; i **penalità**; i **motivi di preclusione**; i **motivi di esonero dalle preclusioni**; le **modalità di presentazione** della domanda di ammissione / riammissione.

In via specifica, come già s'è fatto cenno, nel doveroso rispetto della volontà, chiaramente manifestata dai Delegati delle società del C.R. Campania – L.N.D., particolarmente in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997, sono stati confermati gli aggiornamenti e le integrazioni già in vigore dalla stagione sportiva 1999/2000, con la valorizzazione delle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio.

L'estensione del beneficio dell'esonero dalla preclusione (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato consentito anche dalla pubblicazione, nell'intero quadriennio di riferimento, delle relative graduatorie, non più limitate – come si verificava negli anni sportivi precedenti la Presidenza di Guglielmo Scarlato – alle sole società prime classificate nelle graduatorie di *Coppa Disciplina* dei rispettivi Campionati.

Al fine di evitare che la domanda di ammissione / riammissione sia dichiarata nulla, si richiama l'attenzione su quanto stabilito alla lettera I) di questi Criteri (Modalità di presentazione della domanda di ammissione / riammissione), in particolare ai nn. 2) e 4):

- il n. 2) disciplina i termini temporali e le modalità di recapito al C.R. Campania – L.N.D. (**soltanto a mano**, con la sancita esclusione di qualsiasi altro sistema);
- il n. 4) prescrive l'obbligo di depositare, presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione / riammissione, la documentazione completa per l'iscrizione al Campionato 2010/2011, **al quale si chiede di partecipare**, compreso il relativo versamento, da eseguire **esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **con assoluta inefficacia ed, anzi, inammissibilità di qualsiasi altra modalità del versamento medesimo**.

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2000/2001, è in vigore, in ordine alle domande di ammissione / riammissione ai Campionati di Categoria superiore, una penalità di punti 10=(dieci) per la mancata partecipazione, con almeno un dirigente, da parte di ogni singola società istante, ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*. Con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, ossia dal 1° luglio 2002, è stato e sarà attribuito un *bonus*, nella misura di tre punti, a favore delle società, che avranno partecipato con almeno tre dirigenti ai *Corsi* in argomento, non esclusi quelli che saranno indetti nella corrente stagione sportiva (2010/2011).

Il C.R. Campania ha deliberato (con decorrenza dalle ammissioni / riammissioni della stagione sportiva 2010/2011) di attribuire, un ulteriore punto, per ogni dirigente oltre l'indicato limite di tre (fino ad un massimo di cinque, per cinque o più dirigenti che abbiano partecipato ai *Corsi* in argomento).

Nella corrente stagione sportiva sono stati indetti altri quattro *Corsi* (rispettivamente, presso gli Atenei: *Federico II*, di Napoli; *Università del Sannio*, di Benevento; di Salerno e presso il *Salone C.O.N.I. di Caserta*).

A richiesta diretta delle società (almeno quindici per ogni singolo *Corso*) – formalizzata anche a mezzo fax, con timbro e firma dei rispettivi Presidenti e con la precisa indicazione della sede proposta (nel rispetto del relativo *Regolamento* e dei suoi principi ispiratori) – saranno indetti *Corsi* zionali.

Il *Regolamento Ufficiale* aggiornato dei *Corsi per Dirigenti Sportivi* ed i modelli (per la domanda di ammissione e la dichiarazione di autocertificazione) sono stati pubblicati sul C.U., di questo C.R., che annunciava il primo *Corso* dell'anno sportivo 2010/2011.

Di seguito, si enunciano i Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati di Categoria superiore 2011/2012:

A) CAMPIONATI RELATIVI AI CRITERI: ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA
PERIODO DI RIFERIMENTO: STAGIONI SPORTIVE 2007/'08 – 2008/'09 – 2009/'10 – 2010/'11
CRITERI SPECIALI DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

I *Criteri*, di seguito pubblicati, sono in vigore per l'ammissione / riammissione alla Categoria superiore, nella stagione sportiva 2011/2012, in relazione alle eventuali carenze nei singoli organici ed alla conseguenziale disponibilità di uno o più posti, vacanti nel rispettivo Campionato Regionale.

I Campionati Regionali interessati dai *Criteri* sono quelli di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Le ammissioni / riammissioni al Campionato Regionale di Seconda Categoria, che è fondamentale Categoria di base, sono disciplinate da specifici e speciali *Criteri*, anche in deroga a quelli vigenti per i Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Nell'ambito dei *Criteri* speciali, stabiliti per l'ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, si fa riferimento esclusivo (al fine del conseguimento di una congrua promozione dell'attività di base medesima, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D.), in ordine ad ogni singola società istante:

- 1) al comportamento disciplinare nel quadriennio 2007/2008 – 2010/2011;
- 2) agli anni di affiliazione e di ininterrotta attività sportiva.

I modelli A/AMM (relativo alla domanda di ammissione o riammissione ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria) e B/AMM (relativo alla domanda di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria) sono pubblicati in allegato a questo Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2011/2012.

Le carenze in organico, in ordine al Campionato Regionale 2011/2012 di Eccellenza, e/o Promozione, e/o Prima Categoria, e/o Seconda Categoria, si sono verificate

1) a seguito dell'esito – favorevole per le società campane – della stagione sportiva 2010/2011, in ordine al rapporto tra le società (per l'appunto, campane) retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D (Atletico Nola e S. Antonio Abate) e quelle promosse a tale Campionato dall'Eccellenza campana (CTL Campania, Serre Alburni, Internapoli Camaldoli e Sarnese 1926);

2) e potrebbero aumentare a seguito di eventuale di eventuale rinuncia, di una o più società, al rispettivo Campionato di competenza (o di esclusione da esso).

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETÀ CHE, NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO, ABBIANO PROCEDUTO A FUSIONE, O A SCISSIONE

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbiano proceduto a fusione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C. con decorrenza dall'anno sportivo 2007/2008 (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2011/2012, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2011/2012), ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

a) sarà valutata la società dal titolo sportivo superiore all'atto della ratifica;

b) in caso di fusione tra società aventi diritto allo stesso Campionato, sarà valutata, tra esse, esclusivamente quella col maggior punteggio complessivo all'atto della fusione. Per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, il punteggio totale sarà computato mediante addizione dei punti conseguiti dalla società sorta dalla fusione.

Eventuali preclusioni, anche a carico di una sola delle società fuse, comportano che a carico della società sorta dalla fusione gravino le preclusioni medesime. Per l'eventuale esonero dalle preclusioni, si farà riferimento, in ordine a qualsiasi ipotesi (anche nel caso di una o più preclusioni, a carico di ognuna delle società fuse):

1) fino alla data di ratifica della fusione, esclusivamente alla/e società direttamente gravata/e da esse;

2) per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, alla società sorta dalla fusione medesima.

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbiano proceduto a scissione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C., con decorrenza dall'anno sportivo 2007/2008 (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2011/2012, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2011/2012), ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

• ipotesi di scissione, che riguardi una delle società dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, come società che conservi l'anzianità di affiliazione, **dalla quale si scinda** (come seconda società) un'altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*): in tale ipotesi (come dall'art. 20, comma 5, N.O.I.F.), non si determinerà alcuna variazione, in relazione alla società medesima, per quel che concerne l'applicazione di questi *Criteri*, sia in ordine ai requisiti (ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione), sia in ordine ai punteggi;

- ipotesi di scissione, che concerna una società, di uno dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, **che si scinda** da altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*), la quale ultima conservi l'anzianità di affiliazione: in tale ipotesi, la società (di Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) scaturita dalla ratifica della scissione sarà considerata (nel rispetto dell'art. 20, comma 6, N.O.I.F.) di nuova affiliazione. Di conseguenza, essa rientrerà, con i relativi effetti negativi, nell'ambito di applicazione, di cui alla lettera G), n. 1), dei **Motivi di preclusione quadriennale**, di cui a questi *Criteri*.

In ordine alle preclusioni ed all'esonero da esse, valgono i criteri e le prescrizioni, di cui alle fusioni.

C) PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE EVENTUALMENTE RETROCEDERANNO "IN ECCEDEXENZA" DAL CAMPIONATO 2010/2011

Il beneficio, di cui a questo paragrafo, è in vigore a decorrere dall'anno sportivo 1998/'99, a seguito delle retrocessioni in eccedenza, determinatesi al termine della stagione sportiva 1997/'98.

È riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per qualsiasi motivo determinati), **ai fini della conservazione dei titoli sportivi di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, alle società, che eventualmente retrocederanno in eccedenza**, al termine dell'anno sportivo 2010/2011, da uno dei Campionati medesimi.

Entro il limite della copertura degli eventuali posti vacanti in organico, le società beneficiarie sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda di riammissione.

Il beneficio dell'eventuale inserimento d'ufficio nell'organico del Campionato di Categoria superiore (rispetto a quello, al quale ogni singola società, destinataria del provvedimento, era retrocessa in eccedenza) non equivale a riammissione al Campionato di categoria superiore. Di conseguenza, fino alla validità del beneficio in argomento, le società che abbiano usufruito, nel quadriennio di riferimento, del beneficio del predetto inserimento d'ufficio, o che possano usufruirne in futuro, non saranno gravate da preclusione conseguente a precedente riammissione. A loro carico (in ragione della circostanza che la loro debba essere considerata una *non retrocessione*), non sarà neppure applicata la penalità, rispettivamente prevista per la retrocessione dal Campionato, al quale abbiano partecipato nella stagione sportiva immediatamente precedente.

D) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE QUADRIENNALE

1) Posizione di classifica: nel senso della sommatoria quadriennale dei punteggi connessi alle posizioni conseguite in ogni singolo Campionato del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione (con le precisazioni, di cui alla lettera E1, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);

2) posizione nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*, in relazione ad ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in ordine alla prima squadra ed (esclusivamente per i Campionati espressamente indicati negli appositi capoversi) all'eventuale "squadra riserve": con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E2, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);

3) attività giovanile, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E3);

4) partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*: con computo generale dei punteggi e delle penalità (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E4, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);

5) durata dell'attività sportiva, ininterrotta, nell'ambito di una Lega Nazionale della F.I.G.C.: con punteggio da determinare nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5;

6) penalità: con eventuale sommatoria quadriennale, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera F).

E) PUNTEGGI

E1) Posizione di classifica per ogni singola stagione sportiva nel quadriennio, riferita alla *prima squadra* (esclusivamente di *Calcio a Undici maschile*), nel rispettivo girone del Campionato, eventualmente superiore a quello di Eccellenza, ovvero in quello di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria (il punteggio viene riconosciuto anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società, ad eccezione delle posizioni successivamente definite dalle fasi dei *Play-off* o dei *Play-out*, in ordine alle quali si farà riferimento alla classifica conseguenziale ai medesimi *Play-off* e *Play-out*):

- Prima classificata	punti 25
- Seconda classificata, dopo spareggio per il 1° posto	punti 22
- Seconda classificata, senza spareggio	punti 20
- Terza classificata	punti 18
- Quarta classificata	punti 15
- Quinta classificata	punti 12
- Sesta classificata	punti 10
- Settima classificata	punti 9
- Ottava classificata	punti 8
- Nona classificata	punti 7
- Decima classificata	punti 6
- Classificata dopo la decima	punti 0

Sono attribuiti, **con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004**, i seguenti punteggi, in ordine alla **Coppa Italia Dilettanti**, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti cinque a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della fase regionale;

punti dieci alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

punti quindici alla società vincitrice della fase regionale.

In relazione alla fase nazionale, alle società di questo C.R. Campania saranno attribuiti ulteriori punti, cumulabili tra loro e cumulabili con i quindici della vittoria nella fase regionale, come segue:

punti tre, in ragione di ogni qualificazione al turno successivo della fase nazionale, non escluso il primo turno;

ulteriori punti quindici, in ragione della vittoria nella fase nazionale.

Sono attribuiti, **con decorrenza dalla stagione sportiva 2009/2010 (ovvero con decorrenza dalle ammissioni / riammissioni ai Campionati 2010/2011)**, i seguenti punteggi, in ordine alla **Coppa Campania di Prima e Seconda Categoria**, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti tre per la partecipazione alla manifestazione.

Saranno attribuiti ulteriori punti, come segue, senza possibilità di cumulo tra di essi:

punti tre a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria);

punti cinque alla società perdente la gara di finale della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria);

punti dieci alla società vincitrice della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria).

Sarà, invece, gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione di qualsiasi punteggio, relativo alla rispettiva posizione, eventualmente già acquisita, ogni società che abbia rinunciato anche ad una sola gara (o che sia stata sanzionata con la perdita della gara per inferiorità numerica, per qualsiasi motivo), in riferimento a qualsiasi turno della manifestazione** (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria).

Al punteggio da posizioni di classifica si aggiunge il seguente "**bonus**" **annuo**, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento, anche nell'ipotesi di punteggio equivalente a zero in ordine alla posizione di classifica:

- Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti 16
- Eccellenza	punti 12
- Promozione	punti 8
- Prima Categoria	punti 4

Viene, altresì, riconosciuto un **"bonus"**, equivalente al **25% del punteggio totale** conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, ossia risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi e di ogni eventuale "bonus", di cui alla lettera D) – **Criteri di valutazione e di determinazione del punteggio totale quadriennale** –, con detrazione delle eventuali penalità, ad ogni singola società che, a seguito di **spareggio**, abbia perso il titolo sportivo della stagione 2010/2011, o non abbia conseguito quello superiore. Il **"bonus"** del 25% del punteggio totale viene attribuito esclusivamente in relazione alla domanda di ammissione / riammissione, presentata per l'anno sportivo immediatamente successivo a quello di disputa del relativo spareggio. Dall'attribuzione del "bonus" del 25%: a) sono escluse le società, che retrocederanno al Campionato Regionale di Promozione a seguito di esito negativo della fase dei *Play-out* del Campionato Regionale d'Eccellenza; b) sono escluse, ovviamente, in quanto l'eventuale richiesta d'ammissione non è di competenza di questo C.R., le società non vincitrici della fase dei *Play-off* del Campionato Regionale d'Eccellenza.

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che fu predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2006/2007), ad ogni singola società che, a seguito di esito negativo della fase dei *Play-out* (alla quale avesse titolo a partecipare ed abbia effettivamente preso parte), abbia perso il titolo sportivo d'Eccellenza o quello di Promozione, viene riconosciuto un **"bonus"**, equivalente al **10% del punteggio totale** conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, ossia risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi e di ogni eventuale "bonus", di cui alla lettera D) – **Criteri di valutazione e di determinazione del punteggio totale quadriennale** –, con detrazione delle eventuali penalità. Il **"bonus"**, di cui a questo capoverso, **in ordine al quadriennio** di riferimento della relativa domanda di riammissione: a) viene attribuito esclusivamente in relazione alla domanda di riammissione, presentata per l'anno sportivo immediatamente successivo a quello di disputa della rispettiva fase dei *Play-out*; b) può essere attribuito una sola volta; c) non è cumulabile con alcun altro **"bonus"** analogo (da spareggio). Non viene, viceversa, attribuito alcun **"bonus"**, in relazione alla fase dei *Play-off*, essendo essa – nell'ambito di questo C.R. – finalizzata alla determinazione delle posizioni in classifica (dalla seconda alla quinta) nel rispettivo girone dei Campionati Regionali d'Eccellenza e di Promozione.

E2) Posizioni nella speciale graduatoria della Coppa Disciplina – Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alla *prima squadra* ed all'eventuale "squadra riserve" (entrambe, esclusivamente di *Calcio a Undici* maschile), in Campionato eventualmente superiore a quello di Eccellenza, ovvero nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Regionale *Juniors* e di Attività Mista, vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

Punti 25

Con decorrenza dal 1° luglio 2000, l'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni nella graduatoria della **Coppa Disciplina** – delle **società pure** di *Terza Categoria Under 21*, *Terza Categoria Under 18* ed Attività Mista è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria "squadra riserve". I punteggi di **Coppa Disciplina** delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*.

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004, alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alle **società pure** ed alle **"squadre riserve"** (*Juniors* Regionale / Provinciale e/o Attività Mista – *Terza Categoria* – *Terza Categoria Under 21*), vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione (dal 2003/2004 in poi) nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in deroga a quanto stabilito al primo capoverso di questa lettera E2): **punti 15** (e non 25).

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina** del Campionato *Juniors* Provinciale (sia per le **società pure**, sia per le "squadre riserve") vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

punti 5

Alle società classificate, a seguire (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società), nella **Coppa Disciplina**, vengono attribuiti, per ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, punti corrispondenti a quelli della tabella relativa alla rispettiva posizione in Campionato (ossia, a titolo esemplificativo: venti punti alla seconda classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del rispettivo Campionato, diciotto alla terza classificata nella graduatoria medesima, e così via, con le sole eccezioni, relative al Campionato di Seconda Categoria, come indicate nel richiamo con l'asterisco *), nei limiti di seguito specificati e con esclusione dei Campionati non espressamente elencati:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato d'Eccellenza;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Promozione;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Prima Categoria;
- fino alla dodicesima classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Seconda Categoria *;
- fino alla seconda classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria;
- fino alla **quinta classificata** (e non più fino all'ottava) nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato Regionale *Juniores*, o di Attività Mista (per le "squadre riserve" e per le **società pure**) **.

* Alle società classificate nell'**undicesima** e nella **dodicesima** posizione saranno attribuiti, rispettivamente, **punti 5=(cinque)** e **punti 4=(quattro)**;

** *Disposizione valida in ordine alle stagioni sportive, nelle quali sia stato – o sia, nel futuro – organizzato il Campionato Regionale Juniores (in una con – od in alternativa a – quello Regionale di Attività Mista). Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2004/2005), il punteggio è stato e sarà attribuito fino alla quinta classificata (e non più fino all'ottava), come segue: punti 15 alla prima classificata; punti 12 alla seconda; punti 10 alla terza; punti 9 alla quarta; punti 8 alla quinta. Per le stagioni sportive precedenti, fino ad esaurimento del relativo periodo quadriennale, sarà considerato efficace l'esonero fino all'ottava posizione.*

Sarà attribuito il seguente "**bonus**" in relazione ad ogni **stagione sportiva** per la quale la singola società abbia conseguito il punteggio, relativo alla **prima posizione in Coppa Disciplina** (sono assolutamente escluse, dall'attribuzione del "**bonus**", le società classificate nelle posizioni successive alla prima):

- Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti 16
- Eccellenza	punti 12
- Promozione	punti 8
- Prima Categoria	punti 4
- Seconda Categoria	punti 2

E3) Attività giovanile (esclusivamente di *Calcio a Undici* maschile) nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e/o del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, per ogni stagione sportiva, con esclusione dei Campionati o *Tornei*, in relazione ai quali la singola squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato quattro rinunce a gare:

- per ogni singola squadra *Under 18* Regionale, *Juniores* Nazionale, *Juniores* Regionale, di Attività Mista, *Under 18* Provinciale, *Juniores* Provinciale punti 2
- per ogni singola squadra Allievi (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa), o Giovanissimi (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa) punti 1
- per ogni singola squadra Esordienti, o Pulcini punti 0.50

Ad ogni società **vincitrice, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 18, o con la propria "squadra riserve", del rispettivo girone del Campionato Juniores Regionale o di Attività Mista**, saranno attribuiti **punti tre** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio); alle **società classificatesi fino al terzo posto (anche ex aequo)** nel rispettivo girone del Campionato *Juniores* Regionale, o di Attività Mista, saranno attribuiti **punti due** (anche eventualmente cumulabili, nel quadriennio).

Ad ogni società **vincitrice, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 18, o con la propria "squadra riserve", del titolo regionale del Campionato Juniores, o di Attività Mista**, saranno attribuiti **punti dodici** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più titoli regionali, nel quadriennio).

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, sono attribuiti i seguenti, ulteriori punti:

a) alla società **finalista, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 18, o con la propria "squadra riserve", del titolo nazionale Juniores, riservato alle squadre regionali: punti dieci** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione);

b) alla società **vincitrice, con la propria squadra di Terza Categoria Under 18, o con la propria "squadra riserve", del titolo nazionale Juniores, riservato alle squadre regionali: punti quindici** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione).

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che fu predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2004/2005), è stata e sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei due punti in ordine alla partecipazione annuale, ogni società che abbia rinunciato, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 18, o con la propria "squadra riserve", a più di una gara nel rispettivo girone del Campionato Juniores, o di Attività Mista** (a livello Regionale, o Provinciale). Ai fini della penalizzazione in argomento, saranno computate anche le gare, in riferimento alle quali la prima squadra di *Terza Categoria Under 18*, o la "squadra riserve", sia stata sanzionata con la *gara persa per inferiorità numerica sopravvenuta nel corso della gara*.

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2004/2005), è stata e sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei due punti in ordine alla partecipazione annuale, ogni società, di Eccellenza o di Promozione**, che, con la propria "squadra riserve", *abbia rinunciato alla partecipazione annuale al Campionato Juniores, o di Attività Mista* (a livello Regionale, o Provinciale), o *ne sia stata esclusa*, per aver superato il numero massimo consentito di rinunce a gare.

Nessuna penalità viene addebitata e nessun punteggio viene attribuito – fatti salvi esclusivamente i due punti relativi alla tabella dei punteggi, di cui al primo capoverso di questa lettera E3) –, in ordine all'eventuale partecipazione al Campionato Nazionale *Juniores*, in ragione della circostanza che trattasi di attività che: esula da quella del C.R. Campania; è autorizzata in via straordinaria; contraddice l'esigenza di incentivazione e valorizzazione del Campionato Regionale *Juniores* (o di Attività Mista). Non sono escluse, dalla mancata attribuzione di punteggio in ordine al Campionato Nazionale *Juniores*, neppure le eventuali, seguenti risultanze: la prima posizione nel rispettivo girone; la qualificazione alla fase finale; la qualificazione ai turni successivi nell'ambito della fase finale; la vittoria nella gara di finale nazionale.

In analogia a quanto disposto in ordine alla *Coppa Disciplina* e come già indicato in questo paragrafo, l'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni di classifica, sia per i gironi iniziali, sia per le fasi successive, Regionale e/o Nazionale – delle **società pure** di *Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 18* ed Attività Mista è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria "squadra riserve". Analogamente, è identica la penalità, in relazione all'eventuale rinuncia a più di una gara nel rispettivo girone di uno degli indicati Campionati. I punteggi di classifica delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti (in una con l'addebito delle eventuali, richiamate penalità) esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*.

E4) Partecipazione ai Corsi per Dirigenti Sportivi: la partecipazione con almeno un dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi, indetti da questo C.R., sia ad uno di quelli già conclusi, sia ad uno dei quattro che saranno organizzati nella corrente stagione sportiva, comporta la non applicazione della penalità di 10 punti, così come riportato alla lettera F) di questi *Criteri (Penalità)*.

La partecipazione con almeno tre dirigenti ai Corsi in argomento, non esclusi quelli che si terranno nella corrente stagione sportiva, prevede l'attribuzione di un "**bonus**" determinato come segue:

Partecipazione di almeno tre dirigenti	punti 3
Partecipazione di almeno quattro dirigenti	punti 4
Partecipazione di almeno cinque dirigenti	punti 5
Partecipazione di sei, o più dirigenti	punti 5

Per le penalità ed il *bonus*, saranno tenuti in considerazione tutti i cinquantotto *Corsi* tenuti in precedenza (ossia, i cinquantasette *Corsi* a partire dalla stagione sportiva 1994/'95 in poi, oltre a quello della stagione sportiva 1992/'93), nonché i *Corsi* che saranno organizzati e che inizieranno entro il 30 giugno 2011, con pubblicazione (sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – L.N.D., in data antecedente la delibera, del Comitato medesimo, relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2011/2012) dell'elenco dei candidati, che avranno superato, con esito positivo, le *Tesine finali*. Al fine del computo di cui innanzi, saranno valide le indicazioni, relative ai partecipanti ai *Corsi* ed alle rispettive società, **di appartenenza all'atto della partecipazione al Corso di riferimento**, già pubblicate sui Comunicati Ufficiali di questo C.R., e che, per i *Corsi* 2010/2011, saranno parimenti pubblicate sui Comunicati medesimi.

E5) Affiliazione ed attività sportiva (quest'ultima, esclusivamente di *Calcio a Undici* maschile, senza interruzione alcuna per la partecipazione esclusiva all'attività di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione). Per ogni stagione sportiva di affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., senza soluzione di continuità e con il *limite massimo di punti 40* (non saranno computati gli anni di eventuale affiliazione ed attività, anche riferite esclusivamente all'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, precedenti l'affiliazione ed attività sportiva nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti), vengono attribuiti:

punti 1

Ai fini dell'attribuzione del punteggio da affiliazione, di cui a questa lettera E5), si individua come interrottiva dell'attività sportiva nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. anche l'eventuale attività, svolta in via esclusiva, per una o più stagioni sportive, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica della F.I.G.C.*, o *partecipazione ad attività diversa da quella di calcio a undici maschile*.

Come da anni preannunciato, con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2001 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che sarà predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2011/2012), il limite massimo di punti è stato elevato a 40=quaranta. Con decorrenza dalla stagione sportiva 2015/2016 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2016/2017), il limite massimo di punti sarà elevato a 45=quarantacinque.

F) PENALITÀ

Penalità da retrocessione - Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione di ogni eventuale **retrocessione** al Campionato inferiore nella singola stagione sportiva, ad eccezione delle retrocessioni *in eccedenza*, superate da *inserimento d'ufficio*, come specificato alla lettera C) di questi *Criteri*:

- da un Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti – 2
- dall'Eccellenza	punti – 4 (*)
- dalla Promozione	punti – 8
- dalla Prima Categoria	punti –12
- dalla Seconda Categoria	punti –12

(*) *La penalità vige anche per le retrocessioni a seguito della fase dei Play-out.*

Penalità relativa al campo di gioco – Complessiva ed unica, per qualsiasi categoria, da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione della non coincidenza, riferita all'anno sportivo 2010/2011, del **campo di gioco** con il Comune, nel quale la singola società risulti avere sede, con le seguenti eccezioni: a) l'ipotesi che non esista, nel Comune della sede federale della società, un campo di gioco omologato per il Campionato al quale la società medesima abbia partecipato nell'anno sportivo 2010/2011; b) il caso di indisponibilità, del campo del Comune in argomento, documentata all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza 2010/2011, o comunque non oltre il 30 settembre 2010); c) la circostanza che il Comune del campo di gioco e quello della sede sociale siano confinanti:

punti – 20 (*)

(*) Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni/riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2004/2005), la penalizzazione – relativa alla non coincidenza del Comune del campo di gioco con il Comune della sede sociale, con le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c) – è fissata in **punti – 20**.

Penalità relativa ai Corsi per Dirigenti Sportivi – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in ragione della **mancata partecipazione, con almeno un dirigente, ai cinquantotto Corsi per Dirigenti Sportivi**, già organizzati da questo C.R. o a quelli che saranno organizzati nella corrente stagione sportiva 2010/2011 (in ordine alle modalità di applicazione delle penalità in argomento, si veda quanto enunciato in ordine all'attribuzione di ogni singolo, rispettivo **Bonus**):

punti –10

G) MOTIVI DI PRECLUSIONE QUADRIENNALE

Sono in vigore i seguenti motivi di **preclusione quadriennale** all'ammissione / riammissione, relativi, per ogni singola società istante:

- al numero di anni, inferiore a quattro compiuti, di affiliazione ed attività nell'ambito di una Lega, come dal n. 1 di questa lettera G) dei *Criteria*;
- alle motivazioni, espressamente specificate ai nn. da 2) ad 11) di questa lettera G) dei *Criteria*, **in ordine al quadriennio di riferimento della rispettiva domanda di ammissione / riammissione**.

Con specifica in dettaglio, i motivi di preclusione quadriennale sono quelli di seguito enunciati:

- *in ordine alla temporalità quadriennale del periodo di riferimento, come dalla lettera A) di questi Criteria:*

1) affiliazione, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. e partecipazione ai relativi Campionati, successivi alla stagione sportiva 2007/2008, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5) di questi *Criteria*;

- *in ragione della gravità, sotto il profilo della violazione dei principi ispiratori dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, i cui provvedimenti disciplinari, relativi ad una o più squadre della stessa società, siano stati pubblicati (entro il giorno della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione / riammissione) sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., ovvero, esclusivamente in ordine all'attività della L.N.D., sui Comunicati Ufficiali delle Delegazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno:*

2) uno o più illeciti sportivi, od una o più violazioni della normativa antidoping, sanzionati, in qualsiasi misura, anche attraverso un singolo tesserato;

3) squalifica del campo di gioco, complessivamente superiore a quattro giornate (anche mediante sommatoria tra due o più squadre della stessa società, svolgenti attività nell'ambito della L.N.D.);

4) singola inibizione, per qualsiasi motivazione (inclusa quella in applicazione della normativa, di cui all'art. 11 bis C.G.S. – “Violazione della clausola compromissoria” – in ordine all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.), a carico di persona indicata, sul C.U. di pubblicazione, come dirigente, eccedente il limite temporale di anni uno; singola inibizione, a carico di tecnico, o di altra persona, non indicata sul C.U. di pubblicazione come dirigente (ad esempio, massaggiatore o “assistente di parte dell'arbitro”), eccedente il limite temporale di anni tre; singola squalifica, a carico di calciatore, eccedente il limite temporale di anni tre;

- *in ragione dell'esigenza di assicurare parità di trattamento, in conformità a questi Criteri, ad ogni società / associazione sportiva dilettantistica del C.R. Campania – L.N.D.:*

5) precedente ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D., riferita ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria (con espressa esclusione dell'ammissione / riammissione al Campionato di Seconda Categoria). **In deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata o sarà ammessa / riammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2009/2010 e/o 2010/2011);**

- *in ragione della gravità, sotto il profilo del nocumento alla regolarità dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, che si siano verificati in una o più stagioni sportive del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:*

6) rinuncia/e all'iscrizione al Campionato di competenza (ovvero – su decisione del competente organo della F.I.G.C. – mancata/e ammissione/i ad esso), ad eccezione della rinuncia all'iscrizione, o della mancata ammissione, al Campionato Regionale di Seconda Categoria (in conformità alle coerenti e costanti determinazioni in argomento, fin dal C.U. n. 11 del 19 agosto 1993, anche in analogia alla *non preclusione*, di cui all'ammissione al Campionato medesimo);

7) rinuncia, nel corso di un singolo Campionato di competenza della prima squadra, ad un numero di gare superiore a due;

8) esclusione dalla classifica del singolo Campionato di competenza della prima squadra;

- *in ragione della particolare negatività (aggravata – per alcuni di essi – dalla qualificazione di “attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti”, attribuita ai relativi Campionati) dello/degli episodio/i di riferimento:*

9) con decorrenza dall'anno sportivo 2002/2003 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che è stata predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2003/2004), esclusione, per motivi disciplinari, dal Campionato della eventuale “squadra riserve” (Terza Categoria, Terza Categoria Under 18, Terza Categoria Under 21, Juniores/Attività Mista);

- *in ragione della gravità, sia della violazione dell'ordinamento sportivo, sia della lesione alla sua autonomia, che si configurano nello/negli episodi di riferimento:*

10) a decorrere dalla graduatoria che è stata predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2007/2008, penalizzazione/i in classifica (disposta/e a seguito di violazioni successive alla data di pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale), in applicazione della normativa, di cui all'art. 11 bis C.G.S. (“Violazione della clausola compromissoria”), in relazione all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.;

- *in ragione del grave nocumento che ne deriverebbe, sotto il profilo della regolarità dei Campionati:*

11) a decorrere dalla graduatoria che è stata predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2007/2008, mancata presentazione, per qualsiasi motivo, nell'ambito di questo C.R. Campania – L.N.D.:

a) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare *di andata e ritorno*), di spareggio (sia in ordine ai *Play-off* e/o ai *Play-out* dei Campionati Regionali d'Eccellenza e/o di Promozione, sia di qualsiasi altra Categoria), sia che essa sia finalizzata alla conservazione del titolo sportivo d'appartenenza della relativa società, sia che essa sia finalizzata all'acquisizione del titolo sportivo della Categoria superiore;

b) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare *di andata e ritorno*) dei quarti di finale, di semifinale, o di finale della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti, e/o delle Coppe, Regionali e/o Provinciali (di Prima, Seconda e Terza Categoria), organizzate nell'ambito di questo C.R.;

c) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare *di andata e ritorno*) della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

H) ESONERO DALLE PRECLUSIONI QUADRIENNALI

Nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, l'esonero dalle preclusioni quadriennali (sia quello da prima posizione, sia quello di cui alle posizioni successive), sarà valido ed efficace sia nell'ipotesi che la preclusione preceda la posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, che comporta il beneficio dell'esonero, sia nell'ipotesi che la preclusione sia successiva, rispetto al conseguimento della posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* medesima, dalla quale consegue la neutralizzazione della preclusione quadriennale stessa.

Sarà sempre e comunque esclusa, dal beneficio del relativo esonero, la preclusione quadriennale, di cui al n. 2 della lettera G): uno o più illeciti sportivi, sanzionati anche attraverso un singolo tesserato.

In relazione alla preclusione, di cui al n. 5 della lettera G), come già indicato nel suo testo, in deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata o sarà ammessa / riammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2009/2010 e/o 2010/2011).

Come già precisato nella *Premessa* di questi *Criteri*, il beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato – nel doveroso rispetto della volontà dei Delegati delle società, in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997 – ampliato in conformità all'analoga estensione, relativa all'attribuzione del punteggio, come indicata alla lettera E2) di questi *Criteri*. Qui di seguito, l'estensione del beneficio (dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, in ragione della posizione in *Coppa Disciplina*) viene riportata integralmente:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato d'Eccellenza;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Promozione;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Prima Categoria;
- fino alla dodicesima classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Seconda Categoria;
- fino alla seconda classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria;
- fino alla **quinta classificata** (e non più fino all'ottava) nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniors*, o di Attività Mista (esclusivamente per le "squadre riserve" di *Calcio a Undici* maschile) ***;
- fino alla **quinta classificata** (e non più fino all'ottava) nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniors*, o di Attività Mista (esclusivamente per le **società pure** di *Calcio a Undici* maschile) ***.

*** Questa disposizione è valida in ordine alle stagioni sportive, nelle quali sia stato – oppure sia, nel futuro – organizzato il Campionato Regionale *Juniors* (insieme con – od in alternativa a – quello Regionale di Attività Mista). **Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alla stagione sportiva 2004/2005), l'esonero dalle preclusioni, in ordine al Campionato *Juniors*, Regionale e/o Provinciale, nonché in ordine al Campionato di Attività Mista, Regionale e/o Provinciale, è efficace fino alla quinta posizione inclusa (e non fino all'ottava).**

Costituisce, *de iure*, motivo di esonero dalle preclusioni quadriennali, ogni provvedimento straordinario, eventualmente adottato dalla F.I.G.C. (in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2011/2012), che – a favore di una, o più, tra le società che abbiano presentato la relativa domanda di ammissione / riammissione – annulli uno, o più, tra i **Motivi di preclusione quadriennale**, prescritti alla lettera G) di questi *Criteri*, fatta salva l'eccezione, di cui al secondo capoverso di questa lettera H) dei *Criteri* medesimi.

Ferma restando la deroga, di cui al n. 5 della lettera G), in ordine all'efficacia del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, di cui alla lettera G) di questi *Criteri*, contraddistinte dai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), vigono (sulla base della delibera del C.R. Campania – L.N.D., di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 9 settembre 1993 del Comitato medesimo ed in doverosa applicazione dei criteri analogici) le seguenti disposizioni, in relazione al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

- la *prima posizione* nella graduatoria della *Coppa Disciplina* – in uno degli anni sportivi del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione ed in uno dei Campionati, di cui alla lettera E2 di questi *Criteri* – neutralizza una o più preclusioni quadriennali, verificatesi nel periodo di riferimento della domanda di ammissione / riammissione;

- alla società beneficiaria dell'esonero, anche relativo ad una sola preclusione quadriennale, non sono attribuiti né il punteggio relativo alla prima posizione nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, né il relativo *bonus*;

- nell'ipotesi che una singola società, gravata da **una sola preclusione**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, vigono le seguenti disposizioni:

A) la prima posizione (o comunque la posizione), con punteggio eventualmente più favorevole alla società istante, neutralizzerà la preclusione (senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alla cennata prima posizione nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*);

B) la prima posizione residua (o le altre, se ne residueranno due, o più), o comunque la/e posizione/i residua/e, con punteggio eventualmente meno favorevole alla società istante – senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, dell'eventuale (o degli eventuali) *bonus* – sarà/saranno computata/e ai fini del punteggio per l'ammissione / riammissione;

- nell'ipotesi che una singola società, gravata da **due o più preclusioni**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, ad evitare – ad esempio – che una singola società, sempre sulla base degli stessi meriti sportivi, possa usufruire del beneficio dell'ammissione / riammissione per più anni consecutivi, superando la preclusione da precedente ammissione / riammissione proprio in ragione delle ripetute posizioni in *Coppa Disciplina*, vigono le seguenti disposizioni:

a) le prime posizioni (anche in numero di due, o di più di due) nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio, indipendentemente dal loro numero, varranno esclusivamente a neutralizzare le preclusioni stesse, indipendentemente dal loro numero, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*;

b) ad ognuna delle altre posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio – nei limiti indicati in ordine all'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali – corrisponde l'esonero da una singola preclusione quadriennale, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*.

I) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE

Le domande saranno validamente presentate con decorrenza dal primo giorno utile per le iscrizioni al Campionato di riferimento. Le domande presentate in data antecedente al primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento saranno nulle. Esse, se già presentate in periodo non consentito, dovranno essere ripresentate nel periodo temporale prescritto.

Ai fini della necessaria esattezza del versamento, le società istanti avranno cura di informarsi preventivamente, presso l'Ufficio Contabilità del Comitato, dell'importo risultante, alla chiusura dell'anno sportivo 2010/2011, quale saldo attivo o passivo (rispettivamente da detrarre, o da aggiungere al versamento dell'importo relativo all'iscrizione).

I termini temporali da rispettare, a pena di nullità, per la presentazione della domanda di ammissione / riammissione, saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1 dell'anno sportivo 2011/2012.

Le **modalità di presentazione**, come enunciate in questo paragrafo, devono essere rispettate, **a pena di nullità** della relativa domanda di ammissione / riammissione, **con assoluta inefficacia ed anzi inammissibilità** – trattandosi di concorso relativo ad interessi sportivi di plurimi terzi – anche dell'eventuale dimostrazione di **causa di forza maggiore**, che abbia impedito il rispetto delle modalità, di seguito enunciate, in dettaglio, in ordine ad ogni singola domanda:

1) essa dovrà essere redatta, timbrata e sottoscritta sull'apposito modello (che sarà pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2011/2012), da ogni singola società interessata, previa sua integrale compilazione, nel rispetto di tutte le modalità, enunciate in questa lettera I) dei *Criteria*;

2) dovrà essere recapitata al C.R. Campania – L.N.D., *esclusivamente* a mano (ad evitare potenziali, insanabili disguidi e non riparabili ritardi di recapito, sono escluse *tutte* le altre modalità: a titolo di esempio, spedizione a mezzo servizio postale; trasmissione a mezzo telefax; recapito a mezzo corriere), nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, con decorrenza dal primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento ed entro il termine che sarà fissato, quale scadenza per le domande di ammissione / riammissione, sul Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2011/2012. Saranno nulle le domande, che precederanno il primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento, o che non perverranno al C.R. Campania entro il termine, di cui al richiamato C.U. n. 1, anche se spedite a mezzo raccomandata postale, o con modalità equipollente;

3) eventuali proroghe all'iscrizione al singolo Campionato, che saranno eventualmente concesse alle società aventi diritto, non comporteranno la proroga automatica della presentazione della domanda di ammissione / riammissione, la quale proroga dovrà, eventualmente, essere appositamente deliberata ed espressamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale;

4) contestualmente alla domanda di ammissione / riammissione, sarà depositata, presso il C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno consegnati: a) attestato di disponibilità – sul modello predisposto da questo C.R. – di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte; b) versamento (ammesso **esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **con assoluta inefficacia ed, anzi, inammissibilità di qualsiasi altra modalità di versamento: ad esempio, di assegno bancario – cosiddetto “di conto corrente” –; di bonifico bancario; di assegno circolare nei termini, ma depositato oltre i termini; di danaro contante, ecc.) dell'importo stabilito per l'iscrizione al Campionato al quale si chiede di partecipare** – e non al Campionato di Categoria inferiore, al quale, all'atto della domanda, si ha titolo a prendere parte – e di eventuali pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., del Comitato Regionale Campania – L.N.D., di altre società, di tesserati; c) modello di censimento dei dirigenti.

Nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del Comitato, sarà consentita la consultazione dei Comunicati Ufficiali delle stagioni sportive del quadriennio di riferimento, al fine della redazione puntuale della domanda di ammissione / riammissione.

La società che indichi, nella domanda di ammissione / riammissione, dati non corrispondenti al vero, sarà deferita alla Commissione Disciplinare;

Alle società non ammesse / non riammesse, al Campionato di Categoria superiore 2011/2012, sarà immediatamente restituita, a richiesta scritta, la differenza d'iscrizione.

Alle società non ammesse / non riammesse, al Campionato di Categoria superiore 2011/2012, non è consentita, neppure per causa di forza maggiore, la rinuncia al Campionato di competenza, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione / riammissione. L'eventuale rinuncia alla partecipazione al Campionato di competenza comporterà l'incameramento, al capitolo “**Ammende per rinuncia**” (con distribuzione, mediante accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione / riammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Alle società ammesse / riammesse al Campionato di Categoria superiore 2011/2012 non sono consentite, neppure per causa di forza maggiore, né la rinuncia al Campionato, al quale esse siano state ammesse / riammesse, né la rinuncia al Campionato, al quale avrebbero avuto titolo a partecipare, in ragione dell'esito sportivo della stagione sportiva 2010/2011, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione / riammissione: una delle due eventuali rinunce, di cui a questo capoverso, comporterà l'incameramento, al capitolo “**Ammende per rinuncia**” (con distribuzione, mediante accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione / riammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Le società che presenteranno la domanda di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Promozione specificheranno, con dichiarazione vincolante, da allegare alla domanda medesima: a) la propria partecipazione (che peraltro è prescritta come obbligatoria), nell'ipotesi di esito positivo della domanda, alla Coppa Italia Dilettanti 2011/2012; b) se intendano o meno, nell'ipotesi di esito negativo della domanda, partecipare al Campionato *Juniors* o di Attività Mista 2011/2012.

L'obbligatorietà di partecipazione al Campionato *Juniors* o di Attività Mista 2011/2012 vige a pieno titolo anche per le società ammesse / riammesse, per il medesimo anno sportivo, ai Campionati di Eccellenza o Promozione, con le relative conseguenze: **in caso di mancata partecipazione, o di ritiro, addebito automatico, senza il preventivo procedimento disciplinare in vigore fino alla stagione sportiva 2009/2010 compresa, di una sanzione pecuniaria, fissata invariabilmente in euro 5.000,00 per le società di Eccellenza ed in euro 4.000,00 per le società di Promozione.**

ATTIVITÀ SPORTIVA 2011/2012

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Per opportuna cognizione delle società del C.R. Campania, si sintetizzano, di seguito, le informazioni essenziali in ordine ad esso.

a) ARTICOLAZIONE

Le società aventi diritto sono n. 167 e saranno ripartite in 9 gironi.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2011/2012, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato di Serie D, anche a seguito di "ripescaggi" al Campionato di Seconda Divisione per la stagione sportiva 2011/2012, risultasse superiore a **cinque** unità, si procederà al completamento dell'organico fino al raggiungimento di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 173/A del 20 maggio 2011 della F.I.G.C.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato comunicato ufficiale di successiva pubblicazione.

b) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato Nazionale Serie D 2010/2011 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età: nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;

- in relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.;

Premesso quanto sopra, il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2011/2012, le società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno **quattro** calciatori "giovani" uno dei quali **nato dal 1° gennaio 1991 in poi, due nati dal 1° gennaio 1992 in poi ed uno nato dal 1° gennaio 1993 in poi**.

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti "calciatori giovani" è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbano essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE 2012/2013

Le società che si classificheranno al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D 2011/2012 (dunque, nel numero totale di 9) acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Divisione della Lega Pro per la stagione sportiva 2012/2013.

d) RETROCESSIONI AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA 2012/2013

Al termine della stagione sportiva 2011/2012 da ogni singolo girone del Campionato Nazionale di Serie D 2011/2012 retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale 2012/2013,

complessivamente quattro squadre così distinte:

- le due società classificate all'ultimo e penultimo posto;
- due società perdenti le gare di play-out, la cui regolamentazione sarà pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale.

e) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Alle società del Campionato Nazionale di Serie D, in conformità all'art. 58, comma 1, N.O.I.F., è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores indetto della L.N.D.

Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores devono svolgere la loro attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la società.

Al Campionato Nazionale "Juniores" 2011/2012 possono prendere parte **i calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di **tre calciatori "fuori quota", dei quali due nati dal 1° gennaio 1992 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.**

Le società aderenti al Comitato Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Alle società del Comitato Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, **verrà addebitata la somma di € 15.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato Interregionale.**

In ottemperanza alla delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 28 Ottobre 2008, alle **società sarde e siciliane** aderenti al Comitato Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Campionato medesimo. Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores di cui al presente paragrafo e). **Le Società di Serie D migliori classificate nei campionati regionali Juniores organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores Nazionale organizzata dal Comitato Interregionale.**

ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AI CAMPIONATI 2011/2012

Le modalità operative rilevabili dalla GUIDA ALLE ISCRIZIONI ON-LINE sono pubblicate in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO 2011/2012

Il Comitato Regionale Campania – in conformità all'art. 49, comma 1 c), N.O.I.F. ed all'art. 23, comma 1, B), del Regolamento della L.N.D. – organizza, per la stagione sportiva 2010/2011, la seguente attività ufficiale:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Eccellenza è strutturato sulla base di due gironi di sedici squadre ciascuno, la cui composizione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo di questo Comitato.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2011/2012 è pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale e costituisce parte integrante dello stesso (con provenienza dai Campionati 2010/2011: 2 società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D; 6 promosse dal Campionato di Promozione; 22 con titolo sportivo di permanenza in Eccellenza).

c) AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative alla stagione sportiva 2011/2012, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Nell'ipotesi di mancanza di certificato di agibilità dello stadio, le gare saranno disposte a porte chiuse (in assenza di pubblico).

Su un successivo Comunicato Ufficiale saranno pubblicate le modalità da seguire in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica della corrente stagione sportiva in relazione all'agibilità dei campi sportivi ed alle problematiche connesse all'Ordine Pubblico, non esclusa la disponibilità di posti del settore riservato ai sostenitori della società da ospitare.

d) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011).**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Eccellenza	€ 3000,00
Spese organizzative(Eccellenza e Juniores)	€ 2300,00
Costi assicurativi (Eccellenza e Juniores)	€ 2180,00 (*)
Tassa iscrizione Juniores	€ 770,00
Tassa di associazione	€ 250,00
TOTALE	€ 8500,00

(*) Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2011/2012 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI VENERDÌ 22 LUGLIO, ALLE ORE 18.

LE SOCIETÀ RICHIEDENTI L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2011/2012 CONSEGNERANNO IN COPIA AL C.R. CAMPANIA, ENTRO IL TERMINE DELI'8 LUGLIO 2011, LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA (VERSAMENTO COMPRESO), RIMESSA AL COMITATO INTERREGIONALE, nonché dichiarazione impegnativa (comunicata per conoscenza al Comitato Interregionale) di iscrizione ai Campionati di Eccellenza e Regionale di Attività Mista 2011/2012 e di autorizzazione al prelievo della quota d'iscrizione dal versamento effettuato al Comitato Interregionale.

e) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Eccellenza 2011/2012 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

- nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;

- in relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva;**

- il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha disposto, per la stagione sportiva 2011/2012, che **alle società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza è fatto obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell'attività ufficiale innanzi indicata, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 1994 in poi, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 1993 in poi ed almeno UN CALCIATORE nato dal 1° gennaio 1992 in poi,** anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, con le due eccezioni che seguono (fermo restando, a titolo esemplificativo, che un calciatore dell'anno 1994 – se unico in campo, in quel momento – non può essere sostituito da un calciatore del 1993 o del 1992):

1) eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d'età obbligata;

2) esclusivamente nell'ipotesi che siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, infortunio di calciatore della fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in **ambito nazionale** (Coppa Italia, gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono **fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale**), **va osservato l'obbligo minimo – stabilito dalla L.N.D. – circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.1994 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.1993 in poi.**

CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE PLAY-OFF E PLAY-OUT 2011/2012

Come per le precedenti stagioni sportive, per la stagione sportiva 2011/2012 saranno istituite, ancora in via sperimentale, le fasi di *play-off* e *play-out* nei due gironi del Campionato Regionale d'Eccellenza e nei quattro gironi del Campionato di Promozione.

La relativa normativa sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., non appena perverrà la relativa autorizzazione da parte del competente Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti: in ogni caso, in data precedente il primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012.

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2012/2013

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2012/2013 le 36 società dei Campionati di Eccellenza Regionale, come segue:

- quelle, in numero di ventotto, che si classificheranno al **primo posto** del rispettivo, singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale 2011/2012;
- la squadra di Eccellenza Regionale vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 – fase nazionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1 c), N.O.I.F. e del Regolamento della Coppa;
- le sette vincitrici degli spareggi-promozione tra le ventotto squadre (classificate al **secondo posto** di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale), **che i Comitati Regionali dovranno comunicare alla L.N.D. entro il 14 maggio 2012.** Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Si rinvia, in argomento, al paragrafo, di questo C.U., *Play off e play out 2011/2012 – Campionato di Eccellenza.*

g) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2012/2013 – GARE DI PLAY OUT

Le retrocessioni dal Campionato Regionale d'Eccellenza 2011/2012 sono determinate in numero di TRE, per ognuno dei due gironi (salva la necessità di retrocessioni aggiuntive se dovesse verificarsi un'eccedenza di retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie D). Si rinvia, in argomento, al paragrafo, di questo C.U., *Play off e play out 2011/2012 – Campionati di Eccellenza e Promozione.*

Con Comunicato Ufficiale che, per evidente motivo di collegamento, sarà pubblicato successivamente ai gironi del Campionato Nazionale di Serie D, sarà reso noto il meccanismo delle eventuali **retrocessioni aggiuntive** (sia dal Campionato di Eccellenza, sia – di conseguenza – da quelli di Promozione e Prima Categoria, con riserva di estensione a quello di Seconda Categoria), in rapporto all'eventualità di retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie D in numero eccedente quello delle promozioni, ad esso, dal Campionato Regionale Campano di Eccellenza. **In ogni caso, è riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per la conservazione del titolo di Eccellenza, entro tale limite senza obbligo di presentazione della domanda di riammissione), alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine.**

h) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

In conformità alle disposizioni regolamentari, di cui all'art. 58, comma 1, delle N.O.I.F., alle società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores organizzato dal C.R. Campania.

Le società dei Campionati Regionali, non escluso quello di Eccellenza, non possono essere iscritte al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012.

Alle società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, **verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.**

Ai detti Campionati possono prendere parte i calciatori nati dal **1° gennaio 1993 in poi** e che, comunque, **abbiano compiuto il 15° anno di età.**

Al Campionato Regionale Juniores 2011/2012 è **consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1992 in poi.**

Al Campionato Provinciale Juniores 2011/2012 è **consentito impiegare fino ad un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1992 in poi.**

Per contro, in considerazione del particolare assetto normativo, alle società di **Terza Categoria – Under 18** partecipanti al Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista 2011/2012 organizzato dal C.R. Campania **non sarà consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota".**

È fatto divieto alle società Juniores “pure” regionali (3ª Categoria – Under 18) di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2011/2012, organizzato nell’ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato Provinciale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è, inoltre, stabilito l’esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

Le società di Eccellenza possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.)

i) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2011/2012

Il Campionato Regionale di Eccellenza 2011/2012 inizierà sabato 10 / domenica 11 settembre 2011.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Promozione è strutturato sulla base di quattro gironi di sedici squadre ciascuno, la cui composizione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo di questo Comitato.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2011/2012 è pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale e costituisce parte integrante dello stesso (con provenienza dai Campionati 2010/2011: 6 retrocesse dal Campionato di Eccellenza; 8 promosse dal Campionato di Prima Categoria; 46 con titolo sportivo di permanenza in Promozione).

c) AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell’ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative alla stagione sportiva 2011/2012, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l’omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Su un successivo Comunicato Ufficiale saranno pubblicate le modalità da seguire in ordine allo svolgimento dell’attività agonistica della corrente stagione sportiva in relazione all’agibilità dei campi sportivi ed alle problematiche connesse all’Ordine Pubblico, non esclusa la disponibilità di posti del settore riservato ai sostenitori della società da ospitare.

d) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011).**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Promozione	€ 2400,00
Spese organizzative (Promozione e Juniores)	€ 2100,00
Costi assicurativi (Promozione e Juniores)	€ 980,00 (*)
Tassa iscrizione Juniores	€ 770,00
Tassa di associazione	€ 250,00
TOTALE	€ 6500,00

(*) Entro il 31 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il **CONTO SPESE ORGANIZZATIVE** deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2010/2011 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2011 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI VENERDÌ 29 LUGLIO, ALLE ORE 18.

e) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Promozione 2011/2012 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

- nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;
- in relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva;**
- il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha disposto, per la stagione sportiva 2010/2011, che **alle società partecipanti al Campionato Regionale di Promozione è fatto obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell'attività ufficiale innanzi indicata, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 1994 in poi, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 1993 in poi ed almeno UN CALCIATORE nato dal 1° gennaio 1992 in poi**, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, con le due eccezioni che seguono (fermo restando, a titolo esemplificativo, che un calciatore dell'anno 1994 – se unico in campo, in quel momento – non può essere sostituito da un calciatore del 1993 o del 1992):

- 1) eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d'età obbligata;
- 2) esclusivamente nell'ipotesi che siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, infortunio di calciatore della fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

f) CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE PLAY-OFF E PLAY-OUT 2011/2012

Come per le precedenti stagioni sportive, anche per la stagione sportiva 2011/2012 saranno istituite, ancora in via sperimentale, le fasi di *play-off* e *play-out* nei due gironi del Campionato Regionale d'Eccellenza e nei quattro gironi del Campionato di Promozione.

La relativa normativa sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., non appena perverrà la relativa autorizzazione da parte del competente Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti: in ogni caso, in data precedente il primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012.

g) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2012/2013

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza Regionale della stagione sportiva 2012/2013 le società che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2011/2012. **Acquisiranno, altresì, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza Regionale della stagione sportiva 2012/2013 anche le società, in numero di DUE, vincitrici le gare di play-off come dalla normativa che sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., non appena perverrà la relativa autorizzazione da parte del competente Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti: in ogni caso, in data precedente il primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012.**

h) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2012/2013

Le retrocessioni dal Campionato Regionale di Promozione 2011/2012 sono determinate in numero di TRE, per ognuno dei quattro gironi. Si rinvia, in argomento, al paragrafo, di questo C.U., *Play off e play out 2011/2012 – Campionati di Eccellenza e Promozione*.

Con Comunicato Ufficiale che, per evidente motivo di collegamento, sarà pubblicato successivamente ai gironi del Campionato Nazionale di Serie D, sarà reso noto il meccanismo delle eventuali **retrocessioni aggiuntive** (sia dal Campionato di Eccellenza, sia – di conseguenza – da quelli di Promozione e Prima Categoria, con riserva di estensione a quello di Seconda Categoria), in rapporto all'eventualità di retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie D in numero eccedente quello delle promozioni, ad esso, dal Campionato Regionale Campano di Eccellenza. **In ogni caso, è riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per la conservazione del titolo di Promozione, entro tale limite senza obbligo di presentazione della domanda di riammissione), alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine.**

i) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

In conformità alle disposizioni regolamentari, di cui all' art. 58, comma 1, delle N.O.I.F., alle società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores organizzato dal C.R. Campania.

Le società dei Campionati Regionali, non escluso quello di Promozione, non possono essere iscritte al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012.

Alle società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, **verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.**

Ai detti Campionati possono prendere parte **i calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.**

Al Campionato Regionale Juniores 2011/2012 è **consentito impiegare fino ad un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1992 in poi.**

Al Campionato Provinciale Juniores 2011/2012 è **consentito impiegare fino ad un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1992 in poi.**

Per contro, in considerazione del particolare assetto normativo, alle società di **Terza Categoria – Under 18** partecipanti al Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista 2011/2012 organizzato dal C.R. Campania **non sarà consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota".**

È fatto divieto alle società Juniores "pure" regionali (3ª Categoria – Under 18) di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2011/2012, organizzato nell'ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato Provinciale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è, inoltre, stabilito l'esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

Le società di Promozione possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.)

l) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2011/2012

Il Campionato Regionale di Promozione 2011/2012 inizierà sabato 10 / domenica 11 settembre 2011.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Prima Categoria è strutturato sulla base di otto gironi di sedici squadre ciascuno, la cui composizione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo di questo Comitato.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Prima Categoria per la stagione sportiva 2011/2012 è pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale e costituisce parte integrante dello stesso (con provenienza dai Campionati 2010/2011: 12 retrocesse dal Campionato di Promozione; 18 promosse dal Campionato di Seconda Categoria; 94 con titolo sportivo di permanenza in Prima Categoria).

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 1800,00
Spese organizzative	€ 1250,00
Costi assicurativi	€ 1000,00 (*)
Tassa associazione	€ <u>250,00</u>
TOTALE	€ 4300,00

(*) Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il **CONTO SPESE ORGANIZZATIVE** deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: **L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.**

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2010/2011 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2011 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Prima Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

e) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2012/2013

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Promozione Regionale della stagione sportiva 2012/2013 le società che si classificheranno al **PRIMO POSTO** dei rispettivi gironi del Campionato di Prima Categoria 2011/2012.

f) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2012/2013

Le retrocessioni dal Campionato Regionale di Prima Categoria 2011/2012 sono determinate in numero di TRE, per ognuno degli otto gironi. Si rinvia, in argomento, al paragrafo, di questo C.U., *Play off e play out 2011/2012 – Campionati di Eccellenza e Promozione.*

Con Comunicato Ufficiale che, per evidente motivo di collegamento, sarà pubblicato successivamente ai gironi del Campionato Nazionale di Serie D, sarà reso noto il meccanismo delle eventuali **retrocessioni aggiuntive** (sia dal Campionato di Eccellenza, sia – di conseguenza – da quelli di Promozione e Prima Categoria, con riserva di estensione a quello di Seconda Categoria), in rapporto all'eventualità di retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie D in numero eccedente quello delle promozioni, ad esso, dal Campionato Regionale Campano di Eccellenza. **In ogni caso, è riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per la conservazione del titolo di Prima Categoria, entro tale limite senza obbligo di presentazione della domanda di riammissione), alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine.**

g) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

In conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 32 del Regolamento della L.N.D., **alle società di Prima Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra o al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi (anche nelle relative fasce sperimentali)**, organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, **ovvero al Campionato Juniores, o di Attività Mista (per entrambi, sia Regionale che Provinciale) della L.N.D.**

Alle **società di Prima Categoria che non rispettano l'eventuale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Il C.R. Campania, anche al fine di agevolare la partecipazione obbligatoria all'attività giovanile delle società del Campionato Regionale di Prima Categoria, ha programmato specifiche, congrue incentivazioni a favore di tutte le società che prenderanno parte al Campionato Juniores 2011/2012.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2011/2012, organizzato nell'ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è invero connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato Provinciale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è, inoltre, stabilito l'esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

Si richiama l'attenzione sulle innovazioni relative all'art. 32, comma 7, del Regolamento della L.N.D. (deferimento obbligato, da parte del Presidente del C.R., delle società inadempienti; possibile richiesta di dispensa dall'attività giovanile).

L'eventuale richiesta di dispensa dalla partecipazione all'attività giovanile deve essere presentata al C.R. Campania, a pena di nullità, come segue: con documento esclusivamente riservato a tale richiesta (e non nel testo di altro documento); con adeguata motivazione; entro il termine stabilito per le iscrizioni, anche per le società che chiedano l'ammissione o la riammissione al Campionato di Prima Categoria (art. 32, comma 4 del Regolamento della L.N.D.: "La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla partecipazione obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, secondo le disposizioni emanate dalla Lega stessa"). La mancata concessione della dispensa comporterà l'addebito, a carico della società, di un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

L'eventuale concessione della dispensa sarà comunicata entro il 30 settembre 2011. Le società, che presenteranno istanza di dispensa e che non avranno ricevuto, entro il 30 settembre p.v., la relativa comunicazione di concessione, dovranno considerarsi *non dispensate* dall'obbligo in argomento.

Le società di Prima Categoria possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre anche alle altre attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per violazione degli obblighi innanzi citati.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

h) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2011/2012

Il Campionato Regionale di Prima Categoria 2011/2012 inizierà sabato 8 / domenica 9 ottobre 2011.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Seconda Categoria è strutturato sulla base di sedici gironi articolati su un di numero di squadre (da quattordici a sedici), che sarà successivamente stabilito dal Consiglio Direttivo di questo Comitato, che provvederà, altresì, alla composizione di ogni singolo girone.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2011/2012 è **pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale** e costituisce parte integrante dello stesso (con provenienza dai Campionati 2010/2011: 22 retrocesse dal Campionato di Prima Categoria; 21 promosse dai Campionati Provinciali di Terza Categoria; 208 con titolo di permanenza in Seconda Categoria).

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 1200,00
Spese organizzative	€ 1000,00
Costi assicurativi	€ 750,00 (*)
Tassa associazione	€ 250,00
TOTALE	€ 3200,00

(*) Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2011/2012 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2011 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Seconda Categoria ed alle altre gare dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

e) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2012/2013

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Prima Categoria Regionale della stagione sportiva 2012/2013 le società che si classificheranno al **PRIMO POSTO** dei rispettivi gironi del Campionato di Seconda Categoria 2011/2012.

f) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2012/2013

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 26, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della facoltà concessa dal Consiglio Direttivo della L.N.D. in ordine ai meccanismi di retrocessione (C.U. n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti – stagione sportiva 2011/2012) ha stabilito che le società che al termine della stagione sportiva 2011/2012 si classificheranno **all'ultimo posto** in ciascun girone del Campionato di Seconda Categoria, nell'ambito del C.R. Campania medesimo, retrocederanno al Campionato di Terza Categoria 2012/2013.

Con Comunicato Ufficiale che, per evidente motivo di collegamento, sarà pubblicato successivamente ai gironi del Campionato Nazionale di Serie D, sarà reso noto il meccanismo delle eventuali **retrocessioni aggiuntive** (sia dal Campionato di Eccellenza, sia – di conseguenza – da quelli di Promozione e Prima Categoria, con riserva di estensione a quello di Seconda Categoria), in rapporto all'eventualità di retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie D in numero eccedente quello delle promozioni, ad esso, dal Campionato Regionale campano di Eccellenza. **In ogni caso, è riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per la conservazione del titolo di Seconda Categoria, entro tale limite senza obbligo di presentazione della domanda di riammissione), alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine.**

Le retrocessioni aggiuntive sussisteranno esclusivamente nell'ipotesi che l'organico del Campionato di Seconda Categoria 2012/2013 sia composto da 256 società e/o che le retrocessioni aggiuntive comportino, per l'anno sportivo 2011/2012, un'eccedenza rispetto all'organico di 256 unità.

g) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Seconda Categoria non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dal Comitato Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

Il C.R. Campania ha disposto congrue incentivazioni economiche a favore delle società che prenderanno parte al Campionato Juniores 2011/2012.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2011/2012, organizzato nell'ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è invero connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato Provinciale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è inoltre stabilito l'esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

h) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2011/2012

Il Campionato Regionale di Seconda Categoria 2011/2012 inizierà sabato 22 / domenica 23 ottobre 2011.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo di questo Comitato, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2011/2012:

- le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2010/2011;
- le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2010/2011;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2011/2012).

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 600,00
Spese organizzative	€ 250,00
Costi assicurativi	€ 850,00 (*)
Tassa associazione	€ 250,00
TOTALE	€ 1950,00 (**)

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione	€ 700,00
Spese organizzative	€ 150,00
Costi assicurativi	€ 900,00 (*)
TOTALE	€ 1750,00 (**)

(*) Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

(**) Per le società nuove affiliate 2011/2012, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 55,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DI € 1750,00 DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2011/2012 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI "SQUADRE RISERVE") DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

Le società della provincia di Napoli potranno consegnare l'iscrizione, agli stessi termini, presso il C.R. Campania – L.N.D.

Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico. Le squadre “riserve” eccedenti l'indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l'inserimento delle squadre “riserve” in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre “riserve” del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall'apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012, **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

e) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi **non possono schierare in campo**, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria), i calciatori che nella stagione in corso abbiano partecipato, nella squadra che partecipa al Campionato di Categoria superiore, ad un **numero di gare superiore alla metà di quelle disputate.**

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2011/2012

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2012/2013 le società che si classificheranno al **primo posto** dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2011/2012.

g) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

Il C.R. Campania ha disposto congrue incentivazioni economiche a favore delle società che prenderanno parte al Campionato Juniores 2011/2012.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2011/2012, organizzato nell'ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è invero connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato Provinciale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è inoltre stabilito l'esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

h) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle **gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali** (ad esempio, **Terza Categoria**), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2011/2012).

i) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2011/2012

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria 2011/2012 inizierà **sabato 5 / domenica 6 novembre 2011**.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 21

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria – Under 21 è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo di questo Comitato, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria – Under 21 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 575,00
Spese organizzative	€ 155,00
Costi assicurativi	€ 770,00 (*)
Tassa associazione	€ 250,00
TOTALE	€ 1750,00 (**)

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione	€ 575,00
Spese organizzative	€ 150,00
Costi assicurativi	€ 1035,00 (*)
TOTALE	€ 1750,00 (**)

(*) Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

(**) Per le società nuove affiliate 2011/2012, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 55,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DI € 1750,00 DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 21 2011/2012 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI "SQUADRE RISERVE") DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 21 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

Le società della provincia di Napoli potranno consegnare l'iscrizione, agli stessi termini, presso il C.R. Campania – L.N.D.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Under 21 possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero siano nati dal 1° gennaio 1990 in poi** e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del C.G.S.

È esclusa la partecipazione dei calciatori “fuori quota” ai Campionati di Terza Categoria – Under 21 per i quali sia previsto il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria.

Ai Campionati di Terza Categoria – Under 21 per squadre *riserve*, senza diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria, possono prendere parte anche calciatori “fuori quota”, **fino ad un massimo di cinque, nati dal 1° gennaio 1988 in poi**.

Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato di Terza Categoria – Under 21 non prenda parte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2011/2012 i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali, sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F.

d) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Terza Categoria – Under 21) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria – Under 21), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

e) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2012/2013

Alle società vincitrici il rispettivo campionato di Terza Categoria – Under 21, che potrà essere organizzato sia in ambito Regionale che Provinciale, **è riservato il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria 2012/2013**, purché non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Terza Categoria o a Campionato di Categoria superiore.

f) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria – Under 21 non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

Il C.R. Campania ha disposto congrue incentivazioni economiche a favore delle società che parteciperanno ai Campionati Juniores 2011/2012.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2011/2012, organizzato nell'ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è invero connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato Provinciale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è inoltre stabilito l'esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

g) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle **gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali** (ad esempio, **Terza Categoria – Under 21 a livello provinciale**), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (cfr. Circolare del 10 luglio 2001 della L.N.D.).

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati che si svolgono **in ambito nazionale e regionale** (ad esempio, **Terza Categoria – Under 21 a livello regionale**), è consentita la sostituzione di **tre calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto.

h) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 21 2011/2012

Il Campionato Regionale di Terza Categoria – Under 21, della stagione sportiva 2011/2012, inizierà **sabato 5 / domenica 6 novembre 2011**.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 20

Previo autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania organizza, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo di questo Comitato, il Campionato di Terza Categoria – Under 20.

Tutte le informazioni (termine iscrizioni, adempimenti economico-finanziari, ecc.) relative al Campionato innanzi indicato saranno pubblicate su un successivo Comunicato Ufficiale.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 18

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria – Under 18 è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo di questo Comitato, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria – Under 18 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 575,00
Spese organizzative	€ 155,00
Costi assicurativi	€ 370,00 (*)
Tassa associazione	€ 250,00
TOTALE	€ 1350,00 (**)

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione	€ 575,00
Spese organizzative	€ 200,00
Costi assicurativi	€ 575,00 (*)
TOTALE	€ 1350,00 (**)

(*) Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

(**) Per le società nuove affiliate 2011/2012, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 55,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DI € 1350,00 DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 18 2011/2012 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI "SQUADRE RISERVE") DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 18 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

Le società della provincia di Napoli potranno consegnare l'iscrizione, negli stessi termini, presso il C.R. Campania – L.N.D.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Under 18 possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero siano NATI DAL 1° GENNAIO 1993 IN POI** e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato di Terza Categoria – Under 18 non è consentita, ad alcun titolo, la partecipazione di calciatori “fuori quota”.

Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato di Terza Categoria – Under 18 non prenda parte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2012/2013 i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali, sono svincolati d'autorità, come dall'art. 110 N.O.I.F.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.)

d) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Terza Categoria – Under 18) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria – Under 18), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

e) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2012/2013

Alle società vincitrici il rispettivo girone del Campionato di Terza Categoria – Under 18, che potrà essere organizzato sia in ambito Regionale che Provinciale, **è riservato il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria 2012/2013**, purché non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Terza Categoria, o a Campionato di Categoria superiore, o a Campionato di Attività Mista, Regionale o Provinciale (ossia al quale prendano parte squadre del Campionato Juniores, Regionale o Provinciale, e di Terza Categoria – Under 18).

Al C.R. Campania è, peraltro, riservata, previa valutazione delle relative domande, la facoltà di ammettere al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2012/2013 le società, di Terza Categoria – Under 18, non vincitrici del rispettivo girone, nonché quelle che abbiano partecipato con la prima squadra al Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale) 2011/2012.

f) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria – Under 18 non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

Il C.R. Campania ha disposto congrue incentivazioni economiche a favore delle società che parteciperanno ai Campionati Juniores 2011/2012.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2011/2012, organizzato nell'ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è invero connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato Provinciale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è inoltre stabilito l'esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

g) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle **gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali** (ad esempio, **Terza Categoria – Under 18 a livello provinciale**), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (cfr. Circolare del 10 luglio 1996 della L.N.D., pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 luglio 1996).

i) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER – 18 2011/2012

Il Campionato 2011/2012 di Terza Categoria – Under 18 inizierà sabato 1 / domenica 2 ottobre 2011.

ATTIVITÀ MISTA

I Comitati Regionali hanno facoltà di organizzare Campionati misti (cosiddetta “**Attività Mista**”: Regionale e/o Provinciale), con la partecipazione – nello stesso girone – di *società pure* di Terza Categoria – Under 18 e squadre del Campionato Juniores (Regionale o Provinciale), con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età (cfr., al riguardo, i rispettivi paragrafi *Limiti di partecipazione dei calciatori in reazione all'età*, in ordine al Campionato di Terza Categoria – Under 18, al Campionato Regionale Juniores ed al Campionato Provinciale Juniores).

Per le società che partecipino, con proprie squadre, al Campionato di Terza Categoria, al Campionato di Terza Categoria – Under 18, al Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale) ed al Campionato Juniores “non misto” (Regionale o Provinciale), sarà considerata prima squadra in ordine di priorità: 1) quella di Terza Categoria; 2) quella di Terza Categoria – Under 21; 3) quella di Attività Mista Regionale; 4) quella di Attività Mista Provinciale; 5) quella di Terza Categoria – Under 18 Regionale; 6) quella di Terza Categoria – Under 18 Provinciale.

Alle società di Terza Categoria – Under 18, che partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale), ossia che non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Terza Categoria o di Terza Categoria – Under 21 e che, dunque, siano da considerare *società pure* nel Campionato di Attività Mista, non è riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria 2010/2011.

Al C.R. Campania è, peraltro, riservata – cfr. anche la lettera e) del paragrafo *Campionato di Terza Categoria – Under 18*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – **la facoltà di ammettere al Campionato di Seconda Categoria 2012/2013**, previa valutazione delle relative domande, **le società di Terza Categoria – Under 18**, non vincitrici del rispettivo girone del Campionato medesimo di Terza Categoria – Under 18, nonché quelle che abbiano partecipato con la loro prima squadra al Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale) 2011/2012.

Il Campionato Regionale di Attività Mista sarà eventualmente organizzato nel rispetto di quanto esplicitato in questo C.U., in ordine al Campionato Regionale Juniores (ai paragrafi: Articolazione; Adempimenti economico-finanziari; Limiti di partecipazione dei calciatori; Giorni ed orari di disputa delle gare; Gare sulle isole – Gare in trasferta delle società isolane; Prima giornata del Campionato).

Il Campionato Provinciale di Attività Mista sarà eventualmente organizzato nell'ambito di uno o più **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, nel rispetto di quanto esplicitato in questo C.U., in ordine al Campionato Provinciale Juniores (ai paragrafi richiamati nel precedente capoverso).

Le società di Terza Categoria – Under 18:

■ sono vincolate ad osservare le disposizioni, di cui agli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. (preventiva autorizzazione del C.R. Campania – mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”) per il Campionato di Attività Mista, sia Regionale che Provinciale;

■ non sono legittimate ad utilizzare, nel Campionato Regionale / Provinciale di Attività Mista, alcun calciatore “fuori quota”;

■ sono legittimate, nell'ordine, nell'ipotesi che si classifichino al primo posto nel rispettivo Campionato Regionale di Attività Mista: a) a partecipare alla fase finale regionale; b) all'acquisizione del titolo regionale; c) a partecipare alla fase finale nazionale; d) all'acquisizione del titolo di Campione d'Italia Juniores 2011/2012 per squadre dei Comitati Regionali.

Le squadre “riserve”, che partecipano al Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale), in deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1), N.O.I.F., possono schierare in campo, nelle gare del Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra della stessa società che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

Al Campionato Nazionale Juniores (organizzato dal Comitato Interregionale della L.N.D. sulla base di più gironi), oltre alle società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 2011/2012, possono partecipare – previo parere della Lega di competenza – squadre di società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B, C1 e C2, che ne facciano richiesta. **Le squadre di società aderenti al Comitato Interregionale, fermo restando l'obbligo predetto, non possono prendere parte al Campionato Nazionale “Juniores – Trofeo Dante Berretti” organizzato dalla Lega Professionisti di Serie “C”.**

Al Campionato Nazionale Juniores non possono essere iscritte squadre di società partecipanti ai Campionati Regionali.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Possono partecipare al Campionato Nazionale Juniores i calciatori **NATI DAL 1° GENNAIO 1993 IN POI** e che, comunque, abbiano compiuto il 15 anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di **TRE** calciatori “fuori quota”, dei quali **DUE** nati dal 1° gennaio 1992 in poi ed **UNO** senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato Nazionale Juniores) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Nazionale Juniores), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da questo Comitato Regionale, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo della L.N.D. I relativi gironi dovranno essere composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

Al Campionato Regionale Juniores sono iscritte di ufficio le squadre di società che partecipano al Campionato di Eccellenza ed al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2011/2012. Tuttavia, fermo restando l'obbligo di partecipazione al Campionato Juniores, alle squadre di società di Eccellenza e Promozione è riservata la facoltà di poter richiedere – in alternativa a quella al Campionato Regionale Juniores, o di Attività Mista – la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores, previo parere favorevole del Presidente del C.R. Campania.

Previa delibera del C.D. del Comitato Regionale competente possono essere inoltre iscritte, a domanda, le società partecipanti al Comitato Nazionale Dilettanti aventi sede nelle isole.

Inoltre, a completamento dell'organico, il Comitato Regionale iscriverà al Campionato Regionale Juniores – previa domanda di ammissione – anche le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Prima Categoria (che prevede l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile della L.N.D., ovvero, in alternativa, al Campionato Allievi o Giovanissimi nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico della L.N.D.), nonché – previa domanda di ammissione, approvata a seguito della valutazione dei requisiti – le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria – Under 21 e Terza Categoria – Under 18.

Alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores" (Regionale o Provinciale), verrà addebitata, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato, la somma di seguito indicata:

- importo di € 5000,00 (per le società di Eccellenza);
- importo di € 4000,00 (per le società di Promozione).

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);**
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 770,00
Spese organizzative	€ 200,00
Costi assicurativi	€ 380,00 (*)
TOTALE	€ 1350,00

(*) Entro il 31 novembre 2010 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma (che è già compresa nell'iscrizione delle società ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione), dovrà essere effettuato dalle società richiedenti (non aventi obbligo di parteciparvi), a pena di nullità della domanda, contestualmente ad essa, mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 2011/2012 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

Le domande delle società non aventi diritto (ossia di quelle non aventi titolo a partecipare ai Campionati di Eccellenza e Promozione) non saranno prese in considerazione se non corredate dal versamento, come sopra indicato.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2011/2012, organizzato nell'ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato Provinciale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è inoltre stabilito l'esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Possono partecipare al Campionato Regionale Juniores i calciatori **NATI DAL 1° GENNAIO 1993 IN POI** e che, comunque, abbiano compiuto il 15 anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato Regionale Juniores 2011/2012 è consentito impiegare fino ad un massimo di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1992 in poi.

L'inosservanza della predetta disposizione, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Regionale Juniores) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" del Regionale Juniores), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna).

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).

Le gare in notturna sono consentite, anche in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 19.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate dal C.R. Campania richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

e) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 2011/2012

Il Campionato Regionale Juniores 2011/2012 inizierà sabato 1 / domenica 2 ottobre 2011.

f) CAMPIONE REGIONALE JUNIORES O DI ATTIVITÀ MISTA

Il C.R. Campania ha disposto che la società vincitrice del titolo regionale del Campionato Juniores o di Attività Mista 2010/2011 sarà autorizzata a disputare le gare del Campionato medesimo con magliette su cui è applicato il "logo" del Comitato Regionale Campania – L.N.D.

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascuna **Delegazione Provinciale e/o Distrettuale**, sulla base delle modalità annualmente deliberate dal Consiglio Direttivo della L.N.D. I relativi gironi dovranno essere composti da un numero minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

Al Campionato Provinciale Juniores saranno iscritte d'ufficio le società di Eccellenza e Promozione che ne abbiano fatto richiesta (in alternativa al Campionato Nazionale, o Regionale Juniores). **Inoltre, a completamento dell'organico, il Comitato Regionale iscriverà al Campionato Regionale Juniores – previa domanda di ammissione – anche le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Prima Categoria (che prevede l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile della L.N.D., ovvero, in alternativa, al Campionato Allievi o Giovanissimi nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico), nonché – previa domanda di ammissione, approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, a seguito della valutazione dei requisiti – le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria – Under 21 e Terza Categoria – Under 18.**

Alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores" (Regionale o Provinciale), verrà addebitata, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato, la somma di seguito indicata:

- importo di € 5000,00 (per le società di Eccellenza);
- importo di € 4000,00 (per le società di Promozione).

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Juniores entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 575,00
Spese organizzative	€ 395,00
Costi assicurativi	€ 380,00 (*)
TOTALE	€ 1350,00

(*) Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma (che è già compresa nell'iscrizione delle società al Campionato Regionale di Eccellenza e Promozione), dovrà essere effettuato dalle società richiedenti, a pena di nullità della domanda, contestualmente ad essa, mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 2011/2012 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI "SQUADRE RISERVE") DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

Le domande delle società non aventi diritto (ossia di quelle non aventi titolo a partecipare ai Campionati di Eccellenza e Promozione) non saranno prese in considerazione se non corredate dal versamento, come sopra indicato.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2011/2012, organizzato nell'ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato Provinciale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è inoltre stabilito l'esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

Tenuto conto dell'obbligo delle società dei Campionati di Eccellenza e Promozione di partecipare al Campionato Juniores, al fine di evitare una potenziale, rilevante lesione ai loro interessi sportivi ed economici (che deriverebbe a loro carico dalla mancata organizzazione del Campionato Provinciale Juniores), la data di chiusura delle iscrizioni al Campionato Provinciale Juniores, come innanzi indicata, è assolutamente **improrogabile**.

Nell'ipotesi di mancato conseguimento del numero minimo, che consenta la composizione di almeno un girone provinciale, non potrà comunque essere concessa deroga alcuna in ordine all'appartenenza territoriale (nel rispetto dei Comuni nei quali insistano le loro sedi sociali e federali) delle società iscritte, che saranno, di conseguenza, registrate d'ufficio nell'organico del Campionato Regionale Juniores 2011/2012, previo tempestivo avviso sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

Le società iscritte d'ufficio al Campionato Regionale Juniores potranno, entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione del relativo C.U., far pervenire al C.R. Campania la loro eventuale dichiarazione scritta di rinuncia al Campionato Regionale Juniores.

Tale dichiarazione di rinuncia non ha comunque effetto di esonero dall'obbligatorietà di partecipazione al Campionato Juniores 2011/2012, prescritta per le società dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Possono partecipare al Campionato Provinciale Juniores i calciatori **nati dal 1° gennaio 1993 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale - per i calciatori "giovani").

L'inosservanza delle predette disposizioni, previo reclamo di parte, sarà punita con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

Possono essere impiegati in ciascuna gara fino ad un numero massimo quattro calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 1992 in poi.

L'inosservanza della predetta disposizione, previo reclamo di parte, sarà punita con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo della loro attività, **alle società di Terza Categoria – Under 18 partecipanti al Campionato Provinciale Juniores non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota"**.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Provinciale Juniores) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" del Provinciale Juniores), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna).

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 19.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate dalla competente Delegazione Provinciale richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

e) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare organizzate dalle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali** (ad esempio, del **Campionato Provinciale Juniores**), in ciascuna squadra, possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., stagione sportiva 2011/2012).

f) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 2011/2012

Il Campionato Provinciale Juniores 2011/2012 inizierà sabato 10 / domenica 11 settembre 2011.

COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2011/2012, la XLVI^a edizione della Coppa Italia Dilettanti, riservata alle società del Campionato Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, **con partecipazione obbligatoria, come dal C.U. n. 2 dell'8 maggio 1997 della L.N.D.**

L'edizione 2011 della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale – sarà intitolata, con delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Campania, alla memoria di un personaggio distintosi nell'attività sportiva.

Alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 parteciperà, comunque, una società di Eccellenza:

a) quella vincitrice la fase regionale;

b) quella perdente la finale regionale con una società del Campionato di Promozione;

c) nell'ipotesi che la gara di finale regionale sia disputata da due società di Promozione, la società di Eccellenza vincente l'apposito spareggio fra le società eliminate nelle due gare di semifinale regionale;

d) l'eventuale unica società di Eccellenza rimasta tra le quattro semifinaliste;

e) e così via.

Le modalità di qualificazione, in caso di situazioni diverse da quelle in precedenza indicate, saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale relativo al Regolamento della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012.

Si preannuncia fin d'ora che, a prescindere dall'area geografica delle due società finaliste, la gara di finale della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, sarà disputata allo stadio allo stadio "Arechi" di Salerno o, in alternativa, allo stadio "San Paolo" di Napoli. Nell'esclusiva ipotesi di indisponibilità di uno degli stadi innanzi indicati, sarà disputata su altro impianto sportivo, individuato a scelta insindacabile del C.R. Campania.

Il Comitato Regionale Campania dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, **entro e non oltre il 6 febbraio 2012**, il nominativo della società di Eccellenza, che si sarà qualificata per la fase nazionale di Coppa Italia.

La società di Eccellenza, che risulterà vincitrice della fase nazionale, incontrerà, nella gara di finalissima, valida per l'aggiudicazione della Coppa Italia Dilettanti, la squadra finalista del Comitato per l'Attività Interregionale.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole società di Eccellenza, e della gara di finalissima, sono specificate sul Comunicato Ufficiale n. 4 di oggi, 1° luglio della L.N.D.: "Regolamento di Coppa Italia", pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

- PREMI:

per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

- alla società vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012:

- a) Coppa Italia Dilettanti
- b) 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici della squadra;

- alla società finalista di Coppa Italia del Comitato Interregionale ed alla società di Eccellenza, finalista della fase nazionale:

- a) Trofeo Campione Nazionale di Coppa Italia per ciascuna delle due società;
- b) 25 medaglie per ciascuna delle due società, da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di

ognuna;

- alle 19 società Campioni Regionali di Coppa Italia:

- a) Trofeo Campione Regionale di Coppa Italia;
- b) 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

Il C.R. Campania pubblicherà le modalità, il Regolamento ed il calendario della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti su un successivo Comunicato Ufficiale.

La squadra di Eccellenza Regionale, vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 – fase nazionale –, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, 5° cpv., N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2012/2013.

Qualora la squadra vincente la Coppa Italia Dilettanti avesse acquisito il diritto alla partecipazione al Campionato di categoria superiore, il titolo sportivo per chiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2012/2013 sarà riservato all'altra finalista di Coppa Italia.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2012/2013 sarà riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse assegnazioni:

- a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.
- In tutte le ipotesi sopra previste il diritto all'ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto se la società interessata pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2011/2012, retroceda al Campionato di Promozione 2012/2013.

Qualora una società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2012/2013 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti 2011/2012, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza 2011/2012 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la società terza classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di *play-off* per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i *play-off* per la determinazione di tale posizione, la società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei *play-off* e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai *play-off* stessi.

Il Regolamento, i gironi ed il calendario della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 saranno pubblicati su un successivo C.U.

a) ORARIO DELLE GARE IN NOTTURNA

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 19.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

b) PRIMO TURNO DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2011/2012

A seguito della facoltà concessa dalla L.N.D., il primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 si disputerà sabato 3 / domenica 4 settembre – mercoledì 7 / giovedì 8 settembre – mercoledì 14 / giovedì 15 settembre 2011.

COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA

Alla competizione sono iscritte le società partecipanti al Campionato Regionale di Prima Categoria 2011/2012 organizzato dal Comitato Regionale Campania della L.N.D.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento, che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA

Alla competizione sono iscritte le società partecipanti al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2011/2012 organizzato dal Comitato Regionale Campania della L.N.D.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento, che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

ATTIVITÀ AMATORI

a) ARTICOLAZIONE

L'Attività Amatori è organizzata sulla base di uno o più gironi, determinati dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania.

b) REGOLAMENTO E TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

Sarà pubblicato su un successivo Comunicato Ufficiale.

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione all'Attività Amatori entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 29 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 385,00
Spese organizzative	€ 300,00
Spese direzioni gare	€ 1115,00 (*)
TOTALE	€ 1800,00 (**)

(*) Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

(**) Per le società nuove affiliate 2011/2012 per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 55,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ATTIVITÀ AMATORI (le iscrizioni al quale sono comunque aperte, con inizio da giovedì 1° luglio), SARÀ COMUNICATO SU UN PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ATTIVITÀ AMATORI 2011/2012 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ATTIVITÀ AMATORI 2011/2012 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare all'Attività Amatori i calciatori che alla data del 1° ottobre 2011 abbiano compiuto anagraficamente il venticinquesimo anno di età. Gli eventuali calciatori "fuori-quota", la cui partecipazione è consentita esclusivamente in ordine alle gare della fase regionale, dovranno aver anagraficamente compiuto, alla stessa data del 1° ottobre 2011, il ventunesimo anno d'età.

È consentita la partecipazione dei calciatori tesserati con altre società della L.N.D., nei limiti e con le modalità di cui al cennato Regolamento e nel rispetto delle prescrizioni relative ai NULLA-OSTA.

L'inosservanza delle limitazioni di cui sopra comporterà, per le società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 17 del C.G.S. (perdita della gara).

Le società sono tenute ad indicare, nella "distinta di gara", che consegneranno all'arbitro prima della gara, la data di nascita (giorno, mese ed anno) dei singoli calciatori in distinta.

CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

La regolamentazione dell'attività nazionale 2011/2012 di competenza della Divisione Calcio Femminile sarà pubblicata su un successivo Comunicato Ufficiale della L.N.D., sulla base a quanto verrà determinato in materia dal Commissario Straordinario della Divisione medesima.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE

a) ARTICOLAZIONE

Il Comitato Regionale Campania organizza il Campionato Regionale di Calcio Femminile Serie "C" ed i Campionati Provinciali di Calcio Femminile Serie "D", secondo le modalità stabilite dalla L.N.D.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di Serie "C" ed ai Campionati Provinciali di Calcio Femminile Serie "D" entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE "C"

Tassa iscrizione	€ 660,00
Spese organizzative	€ 155,00
Costi assicurativi	€ 85,00 (*)
Tassa di associazione	€ <u>250,00</u>
TOTALE	€ 1150,00 (**)

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SERIE "D"

Tassa iscrizione	€ 275,00
Spese organizzative	€ 155,00
Costi assicurativi	€ 470,00 (*)
Tassa di associazione	€ <u>250,00</u>
TOTALE	€ 1150,00 (**)

(*) Entro il 31 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

(**) Per le società nuove affiliate 2011/2012 per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 55,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI: REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE SERIE C E PROVINCIALE DI CALCIO FEMMINILE SERIE D 2011/2012 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI: REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE SERIE C E PROVINCIALE DI CALCIO FEMMINILE SERIE D ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

In ordine al Campionato Provinciale di Serie "D" 2011/2012, nell'ipotesi di mancato conseguimento del numero minimo, che consenta la composizione di almeno un girone per ogni singola provincia, non potrà comunque essere concessa deroga alcuna in ordine all'appartenenza territoriale (nel rispetto dei Comuni nei quali insistano le loro sedi sociali e federali) delle società iscritte, che saranno, di conseguenza, registrate d'ufficio nell'organico del Campionato Regionale di Calcio Femminile di Serie "C" 2011/2012, previo tempestivo avviso sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

Le società iscritte d'ufficio al Campionato Regionale di Calcio Femminile di Serie "C" 2011/2012 potranno, entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione del relativo C.U., far pervenire al C.R. Campania la loro eventuale dichiarazione scritta di rinuncia al Campionato Regionale di Calcio Femminile di Serie "C".

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI DI SESSO FEMMINILE ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ

I calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il **QUATTORDICESIMO** anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, previa autorizzazione del Comitato Regionale, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

d) SOSTITUZIONI DELLE CALCIATRICI

In ciascuna squadra possono essere sostituite fino ad un massimo di **cinque calciatrici** indipendentemente dal ruolo ricoperto (Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2008/2009).

e) AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 2012/2013

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B" della stagione sportiva 2012/2013 **le 19 società prime classificate** nei rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2011/2012.

f) ATTIVITÀ GIOVANILE

Le società partecipanti ai Campionati di Calcio Femminile organizzati dai Comitati Regionali e Provinciali possono partecipare con proprie squadre al Torneo Giovani Calciatrici, nell'ambito della L.N.D., nonché – con l'osservanza delle disposizioni delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo – ai Campionati organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico.

f) ISTITUZIONE SCUOLA CALCIO FEMMINILE

Alle società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

g) CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES

È data facoltà a ciascun Comitato Regionale di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

COPPA ITALIA DI CALCIO FEMMINILE

La regolamentazione della fase nazionale 2011/2012 di Coppa Italia Femminile, di competenza della Divisione Calcio Femminile sarà pubblicata su un successivo Comunicato Ufficiale della L.N.D., sulla base a quanto verrà determinato in materia dal Commissario Straordinario della Divisione medesima.

Il C.R. Campania pubblicherà le modalità, il Regolamento ed il calendario della fase regionale della Coppa Campania di Calcio Femminile su un successivo Comunicato Ufficiale.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE

Alla competizione sono iscritte le società partecipanti ai Campionati Femminili organizzati dal Comitato Regionale Campania della L.N.D.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento, che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Per la stagione sportiva 2011/2012, la Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

- Serie A con un girone a 14 squadre
- Serie A2 con due gironi da 14 squadre
- Serie B con 6 gironi da 14 squadre ciascuno
- Serie A Femminile con 2 gironi da 12 squadre ciascuno

1) CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie A della stagione sportiva 2011/2012:

- le società che hanno acquisito tale diritto al termine della stagione sportiva 2010/2011;
- le società promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della stagione sportiva 2010/2011;
- le società che hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di *play-off* e di *play-out* disputate al termine della stagione sportiva 2010/2011.

2) CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie A2 della stagione sportiva 2011/2012:

- le società che hanno acquisito tale diritto al termine della stagione sportiva 2010/2011;
- le società promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della stagione sportiva 2010/2011;
- le società che hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di *play-off* e di *play-out* disputate al termine della stagione sportiva 2010/2011.

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE B

Per opportuna cognizione delle società del C.R. Campania, si sintetizzano, di seguito, le informazioni essenziali in ordine ad esso.

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2011/2012 è articolato su sei gironi da quattordici squadre ciascuno.

b) RETROCESSIONI AI CAMPIONATI REGIONALI 2011/2012

Al termine della stagione sportiva 2011/2012 retrocederanno ai Campionati Regionali complessivamente **ventiquattro** squadre. Le **modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.**

c) ATTIVITÀ MINORE (CAMPIONATO NAZIONALE “UNDER 21”)

Alle società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato “Under 21” di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal **1° gennaio 1990 in poi** regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 alla data del 3 febbraio 2011, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2011, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell e condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F

Alle società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, **verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.**

Nelle gare del Campionato Under 21, comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 60% (sessanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 febbraio 2011, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia. Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma (60% sessanta per cento di calciatori italiani, nati e residenti in Italia che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia), nelle stesse gare possono essere impiegati due calciatori italiani, nati in Italia successivamente al 31 dicembre 1987, residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia e che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012 e/o con decorrenza dal tesseramento precedente al 9 febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.

d) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Le società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un'attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (**Giovanissimi/Allievi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque e/o Centro di Base di Calcio a Cinque**), con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1993 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno. Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori “fuori quota”.

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Con decorrenza dalla corrente stagione sportiva 2011/2012, la Divisione Calcio a Cinque organizza il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile Serie A, che sarà articolato in due gironi di dodici squadre ciascuno e che prevede *play-off* e *play-out*.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Serie A le società che hanno acquisito tale diritto nel rispetto delle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

a) adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie "A" secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2011/2012, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale;

- non presentino una fidejussione bancaria con scadenza al 31 luglio 2012, a prima richiesta e senza escussione del debitore principale, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

b) Retrocessioni nei Campionati Regionali

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2011-2012 potranno retrocedere nei Campionati Regionali Femminili, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici.

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 Febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, Comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data dell'8 Febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento successiva all'8 Febbraio 2012 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici italiane, nate in Italia e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2012, almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso del numero delle calciatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'arbitro prima della gara stessa.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

d) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre, le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A CINQUE

ARTICOLAZIONE

Il Comitato Regionale Campania organizza i Campionati Regionali e Provinciali: **Calcio a 5 Serie "C1"; Calcio a 5 Serie "C2"; Calcio a 5 Serie "D"; Calcio a 5 Femminile Serie C (ex"A"); Calcio a 5 Femminile Serie D (ex"B"); Calcio a 5 "Under 18" Maschile; Calcio a 5 "Under 18" Femminile; Calcio a 5 Juniores Maschile, Calcio a 5 Juniores Femminile e Calcio a 5 Juniores Femminile – Scuole**, secondo le modalità stabilite dalla L.N.D.

In allegato al presente C.U. sono pubblicati gli organici delle società aventi diritto all'iscrizione ai Campionati innanzi citati, con esclusione di quelli di Calcio a 5 "Under 18" e Juniores, sia maschile, sia femminile.

Su un successivo Comunicato Ufficiale saranno pubblicate le modalità, gli adempimenti economico-finanziari, l'attività giovanile e minore nell'ambito del C.R. Campania e le informazioni relative alla Coppa Italia di Calcio a Cinque – fase regionale – ed all'attività delle rappresentative, nonché ai criteri di ammissione ai Campionati Regionali di Serie C1, di Serie C2 e di Calcio a 5 Femminile Serie C1 (ex "A") 2011/2012, peraltro, conformi a quelli delle precedenti stagioni sportive.

COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2011/2012 la Coppa Italia di Calcio a Cinque per società di Serie "A, A2, B ed Under "21" cui sono iscritte d'ufficio le società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali.

La fase nazionale riservata alle società vincitrici la fase regionale della Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Comitato Regionale Campania dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, **entro giovedì 5 gennaio 2012**, il nominativo della società qualificata per la fase nazionale di Coppa Italia.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Qualora i Comitati Regionali organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra società partecipanti ai Campionati Regionali di Serie C1 e Serie C2, alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque parteciperà la società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nell'ipotesi in cui la società vincente la fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B, tale diritto non verrà assegnato ad alcuna società.

Il diritto all'ammissione al Campionato Nazionale Serie B non viene riconosciuto qualora la società interessata, pur partecipando al Campionato di C1, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2011/2012 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società terza classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

La società vincitrice della predetta fase nazionale riservata alle vincitrici della fase regionale di Coppa Italia acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2012/2013.

Il C.R. Campania pubblicherà le modalità, il Regolamento ed il calendario della fase regionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque su un successivo Comunicato Ufficiale.

ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTATIVA DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2011/2012, una serie di incontri e di Tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

Si fa riserva di rendere noto il relativo calendario con successiva pubblicazione.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa società, è data facoltà ai Comitati e alle Divisioni di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, **ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.**

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2011/2012, la 51ª edizione del "Torneo delle Regioni" riservato alle Rappresentative Regionali, secondo criteri e modalità – sia di carattere tecnico che di carattere amministrativo – che formeranno oggetto di apposito comunicato ufficiale. **La manifestazione si terrà in concentrazione unica per tutte le discipline sportive e le categorie interessate, nel periodo di Pasqua 2012.**

Tenuto conto della cadenza biennale della U.E.F.A. Regions' Cup, la Rappresentante dell'Italia alla suddetta manifestazione europea verrà individuata all'esito della **gara unica di spareggio tra le vincenti della 51ª e 52ª edizione del Torneo delle Regioni**. In base a quanto stabilito sul **Comunicato Ufficiale n. 1**, pubblicato dalla L.N.D., il 1° luglio 2010, la gara di spareggio per determinare la Rappresentante italiana all'edizione della Regions' Cup relativa al biennio 2011-2013 sarà disputata in gara unica – campo neutro – fra le Rappresentative del Comitato Regionale Abruzzo e del Comitato Regionale Veneto, rispettivamente vincenti delle edizioni 49ª e 50ª del Torneo delle Regioni.

ATTIVITÀ DELLA NAZIONALE MILITARE

La **Nazionale Militare Italiana** è composta esclusivamente da **calciatori tesserati con società dilettantistiche** e svolge, con cadenza mensile, stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione al Campionato Mondiale, programmato ogni due anni.

Le società della L.N.D. sono tenute a mettere a disposizione i propri tesserati in caso di convocazione nella Nazionale Militare Italiana per le predette attività.

BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

La Lega Nazionale Dilettanti, **per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi dell'art. 33 bis, del Regolamento della stessa**, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2012, Campionati Nazionali e Tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all'attività internazionale riferita a tale disciplina sportiva, attraverso l'allestimento di una Rappresentativa Nazionale.

ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE BEACH SOCCER

La Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League, programmati ogni anno.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati e alle Divisioni di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. **Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.**

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2011/2012

CAMPIONATI 2011/2012: QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell'ambito del C.R. Campania medesimo, **ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l'impianto sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un quantitativo di biglietti pari almeno al 10% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 50 biglietti)**. Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per l'Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con l'applicazione delle conseguenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ogni indicazione di questo C.R. Campania è, ovviamente, subordinata alle disposizioni degli Organi tutori dell'Ordine Pubblico.

COMUNICAZIONE DEL SALDO DELL'ESTRATTO CONTO 2010/2011 DELLE SOCIETÀ

L'importo risultante quale saldo (attivo o passivo), in ordine alla stagione sportiva 2010/2011, è stato informalmente comunicato a tutte le società che ne abbiano fatto richiesta a partire dalla data odierna.

Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line (consultare la guida iscrizioni on-line pubblicata anche in allegato al presente Comunicato Ufficiale).

Dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, scaricabile la documentazione per l'iscrizione ai Campionati 2011/2012.

Il presente Comunicato Ufficiale n. 1 è consultabile sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo www.figc-campania.it)

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi più che decennale, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2011/2012.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con assicurata postale A.R., di assegno circolare non trasferibile, intestato alla società ed al suo ultimo legale rappresentante, con comunicazione in copia al recapito postale della società ed, eventualmente, ai componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo della stessa società medesima.

È doveroso sottolineare all'attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l'esonero dalle spese arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest'anno non sono stati erogati.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2011/2012

Le società di Eccellenza e Promozione utilizzeranno la procedura on-line e consegneranno, nei termini prescritti per la scadenza delle rispettive iscrizioni, la documentazione ottenuta al C.R. Campania per la ratifica dell'iscrizione. **Allegheranno, altresì, alla documentazione anche l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores (obbligatorio per le società di Eccellenza e Promozione).**

Per le società degli altri Campionati, si riepiloga, di seguito, la documentazione (**disponibile sul sito internet alla voce "modulistica"**) che ogni singola società dovrà presentare, **a mano**, come più volte ribadito all'atto dell'iscrizione al Campionato 2011/2012 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta *privacy*):

- **attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare**, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;

- **dichiarazione del titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori**;

- **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;

- **modello di censimento dei dirigenti della società**, debitamente compilato, nonché timbrato e firmato in originale, **con l'indicazione esatta (previa compilazione, eseguita possibilmente a macchina) dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, nonché indirizzo)**. Gli indicati dati sono, invero, indispensabili ai fini della registrazione informatizzata dei censimenti delle società, che rappresenta uno dei presupposti indispensabili, al fine della predisposizione computerizzata dal Comunicato Ufficiale per la corrente stagione sportiva, a sua volta collegata a tutti i servizi informatici del Comitato, della L.N.D. e della F.I.G.C.;
- **elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società**, debitamente compilato, nonché timbrato e firmato in originale (questo modello dovrà essere allegato anche nelle fasi successive all'iscrizione al Campionato, in ogni circostanza di modifica della composizione del Consiglio Direttivo della società, deliberata dall'Assemblea dei soci). Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All'obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;
- **elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società con l'indicazione esatta (previa compilazione eseguita possibilmente a macchina) dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, numero telefonico)**, debitamente compilato in ogni sua parte, nonché timbrato e firmato in originale dal Presidente della società;
- **"foglio notizie" (modello A)**, debitamente compilato, nonché timbrato e firmato in originale. **Nel loro medesimo interesse, nonché nel rispetto delle esigenze operative del Comitato, le società sono invitate a fornire recapiti telefonici agevolmente contattabili, indirizzo di posta elettronica e sito internet** (si veda, al proposito, il paragrafo *Variazioni campi ed orari...*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale, con particolare riferimento al valore di comunicazione ufficiale, conferito al **fonogramma trasmesso per via telefono**);
- **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;
- **assegno circolare, non trasferibile, dell'importo relativo all'iscrizione, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo** ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA";
- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società;**
- **art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;**
- **art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.**

**TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (LEGISLAZIONE SULLA COSIDDETTA PRIVACY):
LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675 E DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N.135**

In calce ai modelli predisposti dal C.R. Campania per l'indicazione, da parte delle società che presentano la propria iscrizione al rispettivo Campionato di competenza, dei dati relativi ai dirigenti, collaboratori, tecnici e soci, è stata prevista l'espressa dichiarazione, che sarà eventualmente sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante della società, se consenziente alla richiesta autorizzazione, che il C.R. Campania sia autorizzato a *trattare* tutti i dati (non esclusi quelli dei calciatori tesserati) per motivi statistici e comunque inerenti l'attività del C.R. Campania (anche ai fini promozionali e diffusionali, nonché mediante la predisposizione di apposite pubblicazioni, annuari, opuscoli, manuali *et similia*).

La formula dell'autorizzazione è stata dedotta dal testo delle decisioni del Garante della *privacy*: "In ordine alla richiesta di utilizzazione dei miei dati personali, nonché di quelli di tutti i tesserati (dirigenti, collaboratori, tecnici ed atleti) della società che rappresento, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, consento al loro trattamento, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari".

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (art.22/bis – N.O.I.F.)

Si riportano di seguito le disposizioni regolamentari dell'art. 22/bis – N.O.I.F.:

1. - Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O. I.F) e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti previsti dalle seguenti leggi :

- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (Legge 16.3.1942, n. 267).
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento altrui (Legge 20.2.1958, n. 75).
- Disposizioni contro la mafia (legge 31.5.1965, n. 575).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (Legge 25.1.1982, n. 17).
- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (Legge 13.12.1989, n. 401).
- Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale (Legge 19.3.1990, n. 55).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- Violazione di obblighi incombenti agli amministratori di S.p.A. e S.r.l. (art. 2630 c.c.).
- Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie (art. 2630 bis c.c.).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per atto d'ufficio), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore) e 322 (istigazione alla corruzione) c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (artt. 453 – 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio (artt. 624 – 648 ter c.p.).
- Delitti associativi, di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C.

3. Restano sospesi dalla carica di dirigente di società o di associazione e dall'incarico di collaboratore nella gestione delle stesse coloro che vengano condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dalle leggi indicate al comma precedente. La sospensione permane sino a successiva sentenza assolutoria.

4. Restano, altresì, sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Legge 27.12.1956, n. 575) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.

5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla rimessione in libertà.

6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione e deve avere sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I soggetti innanzi indicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente.

Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione della sentenza di condanna, anche non definitiva, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico ed il loro tesseramento viene revocato.

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEFONICO NEGLI ORARI DELLE GARE

SERVIZIO DI PREVENZIONE DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI

Anche per la corrente stagione sportiva sarà attivato, presso il C.R. Campania, il **servizio di collegamento telefonico negli orari delle gare**, per le società partecipanti ai Campionati Regionali (Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Attività Mista, Calcio Femminile a Undici, Calcio a Cinque / Serie C 1, Calcio a Cinque / Serie C 2, Calcio a Cinque Serie D, Calcio a Cinque Juniores, Calcio a Cinque Femminile A, Calcio a Cinque Femminile B e Calcio a Cinque Juniores Femminile).

Il servizio sarà attivo, sulle utenze telefoniche del C.R. Campania, ogni giorno (anche feriale ed infrasettimanale) nel quale si disputeranno gare ufficiali (con eccezione, dunque, delle settimane di interruzione dell'attività), dal primo orario d'inizio delle gare (di domenica, dalle ore 8.30), fino ad un'ora dopo l'inizio ufficiale delle gare in programma ad orario federale.

Per ogni eventuale evenienza, sarà attivo anche il servizio fax (in entrata ed in uscita), anche su informale richiesta telefonica.

Il servizio è relativo, in via specifica, a quanto di seguito indicato:

- alla prevenzione – anche in sostituzione del **SERVIZIO PRONTO A.I.A.**, attivo nelle precedenti stagioni sportive – mediante interventi immediati, di assenze o ritardi dei direttori di gara e/o degli assistenti dell'arbitro (per i Campionati di Eccellenza e Promozione) e/o del secondo arbitro (per il Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1);
- agli aspetti organizzativi (a titolo esemplificativo: disposizione di gara a porte chiuse, comunicata dagli Organi dell'ordine pubblico nella serata di sabato, o nella mattinata della domenica).

Il servizio in argomento è finalizzato esclusivamente (senza, dunque, alcuna possibilità di altro scopo, od obiettivo) a consentire alle società di comunicare, in via diretta e con assoluta sollecitudine, con gli uffici del C.R. Campania, ad esempio per **evitare la mancata disputa di gare ufficiali**, anche in relazione a fatti, od eventi, imprevisti od imprevedibili, che – senza l'attivazione del servizio in argomento – comporterebbero inevitabilmente la predetta, mancata disputa.

Sarà indispensabile, in via assoluta, la collaborazione dei dirigenti – sia delle società ospitanti, sia di quelle ospitate –, al fine di un'efficace realizzazione del servizio di collegamento telefonico.

Esso si articolerà come segue:

- 1) i Campionati di riferimento sono quelli innanzi indicati;
- 2) potrà essere contattata una qualsiasi delle utenze telefoniche del Comitato, anche per la segnalazione dell'assenza, o del ritardo, del direttore di gara e/o degli assistenti dell'arbitro (per i Campionati di Eccellenza e Promozione) e/o del secondo arbitro (per il Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1);
- 3) per le segnalazioni, di cui al precedente n. 2), il Comitato potrà essere contattato **venticinque minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara**;
- 4) **non è assolutamente consentito utilizzare il servizio di collegamento telefonico in argomento per motivi che non siano connessi all'utilità diretta ed immediata delle società, in riferimento alle gare in programma nello stesso giorno.**

Con il **servizio di collegamento telefonico domenicale**, il C.R. Campania è certo di aver corrisposto ad una rilevante esigenza ed aspettativa delle società.

RICHIESTE DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE **RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE**

Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande (l'orario di scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno):

ECCELLENZA	14 LUGLIO 2011
PROMOZIONE	21 LUGLIO 2011
PRIMA CATEGORIA	15 SETTEMBRE 2011
SECONDA CATEGORIA	22 SETTEMBRE 2011
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	14 LUGLIO 2011
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	21 LUGLIO 2011
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	22 SETTEMBRE 2011

Nelle date rispettivamente indicate scade il termine sia per la presentazione delle domande di ammissione / riammissione alla categoria superiore (come dai criteri e modalità, di cui a questo Comunicato Ufficiale), sia per quelle delle domande di partecipazione alla categoria inferiore.

A tale ultimo riguardo, si sottolinea che:

- la conservazione del vincolo dei calciatori deve essere espressamente richiesta nella domanda di partecipazione alla categoria inferiore;
- presupposto imprescindibile per la conservazione del vincolo dei calciatori tesserati è, oltre ad un'adeguata motivazione dell'istanza, la richiesta di partecipazione ad una categoria, che risulti immediatamente inferiore, rispetto a quella alla quale la società istante avrebbe diritto di prendere parte;
- la società che rinunci al Campionato di competenza incorre in uno dei motivi di preclusione assoluta all'ammissione / riammissione alla categoria superiore per il quadriennio di riferimento come dalla lettera F), n. 6 dei relativi *Criteri*, pubblicati su questo Comunicato Ufficiale.

Le domande di partecipazione a quella inferiore, debitamente motivate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate in originale, e pervenire a questo C.R. entro i rispettivi termini, come sopra indicati.

Per le domande di ammissione / riammissione si rimanda allo specifico paragrafo, pubblicato sul presente C.U.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2011/2012:

01	ECCELLENZA	10 – 11 SETTEMBRE 2011
02	PROMOZIONE	10 – 11 SETTEMBRE 2011
03	PRIMA CATEGORIA	8 – 9 OTTOBRE 2011
04	SECONDA CATEGORIA	22 – 23 OTTOBRE 2011
05	JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011
06	TERZA CATEGORIA – UNDER 21	5 – 6 NOVEMBRE 2011
07	TERZA CATEGORIA – UNDER 20	5 – 6 – 7 NOVEMBRE 2011
08	TERZA CATEGORIA – UNDER 18	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011
09	TERZA CATEGORIA	5 – 6 NOVEMBRE 2011
10	JUNIORES PROVINCIALE	10 – 11 – 12 SETTEMBRE 2011
11	COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	3 – 4 SETTEMBRE 2011
12	CALCIO FEMMINILE	5 – 6 NOVEMBRE 2011
13	COPPA CAMPANIA FEMMINILE	1 – 2 OTTOBRE 2011
14	ATTIVITÀ AMATORI	5 NOVEMBRE 2011

Le date di inizio dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, Coppa Italia di Calcio a Cinque, Calcio a Cinque Femminile e Calcio a Cinque Juniores (Maschile e Femminile) saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 2 di domani, sabato 2 luglio, di questo C.R.

SCUOLA DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI

Nell'ambito della *Scuola di formazione per Dirigenti Sportivi*, come per la scorsa stagione sportiva, nonché per gli anni sportivi precedenti, anche per il 2011/2012 il C.R. Campania organizzerà *Corsi per Dirigenti Sportivi*.

In considerazione del notevolissimo successo dell'iniziativa (attestato dalla sempre più massiccia e considerevole partecipazione ai quattro *Corsi* della stagione sportiva 2010/2011, tenutisi presso l'Università degli Studi di Napoli, di Benevento e di Salerno e presso il Salone del C.O.N.I. di Caserta), sono stati programmati, anche per la stagione sportiva appena iniziata, ancora **quattro Corsi**.

Essi si terranno di nuovo presso le innanzi indicate sedi, a copertura dell'intero territorio regionale (l'Università degli Studi di Salerno è, notoriamente, ubicata a media distanza tra Salerno ed Avellino).

Peraltro, a richiesta di almeno quindici società per ogni singolo Corso – formalizzata anche a mezzo fax, con timbro e firma dei rispettivi Presidenti e con la precisa indicazione della sede proposta per il Corso (senza oneri economici, né per il Comitato, né per le società ospitanti) – saranno indetti Corsi zonal.

La quota di partecipazione sarà ancora contenuta nel limite di € 52,00=(cinquantadue/00), con possibilità di addebito sul conto della società di appartenenza (previa dichiarazione sottoscritta dal Presidente della stessa), anche per le società del Settore Giovanile e Scolastico, nonché della Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Gli iscritti di sesso femminile saranno esentati, anche per questo nuovo anno sportivo, dalla quota di partecipazione.

Ai *Corsi*, articolati in almeno dieci giorni di relazioni (ciascuno di tre ore, ridotte a cinquanta minuti ognuna), saranno ammessi, in qualità di uditori, gli studenti di tutte le Facoltà delle rispettive Università.

Il Regolamento Ufficiale aggiornato ed i modelli (per la domanda di ammissione e la dichiarazione di autocertificazione) saranno pubblicati sul C.U. di questo C.R., che annuncerà il primo Corso dell'anno sportivo 2011/2012.

Come già preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 1 delle precedenti stagioni sportive e ribadito sui CC.UU. successivi, e come già specificato nel testo dei Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati di categoria superiore 2011/2012, pubblicati su questo C.U. ed ai quali espressamente si rimanda, con decorrenza dalla stagione sportiva 2000/2001 vige una penalità di punti 10=(dieci), in ordine alle ammissioni/riammissioni ai Campionati di categoria superiore, per la mancata partecipazione, con almeno un dirigente, da parte di ogni singola società richiedente, ai Corsi per Dirigenti Sportivi. Si precisa, inoltre, che, con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, il C.R. Campania attribuisce un **bonus** (nella misura di **tre punti**, anch'esso in ordine alle ammissioni/riammissioni ai Campionati di categoria superiore), a favore delle società, che avranno partecipato con almeno **tre dirigenti** ai Corsi in argomento. Il C.R. Campania – L.N.D. ha altresì, deliberato di attribuire, con decorrenza **dall'anno sportivo 2009/2010** (ossia, dal 1° luglio 2009), un ulteriore **bonus**, nella misura di **punti 1 (uno)**, per ogni diverso dirigente, oltre l'indicato limite di tre, fino al limite massimo di cinque punti (conseguenziale a cinque o più dirigenti).

TESSERAMENTO E SVINCOLO DEI CALCIATORI

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE

(valide come tabulato dei calciatori tesserati, aggiornato al 30 giugno 2011)

SVINCOLO ON-LINE

Con decorrenza da oggi, **venerdì 1° luglio 2011 e fino a sabato 16 luglio 2011 – ore 12.00**, ogni società di questo C.R. potrà effettuare **lo svincolo dei calciatori con la procedura on-line, come illustrato nelle riunioni provinciali e nell'allegato al presente Comunicato Ufficiale, utilizzando l'apposita "password", consegnata ai Presidenti delle società, per l'accesso all'area società del sito internet della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo www.lnd.it**.

Le liste di svincolo delle società di questo C.R. in ordine ai calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (ossia per tutti i calciatori tesserati con vincolo pluriennale nell'ambito della L.N.D.), per il **primo periodo** degli svincoli (**1°/ 16 luglio 2011 – ore 12.00**) devono essere **depositate a mano presso il C.R. Campania (in tal caso la società depositante ha il diritto – dovere di pretendere la relativa ricevuta)**, ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata (16 luglio 2011 – ore 12.00), **pervenire – a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento – entro dieci giorni dal 16 luglio p.v.**

Per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (nonché, in ordine alle società delle Leghe professionistiche, per i calciatori "giovani di serie"), che siano tesserati entro il 30 maggio 2011, è consentita l'inclusione nella lista di svincolo del primo periodo; per i medesimi calciatori, che siano tesserati entro il 30 novembre, è consentita l'inclusione nella lista di svincolo del secondo periodo. In ogni caso, lo svincolo è consentito **una sola volta per ciascuno dei due periodi** (la prima nel periodo 1°/16 luglio, la seconda nel periodo suppletivo, dal 1° al 16 dicembre), ma anche (ovviamente, ciò vale esclusivamente per lo svincolo suppletivo) in ordine ai calciatori precedentemente, nel corso della stessa stagione sportiva, **utilizzati, anche più volte, in gare ufficiali**.

I calciatori "giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in "lista di svincolo", da parte della società di appartenenza, nel periodo delle liste di svincolo suppletive.

I due periodi degli svincoli sono stati stabiliti, come già accennato, come segue: il primo da **venerdì 1° luglio a sabato 16 luglio 2011 – ore 12.00**; il secondo (cosiddette *liste di svincolo suppletive*) da **giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 – ore 19.00**. Per entrambi i periodi vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione (a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento), **a condizione che la lista pervenga al C.R. Campania entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura, ossia entro il 26 luglio 2011 per il primo periodo ed entro il 26 dicembre 2011 per il secondo periodo**.

In ogni caso, si sconsiglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine della sollecita registrazione degli svincoli, il deposito a mano presso questo C.R.

Sussiste una condizione imprescindibile per la validità dello svincolo: che il calciatore da svincolare sia nella disponibilità di tesseramento della rispettiva società (ossia, che non sia stato tesserato attraverso trasferimento a titolo temporaneo, cosiddetto "prestito").

Sia in ordine al 1° periodo, sia in ordine al secondo periodo, NON È CONSENTITO IL DEPOSITO PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DELLE LISTE DI SVINCOLO.

Per l'applicazione dell'art. 107 delle N.O.I.F., consultare la Circolare n. 16 del 23 febbraio 1999 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 63 del 25 febbraio 1999 del C.R. Campania. Peraltro, la circolare medesima è stata, in alcuni punti, superata dalle intervenute modifiche all'art. 107 N.O.I.F., di cui alle decisioni del Consiglio Federale del 30 aprile 1999 (C.U. n. 109/A della F.I.G.C. della stessa data), pubblicate in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania, nonché al C.U. n. 69 del 21 giugno 2002 della F.I.G.C., pag. 5, pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2002.

Ad esempio, mentre risulta confermato il diritto, del calciatore svincolato, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società a seguito dello svincolo *"in qualsiasi momento della stagione sportiva"*, a seguito della modifica dell'art. 107 N.O.I.F., di cui al C.U. n. 109/A del 30 aprile 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania, ed a seguito del C.U. n. 69 innanzi citato, è stato precisato che quel *"qualsiasi momento"* è valido, ma a condizione che **non sia ricompreso nel periodo previsto per lo svincolo suppletivo (ossia dal 1° al 16 dicembre, durante il quale periodo, il calciatore svincolato non ha il diritto di tesserarsi): egli deve attendere il giorno successivo alla chiusura del periodo di svincolo suppletivo (ossia, il suo tesseramento non sarà valido, se depositato dal 1° al 16 dicembre; sarà invece valido, se depositato dal 17 dicembre).**

Si pubblica, di seguito, a stralcio, l'art. 107 N.O.I.F. ("Svincolo per rinuncia"):

1. ... omissis ... L'inclusione in lista di svincolo di un calciatore "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società...

2. ... omissis ... (I Comitati) pubblicano sui propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori da svincolare...

3. **Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, non possono essere modificate.**

4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli Organi Federali competenti.

5. Avverso l'inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in Comunicato Ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo".

7. L'inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

Questo C.R. provvederà all'immediata registrazione degli svincoli ed alla pubblicazione, la più tempestiva possibile, dei relativi elenchi su apposito Comunicato Ufficiale.

SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)

L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo"), precedentemente abrogato, è stato nuovamente inserito tra le opportunità di svincolo. Esso consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il deposito presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l'art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale:

1. Le società possono convenire con i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli Organi Federali competenti, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale (**le date di deposito dell'accordo e di applicazione dello stesso saranno oggetto di successiva comunicazione attraverso il Comunicato Ufficiale**).
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

Il trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell'accordo, rende inefficace l'accordo medesimo.

Il deposito degli accordi di svincolo presso questo C.R. dovrà avvenire entro venti giorni dalla stipulazione e, comunque, entro il 30 giugno 2012 (ore 19.00).

Il C.R. Campania provvederà allo svincolo a far data dal 1° luglio 2012.

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO

Si pubblica, di seguito, l'art. 32 bis N.O.I.F.

Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo art. 94 Ter.

2. **Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno**, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire al Comitato** o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno**. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Per l'applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".

Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

Alle istanze inviate a questo C.R., a mezzo raccomandata, dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO – AGGIORNAMENTO POSIZIONE – TRASFERIMENTO

Art. 39, comma 2, N.O.I.F. (nella sua formulazione modificata, di cui al C.U. n. 109 del 17 giugno 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania): "**La richiesta di tesseramento** è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega od al Comitato competente a mezzo di **plico raccomandato con avviso di ricevimento**".

I relativi termini temporali sono stati resi noti dal C.U. n. 95/A del 5 maggio u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 99 dell'8 maggio u.s. di questo C.R. e ripubblicato in allegato a questo Comunicato Ufficiale.

La richiesta di tesseramento e la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento possono essere anche depositate a mano (**esclusivamente presso la sede del C.R. Campania**), comunque con il corredo obbligatorio del "foglio di trasmissione", con l'elenco dei tesseramenti richiesti.

Fermo restando il limite, di cui ai paragrafi precedenti, in ordine ai calciatori svincolati, il tesseramento dei calciatori "**giovani dilettanti**" può essere, in deroga all'art. 49.1 delle N.O.I.F., chiesto **fino a giovedì 31 maggio 2012**; quello dei calciatori "**non professionisti**" decorre da oggi, venerdì 1° luglio e **termina sabato 31 marzo 2012 – ore 12.00**.

Il tesseramento del calciatore minore di anni sedici è tassativamente subordinato alla sussistenza della condizione che la società di tesseramento abbia sede nella stessa regione in cui il calciatore effettivamente risiede con la propria famiglia. Per "famiglia" si intende lo stretto nucleo familiare, costituito esclusivamente "dal marito, dalla moglie e dai figli". Peraltro, è fatta salva l'ipotesi di concessione di apposita deroga del Presidente Federale, disposta ai sensi della norma, di cui all'art. 40, comma 3, N.O.I.F.

Le liste di trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, relative al "**primo periodo**" (**venerdì 1° luglio / sabato 17 settembre 2011, ore 12.00**) devono essere depositate a mano ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata, **pervenire – a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento – entro dieci giorni dal 17 settembre.**

Le stesse modalità, compreso il termine dei dieci giorni dal 16 dicembre, valgono per il "**secondo periodo**" (**da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011, ore 19.00**).

Da **giovedì 8 settembre p.v.** sarà consentito il deposito delle liste di trasferimento (**non** delle richieste di tesseramento / aggiornamento) **anche presso le Delegazioni Provinciali** di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in conformità ad un calendario, che sarà successivamente pubblicato.

La società, che depositi a mano una o più richieste di trasferimento o di tesseramento, o di aggiornamento posizione di tesseramento, ha il **diritto – dovere** di ritirare **immediatamente** le relative ricevute, che saranno consegnate dall'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, che provvederà anche al contestuale protocollo singolo e progressivo degli stampati depositati. Al riguardo si segnala che, nell'interesse delle società, **dalla stagione sportiva 1998/1999 è stato attivato, presso il C.R. Campania, il protocollo computerizzato, sia generale della segreteria, sia specifico del tesseramento e della contabilità.**

Nell'ipotesi di spedizione postale, si raccomanda alle società – nel loro esclusivo interesse – di rimettere i modelli di tesseramento (richieste di tesseramento / aggiornamento, o liste di trasferimento, o richieste di tesseramento militare, ecc.) in plico che NON contenga alcun altro tipo di corrispondenza e con il corredo, come più volte ribadito, del relativo "foglio di trasmissione", con assoluta corrispondenza di quest'ultimo all'effettivo contenuto del plico.

Sia il "foglio di trasmissione", sia i modelli di tesseramento, sempre nell'interesse delle società mittenti, saranno compilati **A MACCHINA** e non a mano, ad evitare erronee interpretazioni di cognomi, nomi, dati anagrafici, che possono comportare anche rilevanti conseguenze sportive, a carico delle società stesse (quali, ad esempio la mancata rilevazione, in ragione di errata registrazione dei dati, di un precedente "vincolo" del calciatore, del quale si chiede il tesseramento).

Art. 39, comma 5, N.O.I.F. (nella sua formulazione modificata, di cui al C.U. n. 109 del 17 giugno 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania): "Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso La Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione, a mezzo posta, **purché l'accordo pervenga entro i dieci giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti**, dalla data di spedizione del plico postale, **fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento**" (s'intenda: spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento).

A tale riguardo, va sottolineato che **l'utilizzo del calciatore, anche nel caso di suo tesseramento a mezzo richiesta di tesseramento / aggiornamento, è ammesso dal giorno successivo a quello del relativo deposito, o della relativa spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.**

Sia nel primo, sia nel secondo periodo le modalità del recapito del trasferimento sono:

a) deposito manuale, presso questo Comitato Regionale, ovvero, nei giorni e negli orari pubblicati su questo C.U., presso una delle Delegazioni Provinciali del C.R. Campania;

b) spedizione postale all'indirizzo di questo C.R., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

Le liste di trasferimento spedite per posta, che pervengano a questo Comitato Regionale in data successiva al decimo giorno che segue il termine prescritto (ossia, per il primo periodo, in data successiva al 27 settembre e per il secondo periodo, in data successiva al 26 dicembre) sono **NULLE.**

Per esse, non ha alcun valore il timbro di partenza, eventualmente coincidente od antecedente rispetto al 17 settembre (per il primo periodo) ed al 16 dicembre (per il secondo periodo).

Se, viceversa, esse vengono recapitate dal servizio postale entro il termine indicato (27 settembre), la rispettiva data di tesseramento decorrerà da quella della spedizione postale (non da quella del recapito postale).

Sono parimenti **NULLE** le liste di trasferimento spedite a mezzo raccomandata postale, o con qualsivoglia altra modalità, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo periodo dei trasferimenti nell'ambito della L.N.D., ossia dal 18 settembre al 30 novembre (entrambi compresi) 2011.

In ogni caso, anche nei periodi consentiti si sconsiglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine della sollecita registrazione del trasferimento, il deposito a mano.

Si sottolineano, in particolare, le seguenti prescrizioni e limitazioni normative:

- "Le società non partecipanti" ai Campionati professionistici "non possono tesserare come calciatori, cittadini di paesi non aderenti all'U.E. ed all'E.E.E." (nuovo testo comma 7, ultimo c.p.v., art. 40 N.O.I.F. - , pubblicato sul C.U. n. 306 del 3 luglio 1997 della L.N.D., allegato al C.U. n. 1 del 9 luglio 1997 del C.R. Campania);

- art. 100 N.O.I.F. - comma 2: "Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori **"non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"** (per questi ultimi si intendono i calciatori giovani, dal quattordicesimo anno di età) può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia, un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società";

- art. 100 N.O.I.F. - comma 2 bis: **ABROGATO**

- art. 100 N.O.I.F. - comma 4: Omissis "Qualora il calciatore non abbia compiuto il **DICIOTTESIMO** anno di età, la richiesta (di trasferimento) deve essere sottoscritta anche da chi esercita **LA POTESTÀ GENITORIALE**". La prescrizione vige, come già sottolineato, anche per le richieste di tesseramento e quelle di aggiornamento posizione di tesseramento;

- art. 101 N.O.I.F. - commi 1 e 2: " ... il calciatore "non professionista", "giovane dilettante", o "giovane di serie" non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive ... non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa società"; art. 38 – Regolamento della L.N.D. – comma 3: "Le società delle Divisioni Calcio a Cinque, Calcio Femminile, Interregionale e Regionali non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di OTTO calciatori nella medesima stagione sportiva" (modifica dell'art. 38 N.O.I.F. - C.U. n. 166/A del 30 aprile 2004 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 81 del 20 maggio 2004 del C.R. Campania).

L'infrazione ad una qualsiasi delle richiamate prescrizioni comporta la posizione irregolare del calciatore e le conseguenze di cui all'art. 17 C.G.S. (perdita della gara).

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha stabilito che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nel primo e nel secondo periodo, anche a società partecipanti allo stesso Campionato e / o appartenenti allo stesso girone (Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2011 della L.N.D.).

Nel rispetto dell'art. 100 N.O.I.F., comma 1) I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.

Si richiama, in particolare, l'attenzione delle società sulla seguente specificità normativa, relativa ai trasferimenti a titolo temporaneo (cosiddetti "prestiti").

L'art. 101 N.O.I.F., comma 5 (nella nuova formulazione, pubblicata sul C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D., allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996 del C.R. Campania), dispone: "Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti" (ossia, ultradiciottenni tesserati a favore di società della L.N.D.; calciatori di sesso femminile; calciatori che giocano nel Calcio a Cinque), o di calciatori "giovani dilettanti" (ossia, calciatori della L.N.D. ultraquattordicenni, fino al compimento anagrafico del diciottesimo anno di età), può essere riconosciuto **il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo**. Detto diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive".

L'art. 103 bis N.O.I.F., comma 2 (nella nuova formulazione, pubblicata sul richiamato C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D., allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996 del C.R. Campania), dispone che "la **risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo** è... consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il **1° settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive**. Gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere **depositati**, "entro il predetto termine ultimo", presso le Leghe, le Divisioni, i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali competenti, **o spediti a mezzo plico raccomandato**, così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle N.O.I.F. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere, altresì, oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive, **soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) dal 1° settembre 2011 ed entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni ed i trasferimenti medesimi" (ovvero, entro mercoledì 30 novembre 2011).**

Di conseguenza, nel secondo periodo dei trasferimenti, tra i calciatori "non professionisti", o "giovani dilettanti", che siano stati sottoposti a trasferimento a titolo temporaneo nel primo periodo (entro il 17 settembre p.v.), possono essere trasferiti ad altra società – sia a titolo temporaneo (cosiddetto "prestito"), sia a titolo definitivo – esclusivamente quelli, di cui agli accordi di risoluzione consensuale, depositati, o spediti, nel rispetto delle modalità e del termine temporale innanzi indicati.

Per tutti gli altri calciatori, trasferiti a titolo temporaneo nel primo periodo, sono consentiti – per il secondo periodo dei trasferimenti – **esclusivamente:**

a) il deposito dell'eventuale risoluzione consensuale del relativo trasferimento a titolo temporaneo (ovvero "in prestito"): ossia, in termini espliciti, il "ritorno" del calciatore (attraverso il deposito della risoluzione consensuale del precedente trasferimento "in prestito") alla società che, nel primo periodo, lo aveva trasferito a titolo temporaneo;

b) il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo, così come regolamentato dall'art 101 N.O.I.F., comma 5, in precedenza richiamato.

Ovviamente, i calciatori possono essere trasferiti nel secondo periodo anche se nel corso del primo periodo dei trasferimenti siano stati oggetto di un primo trasferimento a titolo definitivo.

La risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista", prevista dall'art. 103 bis, comma 2, N.O.I.F., consente (nel periodo dal 1° dicembre al 16 dicembre 2011) il successivo trasferimento del calciatore oggetto della risoluzione medesima, **a condizione però che la risoluzione sia stata depositata nel periodo compreso tra il 1° settembre (o spedita a mezzo raccomandata postale A.R.) entro mercoledì 30 novembre 2011.**

La validità e l'efficacia della risoluzione consensuale spedita a mezzo raccomandata postale A.R. (e, conseguenzialmente, la validità e l'efficacia del successivo trasferimento), nel rispetto dell'art. 39, comma 5, N.O.I.F., sono tuttavia – a loro volta – condizionate e subordinate alla circostanza che la raccomandata di spedizione della risoluzione consensuale **sia recapitata al C.R. Campania entro il 26 dicembre** (ossia entro il decimo giorno successivo alla data di chiusura dei trasferimenti del secondo periodo), fatta salva diversa interpretazione, degli aspetti relativi ai termini temporali, da parte dei competenti Organi.

Le società interessate a risoluzioni consensuali sono dunque invitate ad accertarsi, presso l'Ufficio Tesseramento di questo C.R., in relazione al recapito di ogni singola risoluzione consensuale, entro il richiamato termine temporale del 26 dicembre.

Ovviamente, la validità e l'efficacia della risoluzione consensuale "fine a se stessa" (ovvero, che non sia stata seguita da successivo trasferimento nel secondo periodo, ma sia stata finalizzata esclusivamente al "ritorno" del calciatore alla società che, nel primo periodo dei trasferimenti, lo aveva concesso "in prestito" ad altra società) e spedita a mezzo raccomandata postale A.R., sono anch'esse condizionate e subordinate alla circostanza che la relativa raccomandata sia recapitata al C.R. Campania entro il 26 dicembre.

VARIAZIONE DI ATTIVITÀ: DA CALCIO AD UNDICI A CALCIO A CINQUE E VICEVERSA

Si rimanda al **Comunicato Ufficiale n. 174/A** del 24 maggio u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 130 del 3 giugno u.s. del C.R. Campania, **in ordine alla variazione di attività dei calciatori non professionisti o giovani dilettanti, che tesserati per una società di calcio a undici (o di calcio a cinque), possono chiedere** (nei periodi fissati dal Consiglio Federale) **la variazione di attività, fermo restando il tesseramento per la società originaria, assumendo il contemporaneo tesseramento per una società di calcio a cinque (o di calcio a undici) e per la quale società dovrà svolgere esclusivamente l'attività sportiva.**

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI DI TESSERAMENTO, TRASFERIMENTO E SVINCOLO, RELATIVA AI CALCIATORI: DI CITTADINANZA ITALIANA; COMUNITARI; EXTRACOMUNITARI

Allegata al presente Comunicato Ufficiale del quale costituisce parte integrante è pubblicata la normativa per la regolarizzazione degli atti di tesseramento.

TESSERAMENTO MILITARE

Si rimanda all'art. 41 N.O.I.F., che recita:

1) Il calciatore, chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva fuori della Provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato, ha diritto di ottenere, **entro il 31 dicembre**, il tesseramento militare a favore di altra società, purché essa abbia sede nella Provincia in cui egli presta servizio militare o in Provincia limitrofa sempreché, in quest'ultimo caso, questa non sia limitrofa alla Provincia sede della società di appartenenza. Tale diritto viene riconosciuto in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:

a) la società per la quale è richiesto il tesseramento militare non disputi il Campionato nello stesso girone di quella titolare del tesseramento ordinario;

b) la richiesta di tesseramento militare, trattandosi di calciatore professionista, si accompagna dal nulla – osta della società titolare del tesseramento ordinario e dell'accordo scritto tra questa ed il calciatore sulla variazione dei rapporti contrattuali per il periodo del tesseramento militare.

2) Non è ammesso il tesseramento militare di calciatore per calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Professionisti in favore di società della Lega stessa.

3) La richiesta di tesseramento militare va redatta su appositi moduli forniti dalle Leghe o dai Comitati e va inviata alla Segreteria Federale accompagnata da :

- modulo di tesseramento militare compilato in ogni sua parte;
- dichiarazione del comando militare presso il quale il calciatore presta servizio;
- per il calciatore "professionista", inoltre, nulla – osta (da inserirsi nel modulo di richiesta del tesseramento militare) ed accordo, di cui alla lettera b) del comma 1).

4) Il tesseramento militare ha carattere provvisorio e coesiste col tesseramento ordinario in atto. Il calciatore così tesserato, fino alla scadenza del tesseramento stesso, non può prendere parte a gare con la società con cui è in essere il tesseramento ordinario.

Il tesseramento militare scade automaticamente al termine del mese successivo alla data del congedo.

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI – SCADENZA 31 DICEMBRE 2011

Le disposizioni in ordine al tesseramento dei Calciatori Stranieri saranno pubblicate in allegato al Comunicato Ufficiale di giovedì 7 luglio p.v.

ALLENATORI

Le disposizioni riguardanti la regolamentazione dei rapporti tra le società della L.N.D. e gli Allenatori saranno pubblicate su un successivo Comunicato Ufficiale.

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

L'assegnazione delle società di Seconda Categoria organizzata in ambito Provinciale, di Terza Categoria, di Terza Categoria – Under 21 e di Terza Categoria – Under 18 alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali** è di competenza dei rispettivi Comitati Regionali.

L'assegnazione di società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la società dovrebbe appartenere per sede geografica è **autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D.**, alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di giuoco, ha disposto la seguente priorità :

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 20";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile
- Campionato Juniores Calcio a 5

ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Il Consiglio Direttivo della Lega ha deliberato di fare obbligo alle società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Il Consiglio Direttivo della Lega ha stabilito, altresì, che nelle gare di tutti i Campionati – ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro – **quelli di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della società di appartenenza.**

SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D., commi 2 e 3, in caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi dei competenti Comitati o Divisioni, con la sola "preclusione" di ammissioni che consentano ad una società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere **ammessa/riammessa** – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per le ammissioni nel Campionato di Serie D 2011/2012 si terrà conto della graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale e della graduatoria stilata dalla L.N.D. tra le società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2010/2011. La vacanza nell'organico del campionato di Serie D della stagione sportiva 2011/2012 verrà completata secondo l'alternanza che prevede, nell'ordine, il ripescaggio dalla graduatoria delle perdenti le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate di Eccellenza 2010/2011, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D. e una società retrocessa dalla Serie D 2010/2011, secondo la graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le stagioni sportive successive a quella del **2011/2012**, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le società inserite nelle rispettive graduatorie, predisposte dalla L.N.D., per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, e dal Comitato Interregionale, per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell'organico devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Le società di Serie C di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B a completamento dell'organico devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di Serie C 2011/2012.

GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi, relativi alle gare che vengono organizzate in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 57 N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal Comitato Regionale Campania.

SGOMBERO DELLA NEVE

Le società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di giuoco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, le Divisioni ed i Comitati sono autorizzati a disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara. Eventuali disposizioni sull'argomento saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale che precede l'inizio dei Campionati 2011/2012.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI

NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe **dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.**

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di giuoco.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

- con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a *maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale*, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino dei Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);

- che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Nell'ipotesi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile (Juniores o Attività Mista) di una delle due società controparti, con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2011, il C.R. Campania ha disposto, nel rispetto dell'art. 26, comma 2 del Regolamento della L.N.D., che la gara del Campionato Juniores (Attività Mista) sia spostata d'ufficio al lunedì (o al martedì nell'ipotesi che il campo sportivo fosse già impegnato il lunedì da gara ufficiale).

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Anche in conformità alle note della L.N.D., a firma del Presidente Tavecchio, prot. 5103 del 21 giugno 2001, già richiamata sul C.U. n. 91 del 14 giugno 2001, pag. 2408, e prot. 4356 del 9 maggio 2002, pubblicata in allegato al presente C.U., la quale ultima ha sottolineato la tassatività delle norme di riferimento e l'esigenza del loro "rigido rispetto", **il C.R. Campania, per quanto di sua competenza, ha deliberato, anche per la stagione sportiva 2011/2012, che non sarà assolutamente ratificata alcuna nuova richiesta, neppure in via provvisoria, di disputa di gare ufficiali di qualsiasi Campionato od Attività su un campo sportivo che sia ubicato in provincia diversa rispetto a quella della sede sociale.** Tale divieto è pienamente efficace anche in ordine ad eventuali richieste riferite a Comuni confinanti di due diverse province.

Restano fermi, ovviamente, tutti gli altri vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia.

Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2011/2012, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria.

È fatta salva esclusivamente l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 18 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R, è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;
- **LICENZA DI AGIBILITÀ** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;

Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.

CAMPIONATI 2011/2012 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 6 della L.N.D., di oggi 1° luglio 2011, allegata al presente Comunicato Ufficiale)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE** (in assenza di pubblico) dei Campionati 2011/2012 è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 6 di oggi 1° luglio 2011 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di **gare a porte chiuse (in assenza di pubblico)** dei Campionati 2011/2012 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di TRENTA unità.

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo: 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

ORARIO DELLE GARE

L'orario federale d'inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale e sarà identico a quello fissato per le gare dei Campionati Nazionali dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il C.R. Campania autorizzerà orari diversi da quello federale di domenica, nel rispetto delle indicazioni, di cui ai modelli di utilizzo dei campi sportivi, dandone notizia sul Comunicato Ufficiale prima dell'inizio dei Campionati.

La disputa di gare con orario d'inizio in notturna, limitatamente alle gare di Coppa Italia Dilettanti ed a quelle dei Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria, Juniores (Regionale e/o Provinciale) e di Attività Mista, è riservata alla facoltà delle società ospitanti. In ordine a tale facoltà, è fatta eccezione per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata: per tali gare, l'orario d'inizio in notturna sarà possibile esclusivamente previo accordo scritto tra le società.

Come già sperimentato nelle due precedenti stagioni sportive, anche per il Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista 2011/2012, per le società che ne fanno richiesta, l'orario d'inizio delle gare ad orario federale previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, è differito alle ore 15.00, con la riduzione del tempo di attesa a minuti 20=venti.

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali. La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2011/2012, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:**

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare medesima, ma non quella eventuale della Commissione Disciplinare nazionale, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, *Variazioni campi ed orari*, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 – N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico. **L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara".**

La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest'ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il Dirigente Accompagnatore Ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo *Elenco post-gara..*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle società ospitanti di comunicare alla società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse società ospitate.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

Art. 12, comma 4, C.G.S. ("Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"):

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

CAMBIO DELLE MAGLIE

Nell'ipotesi di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

MIGLIORE FORMAZIONE

Le società della L.N.D. sono tenute a schierare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia Dilettanti la loro migliore formazione. *L'inosservanza di detta disposizione comporta per le società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, b), del Codice di Giustizia Sportiva.*

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito nazionale** (ad esempio, quelle della fase finale, dunque nazionale, della Coppa Italia Dilettanti; quelle del Campionato Regionale Juniores e / o di Attività Mista – fase nazionale –, quelle degli spareggi / promozione tra le seconde classificate dei due gironi del Campionato di Eccellenza) sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che sostituisce, a seguito della modifica all'art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell'1 aprile 1999, del C.R. Campania);
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara (Facoltativo). ***La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.***

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito regionale e del Settore Giovanile e Scolastico** sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici nei Campionati dove prevista l'obbligatorietà, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati di Terza Categoria, Juniores Provinciale, Calcio a Cinque Serie C2, e di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, della L.N.D.**, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE). Alle società è raccomandato, per quanto possibile, che sia presente nel recinto di giuoco il medico sociale della squadra.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. **Le società sono invitate a far vidimare presso questo C.R., prima dell'inizio del Campionato, la tessera impersonale, relativa ai dirigenti accompagnatori.**

La responsabilità di indicazioni, nella tessera impersonale, di uno o più persone non censite quali dirigenti della società intestataria, ovvero non legittimate ad esservi inserite (ad esempio, tecnici o massaggiatori), è esclusivamente della società richiedente, anche a prescindere dall'eventuale vidimazione da parte di questo C.R.

TESSERE PLASTIFICATE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CALCIATORI

La normativa di riferimento, in considerazione dei gravi ritardi, da parte di numerose società del C.R. Campania, sarà pubblicata – con l'indicazione delle relative sanzioni disciplinari – entro il 31 luglio p.v.

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In ragione dell'errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R. (a tale riguardo, con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, il G.S.T. ha sanzionato con un'ammenda le società inadempienti), si trascrivono, di seguito, le **“Decisioni F.I.G.C.” in ordine ai commi di riferimento della norma (art. 72, N.O.I.F. – Tenuta di giuoco dei calciatori):**

1) I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa.

2) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (consultare l'apposito paragrafo sul presente Comunicato Ufficiale).

3) L'eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l'inibizione a partecipare alla gara. L'arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara per i provvedimenti dell'Organo competente.

Si richiama l'attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall'infrazione a questa norma.

Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l'utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall'arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo Territoriale), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).

TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, in data odierna il Comunicato Ufficiale n. 2 (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale), con il quale intende richiamare l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in ragione del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

ASSISTENZA MEDICA

Le società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Dilettanti, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque ed ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile hanno l'obbligo di far presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.

Le società del Campionato Nazionale di Serie D e del Campionato Nazionale Femminile di Serie A hanno, altresì, l'obbligo di avere ai bordi del campo un'ambulanza.

L'inosservanza di detta disposizione comporterà per le società inadempienti l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, b), C.G.S. (ammenda).

Per tutte le altre società che partecipano alle attività organizzate dalla L.N.D., si raccomanda di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società di Eccellenza e Promozione presteranno particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori *“giovani”*, la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta *“panchina allungata”*, di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed, eventualmente, degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet ed affissione all'albo del C.R. Campania di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- **per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:**

**14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 14/12/1972;**

**25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 25/06/1969;**

- **le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania – anche a mezzo telefax – entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;**

- **per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.**

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

ART. 55 – N.O.I.F.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Invariato

2- La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare Territoriale in seconda ed ULTIMA istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Commissione Disciplinare Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso**.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

Per le ipotesi di società classificate a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI

Per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore, o per stabilire una posizione di classifica ai fini di un titolo sportivo, si applica la norma, di cui all'art. 51 N.O.I.F., *fermo restando le disposizioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F.*

Gli spareggi per la promozione e/o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento.

Da tale disposizione, ovviamente, sono esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale Serie D 2012/2013, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad essi.

É fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, il **termine ultimo** per la disputa di eventuali spareggi é comunque stabilito fin d'ora in **domenica 24 giugno 2012**.

In ordine alle *retrocessioni aggiuntive* (determinabili da retrocessioni di società campane del Campionato Nazionale Serie D, in numero eccedente rispetto a quello delle promozioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Serie D) si rinvia al paragrafo "Retrocessioni 2011/2012" pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA

Il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2011/2012.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Le relative modalità saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., prima del periodo di riferimento.

Con particolare riferimento ed attenzione al periodo della contemporaneità di disputa delle gare, ogni società è obbligata – nel rispetto degli interessi sportivi, sia della società antagonista nella specifica gara, sia di tutte le altre società del rispettivo girone, ovvero al fine della regolarità del Campionato – ad acquisire certezza assoluta, presso l'ente proprietario (pubblico, o privato che sia) dell'impianto sportivo sul quale è programmata la gara medesima, che non sussista alcun problema ostativo al suo svolgimento, nel giorno e nell'orario di cui al calendario ufficiale.

Per l'applicazione delle disposizioni sulla contemporaneità, bisognerà comunque tenere conto di eventuali Ordinanze del Prefetto, sulla base dell'art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive

“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni”.

Al riguardo, anche la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, tutte le gare delle ultime tre giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di *play-off* e *play-out*, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA (“TEMPO DI TOLLERANZA”) CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Come per le scorse stagioni sportive, anche per il 2011/2012, al fine dell'effettivo rispetto del principio della contemporaneità, **per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione**, a decorrere dalla gara della quart'ultima giornata, il C.R. Campania disporrà - nell'esercizio della facoltà, di cui all'art. 54, n. 3, N.O.I.F. - la riduzione del tempo di attesa (comunemente definito "tempo di tolleranza"), dagli ordinari quarantacinque minuti, a **QUINDICI MINUTI**.

Il C.R. Campania si riserva di applicare detta facoltà anche per il Campionato di Prima Categoria.

RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA (“TEMPO DI TOLLERANZA”) CAMPIONATO “JUNIORES” O DI ATTIVITÀ MISTA

Come già sperimentato nelle tre precedenti stagioni sportive, anche per il Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista 2011/2012, per le società che ne fanno richiesta, l'orario d'inizio delle gare ad orario federale previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, è differito alle ore 15.00, con la riduzione del tempo di attesa a minuti 20=venti.

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del C.R. Campania, ha ratificato l'**obbligo dell'uso delle tessere plastificate** per tutti i calciatori tesserati, anche al fine del riconoscimento dei calciatori partecipanti alle gare organizzate nell'ambito della stessa Lega. Per la relativa attuazione si rimanda all'apposito paragrafo pubblicato su questo C.U.

Si riportano – di seguito – le norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale per l'identificazione dei calciatori:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;

- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da altra autorità dello stato all'uopo legittimata, o da un Notaio;

- mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalle Divisioni o dai Comitati.

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il modello, per la richiesta della tessera plastificata.

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati che si svolgono in ambito nazionale e regionale, organizzati dalla Divisione Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, nonché in tutte le altre gare dell'attività ufficiale, è consentita la SOSTITUZIONE DI TRE CALCIATORI INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO RICOPERTO.

Nel corso delle gare del *Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista)* organizzato dai Comitati Regionali, possono essere effettuate **cinque sostituzioni** per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare organizzate dalle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, nonché in quelle riservate ai **calciatori di sesso femminile** in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra, **possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

Nel corso delle gare del Campionato di Seconda Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, possono essere effettuate **SOLTANTO TRE SOSTITUZIONI** per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

“PANCHINA ALLUNGATA” (CON SETTE CALCIATORI)

Come già per le stagioni sportive precedenti, anche per la stagione sportiva 2010/2011 nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie A e B di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 18, - Campionato Juniores, Nazionale, Regionale e Provinciale, - Campionato di Attività Mista, Regionale e Provinciale, - Campionato, Regionale e Provinciale, di Calcio Femminile), le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta “panchina allungata”).**

Si enunciano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono essere indicati fino ad un massimo di sette calciatori di riserva;
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata (a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco) a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti all'disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali *non sono tenuti* ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna, all'arbitro stesso, della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto-dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto (cfr., a tale riguardo, il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale).

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

L'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania anche per la corrente stagione sportiva svolgerà la consueta funzione di supporto operativo per le società ed associazioni sportive, per i Comuni e per gli Enti del territorio regionale.

Esso è composto dal Fiduciario regionale, dal Vice-Fiduciario regionale e dai Delegati Provinciali.

L'orario di ricevimento dell'Ufficio per i dirigenti di società, gli incaricati degli Enti o dei Comuni interessati a richiedere informazioni in argomento, è fissato **dalle ore 18.00 alle ore 20.00 dei giorni di mercoledì e venerdì** di ogni settimana, previo appuntamento, anche telefonico. Si precisa che il ricevimento di società negli indicati orari è riservato **esclusivamente** allo specifico argomento dei campi sportivi (richieste di sopralluogo tecnico, di verifiche, di informazioni, di notizie in ordine alla legislazione in materia, ai Regolamenti tecnico – impiantistici del C.O.N.I., all'Istituto per il Credito Sportivo, ecc.).

Si invitano le società, in considerazione della penuria e del carente livello qualitativo degli impianti riservati al calcio dilettantistico e giovanile nella nostra regione, ad attivare ogni possibile iniziativa, facendo leva anche sull'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania.

Si precisa, infine, che la tassa forfettaria, per ogni singolo sopralluogo tecnico su un campo sportivo, richiesto da un Comune, da un Ente o da un privato, è fissata in **€ 100,00=(euro cento)**, da versare al C.R. Campania a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato *L.N.D. – C.R. Campania*.

I sopralluoghi eventualmente richiesti da una società del C.R. Campania sarà effettuato, previa verifica della capienza sul conto, senza necessità di preventivo versamento, con addebito sul conto della società istante dell'importo dell'effettivo rimborso, non forfettizzato negli indicati **€ 100,00**.

Su un prossimo Comunicato Ufficiale saranno pubblicati i modelli da utilizzare per la richiesta di omologazione dell'impianto sportivo e la relativa normativa di riferimento

CAMPI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale **regolarmente omologati**. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2012/2013, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di società che non provvedano al rinnovo, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli **artt. 17, 19, 22 e 45** del **Codice di Giustizia Sportiva**.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VI "La disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica" del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore dal 1° luglio 2007 e pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007, di questo C.R.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

(Con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2011, i Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D. sono diffusi anche in forma telematica, ovvero sono pubblicati sul Sito Internet.)

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** Le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente, a partire dall'inizio dell'anno sportivo fino al termine dell'attività sportiva.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno riportare integralmente:

- tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale e dalla Commissione Disciplinare Territoriale;
- i provvedimenti disciplinari assunti dalle Delegazioni Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendo, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

TORNEI INTERNAZIONALI

Le disposizioni in argomento sono riportate sulla **Circolare n. 7, della L.N.D., di oggi 1° luglio, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.**

ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.

TASSE PER GARE AMICHEVOLI

Per organizzare una gara amichevole, la società ospitante è tenuta a chiedere preventiva autorizzazione al C.R. Campania ed al versamento della tassa gara come di seguito indicati:

per gare con società della L.N.P. – Serie A e B	€ 52,00
per gare con società della L.N.P. – Serie C	€ 26,00
per gare con società della L.N.D. – Camp. Naz. le Dilettanti	€ 16,00
per gare tra società del Comitato Regionale	€ 11,00
per gare organizzate da società di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque e Amatori	€ 11,00

Alle indicate tasse deve aggiungersi il versamento in conto spese arbitrali, che dovrà essere preventivamente effettuato, contestualmente a quello della relativa tassa gara amichevole, nella misura di seguito indicata:

solo arbitro	€ 52,00
primo e secondo arbitro (per gare di Calcio a Cinque)	€ 104,00
terna arbitrale	€ 130,00
terna arbitrale (gara in tre tempi)	€ 130,00

La società, che richieda l'autorizzazione alla disputa di una gara amichevole, dovrà **far pervenire** al C.R. Campania la relativa richiesta entro il termine del **QUINTO GIORNO** che precede la gara.

La richiesta dovrà essere corredata, a pena di nullità (non è ammessa l'istanza di addebito sul conto), dal versamento cumulativo della tassa gara e dell'importo in conto spese arbitrali (come sopra specificati).

Il versamento sarà formalizzato con un assegno circolare non trasferibile, intestato come segue:

L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA, ovvero mediante vaglia telegrafico dell'importo corrispondente, con dettagliata indicazione della relativa causale (ad esempio: " Gara amichevole X - Y del ore, campo sportivo di- terna arbitrale").

Le gare amichevoli, disputate senza autorizzazione preventiva del C.R. Campania, comporteranno il deferimento obbligato della società organizzatrice (ospitante), da parte del Presidente del Comitato stesso, alla Commissione Disciplinare, per violazione dell'art. 1 C.G.S.

Si richiama l'attenzione sulla gravità delle potenziali conseguenze (ad esempio, sul piano dell'assicurazione anti-infortunistica), nell'ipotesi di disputa di gara amichevole senza preventiva autorizzazione.

TASSE PER L'ATTIVITÀ RICREATIVA

Tassa approvazione fino a 4 squadre	€ 26,00
Tassa approvazione fino a 8 squadre	€ 42,00
Tassa approvazione superiore a 8 squadre	€ 52,00
Tassa affiliazione per ogni squadra	€ 16,00
Deposito cauzionale per ogni squadra	€ 130,00

Alla tassa approvazione ed al deposito cauzionale devono aggiungersi le spese arbitrali, nel rispetto delle vigenti tariffe.

AMMENDE

Poiché il Consiglio Federale della F.I.G.C., a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle società, i Giudici Sportivi Territoriali potranno applicare tali ammende a loro discrezione. **Esse devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Per le ammende non versate entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.**

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– Campionato di Eccellenza	
– Campionato di Promozione	
1 ^a rinuncia	€ 500,00
2 ^a rinuncia	€ 1000,00
3 ^a rinuncia	€ 2000,00

– Campionato di Prima Categoria	
1 ^a rinuncia	€ 250,00
2 ^a rinuncia	€ 500,00
3 ^a rinuncia	€ 1000,00
– Campionato di Seconda Categoria – Campionato di Terza Categoria – Campionato di Terza Categoria – Under 21 – Campionato di Terza Categoria Under 18 – Campionato Regionale e Provinciale Juniores – Attività Mista – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)	
1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 250,00
3 ^a rinuncia	€ 500,00
– Attività Amatori	
1 ^a rinuncia	€ 50,00
2 ^a rinuncia	€ 100,00
3 ^a rinuncia	€ 150,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia (equivalente alla terza rinuncia al Campionato di Competenza) a gare della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale.

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 dell'art. 53 – N.O.I.F., sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura fino a dieci volte quelle previste per la prima rinuncia a gara del Campionato di competenza.

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine a singola rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2011/2012, con esclusione dei Campionati non elencati:

ECCELLENZA	€ 500,00
PROMOZIONE	€ 300,00
PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
SECONDA CATEGORIA	€ 80,00
TERZA CATEGORIA	€ 60,00

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo	€ 100,00
-----------------------------	----------

La società che chiedi la designazione di Commissario di Campo dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del SETTIMO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di Campo gara X - Y del ...").

DISTRIBUZIONE VALORI FEDERALI

Non essendo stato ancora pubblicato il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., relativo al costo dei valori federali (liste di svincolo, richieste di tesseramento e/o aggiornamento calciatori, richieste di trasferimento, richieste di tesseramento tecnici, richieste di tesseramento calciatori militari, tessere di riconoscimento dei calciatori, tessere per accompagnatori ufficiali, blocchi distinte gare, tessere S.A.R. ed Amatori), **per la stagione sportiva 2011/2012, i valori medesimi saranno posti in vendita allo stesso costo della stagione sportiva 2010/2011, con riserva di addebito sul conto della società richiedente, nell'ipotesi di un eventuale aumento.**

La società, che acquisti valori federali presso il C.R. Campania, o presso le Delegazioni Provinciali, ha il diritto-dovere di pretendere la relativa ricevuta, con la specifica, in dettaglio, dei valori acquistati.

STAMPATI FEDERALI DELLA L.N.D.

Sul **Comunicato Ufficiale n. 6 della L.N.D. di oggi, venerdì 1° luglio**, pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale, sono riportati i costi degli stampati federali della L.N.D.; Tessera riconoscimento calciatori, tessera impersonale, tessera addetto all'arbitro e tessera L.N.D. dirigenti società.

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Al termine della stagione sportiva 2011/2012, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di € 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali.

CONVENZIONE L.N.D. – U.S.S.I.

Anche per la stagione sportiva 2011/2012 è valida la convenzione stipulata tra La Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana finalizzata a favorire il libero accesso alle gare dei Campionati dilettantistici a favore dei giornalisti dell'U.S.S.I.

Per le disposizioni in materia si rimanda alla **Circolare n. 2 della L.N.D., di oggi 1° luglio, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.**

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La L.N.D. – ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno pubblicate su un successivo Comunicato Ufficiale della L.N.D.

RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE E CON GLI ORGANI D'INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI

Le disposizioni sono riportate sulla **Circolare n. 3 della L.N.D., di oggi, venerdì 1° luglio, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.**

NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETÀ CALCISTICHE E GLI ORGANI D'INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Le disposizioni di carattere generale sono riportate sulla **Circolare n. 4 della L.N.D., di oggi, venerdì 1° luglio, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.**

DECADENZA DALL'AFFILIAZIONE E DICHIARAZIONE D'INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

Si rimanda alla **Circolare n. 5 della L.N.D., di oggi, venerdì 1° luglio, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.**

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2011/2012 sarà consentito a tutte le società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti, apporre un marchio e/o scritta dell'Azienda Sponsor.

In applicazione dell'art. 72, comma 4, N.O.I.F., dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D. e delle delibere F.I.G.C., adottate in data 13 maggio 1986, 14 dicembre 1991 e 10 giugno 1993 è consentito alle società calcistiche di apporre:

a) nella parte anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda Sponsor, di dimensioni non superiori a **200 cmq.**;

b) nella parte anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a **20 cmq.**;

c) sui pantaloncini da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a **20 cmq.**;

d) all'interno del numero sul retro della maglia, il marchio dell'azienda fornitrice l'abbigliamento di gioco, di dimensioni non superiori a **9 cmq.**;

Le disposizioni in materia emanate dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., al fine di evitare erronee interpretazioni, dovranno essere rispettate da tutte le società appartenenti alla L.N.D.

N.B.: Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni in argomento, ad evitare interventi d'ufficio da parte di questo C.R.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

(Circolare n. 8 della L.N.D. del 1° luglio 2001)

La **Circolare n. 8 della L.N.D. di oggi, venerdì 1° luglio**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale, richiama l'attenzione sulla **necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche, sollecitata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno.**

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 1° luglio 2011

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2012.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da venerdì 1° luglio 2011 a sabato 31 marzo 2012 (ore 12.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1[^] e 2[^] Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- da venerdì 1° luglio a sabato 30 luglio 2011 (ore 12.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.

- da lunedì 1 agosto a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –

- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a sabato 17 settembre 2011 (ore 12.00)

b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)

b) da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)

b) - da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da venerdì 1° luglio a sabato 31 dicembre 2011 (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2012.

6. Calciatori stranieri provenienti o provenienti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o proveniente da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da venerdì 1 luglio a sabato 16 luglio 2011 (ore 12.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2011.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione

- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 (ore 12.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2012.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI
"GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00)*.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2011.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A

TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, 1^ DIVISIONE E 2^ DIVISIONE

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle N.O.I.F. è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare, presso la Lega competente, accordi preliminari a partire da lunedì 16 maggio 2011 e fino a giovedì 30 giugno 2011, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2011 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e 103/2 bis N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva 2010/2011, deve essere effettuato:

- da lunedì 20 giugno a mercoledì 22 giugno 2011, per le opzioni;
- da giovedì 23 giugno a sabato 25 giugno 2011, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti.

Tale modulo deve essere depositato o inviato nei predetti termini a mezzo lettera raccomandata presso le Leghe competenti o i Comitati interessati. In ogni caso, il predetto modulo dovrà essere contestualmente inviato a mezzo lettera raccomandata, anche alla società controparte.

A pena di nullità, la società dovrà inoltre contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l'esercizio del diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

3. Accordi di partecipazione - art. 102 bis N.O.I.F.

La risoluzione ed i rinnovi degli accordi di partecipazione stipulati ai sensi dell'art. 102 bis delle N.O.I.F. relativi alla stagione sportiva 2010/2011, la risoluzione anticipata (art. 102 bis/4 N.O.I.F.)

e la cessione della quota di partecipazione (102 bis/9 N.O.I.F.) devono avvenire ed essere depositate nei seguenti periodi:

a) Risoluzioni consensuali e rinnovi:

- da mercoledì 1° giugno a venerdì 24 giugno 2011 (ore 19.00)

b) Risoluzioni in busta chiusa:

- da mercoledì 1° giugno a venerdì 24 giugno 2011 (ore 19.00)

L'eventuale apertura delle buste sarà effettuata entro il 30 giugno 2011.

Le modalità verranno comunicate attraverso una circolare predisposta dalle Leghe competenti.

c) Risoluzione anticipata:

- da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)

- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

d) Cessione della quota di partecipazione:

- da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)

- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

4. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a giovedì 31 maggio 2012 (ore 19.00).

La data di invio o deposito delle richieste alla Lega competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

La richiesta di tesseramento di calciatori professionisti dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30.06.2011 o calciatori giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex art. 107 N.O.I.F.:

- da venerdì 1° luglio 2011 a sabato 31 marzo 2012 (ore 12.00)

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 N.O.I.F.

- da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19,00)

- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19,00)

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da venerdì 1° luglio a sabato 30 luglio 2011 (ore 12.00) – autonoma sottoscrizione;

- da lunedì 1 agosto a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente nei suddetti termini.

5. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all'art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)

- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente nei suddetti termini.

6. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 102, 102 bis, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)

- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

Nei periodi di cui sopra la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 102 bis, 103 e 104 delle N.O.I.F..

La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente nei suddetti termini.

7. Calciatori professionisti e calciatori dilettanti provenienti da Federazione Estera – Art. 40 N.O.I.F.

a) La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)

- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

b) Calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2011 e calciatori dilettanti provenienti da federazione estera svincolati dalla precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2011

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2011 a sabato 31 marzo 2012 (ore 12.00)

8. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nel seguente periodo:

- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)

La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza nei suddetti termini.

9. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1992 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da venerdì 1° luglio a venerdì 15 luglio 2011 – (vale data timbro postale di spedizione o data deposito)

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1991 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- da mercoledì 1° giugno a giovedì 30 giugno 2011 – (vale data timbro postale di spedizione o data deposito)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da venerdì 1° luglio a sabato 16 luglio 2011 (vale data timbro postale di spedizione o data deposito)

- da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (vale data timbro postale di spedizione o data deposito)

10. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. L'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche la data di validità del rapporto contrattuale è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

COMUNICATO UFFICIALE N. 2
Stagione Sportiva 2011/2012

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N°4 **Stagione Sportiva 2011 – 2012**

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2011 – 2012, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2011/2012 la XLVI^a Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Serie D*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati Regionali di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione

ART.2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2011/2012, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Comitato Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati Regionali secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre il 6 febbraio 2012 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla fase nazionale che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza.

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata), e trofeo (alla seconda classificata)
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

C.F.: 08272960587

info@postalnd.it - www.lnd.it

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si precisa peraltro che per l'Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani" stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati Regionali e del Comitato Interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

1 nato dall'1.1.1993 in poi

1 nato dall'1.1.1994 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C..

ART. 5

SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA' DI ECCELLENZA

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

Gruppo A	Vincente C..R. Liguria – Vincente C.R.Lombardia – Vincente C.R. Piemonte V.A.
Gruppo B	Vincente C..R. Friuli V.G. – Vincente C.R. Trentino A.A. – Vincente C.R. Veneto
Gruppo C	Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana
Gruppo D	Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria
Gruppo E	Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna
Gruppo F	Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise
Gruppo G	Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia
Gruppo H	Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

Nella gara unica di Finale (**che si disputerà a Roma**), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2012/2013.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2011/2012 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato Regionale per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Comitato Interregionale, per le gare relative alle Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati Regionali.

ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA' DI ECCELLENZA

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti. In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45 e 46, del medesimo Codice.

Le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Nazionale e in Euro 180,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.

Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che verranno impartite dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale.

ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9

ARBITRI

Gli arbitri, designati direttamente dalla C.A.N.D, saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.

Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali, di regione diversa da quella delle squadre in gara relativamente alla fase nazionale riservata alle Società di Eccellenza.

ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE

a) Triangolari

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- b) *della migliore differenza reti;*
- c) *del maggior numero di reti segnate;*
- d) *del maggior numero di reti segnate in trasferta;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17, del C.G.S..

ART. 12

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..

ART. 13

ASSISTENZA MEDICA

Nelle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società di Eccellenza, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

E' fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

ART. 14

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

PUBBLICATO A ROMA IL 1° LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

OTTAVI DI FINALE

QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI

FINALE

GRUPPO A:
C.R. LIGURIA
C.R. PIEMONTE V.A.
C.R. LOMBARDIA

GRUPPO B:
C.R. FRIULI V.G.
C.R. TRENTO A.A.
C.R. VENETO

GRUPPO C:
C.R. EMILIA ROMAGNA
C.R. TOSCANA

GRUPPO D:
C.R. MARCHE
C.R. UMBRIA

GRUPPO E:
C.R. LAZIO
C.R. SARDEGNA

GRUPPO F:
C.R. ABRUZZO
C.R. MOLISE

GRUPPO G:
C.R. BASILICATA
C.R. CAMPANIA
C.R. PUGLIA

GRUPPO H:
C.R. CALABRIA
C.R. SICILIA

VINCENTE A

VINCENTE B

VINCENTE C

VINCENTE D

VINCENTE E

VINCENTE F

VINCENTE G

VINCENTE H

VINCENTE A-B

VINCENTE A-B / C-D

VINCENTE C-D

VINCENTE E-F

VINCENTE E-F / G-H

VINCENTE G-H

VINCITRICE COPPA ITALIA
DILETTANTI 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N. 6
Stagione Sportiva 2011/2012

Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2011/2012, gli importi relativi ai sottoelencati stampati:

- TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI	Euro 2,60
- TESSERA IMPERSONALE	Euro 4,00
- TESSERA ADDETTO ALL'ARBITRO	Euro 3,50
- TESSERA L.N.D. DIRIGENTI SOCIETA'	Euro 3,00

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



COMUNICATO UFFICIALE n. 8

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. NUOVA MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2011

La L.N.D., di intesa con la INA Assitalia S.p.A., ha predisposto **la nuova procedura di denuncia dei sinistri** per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, procedura **in vigore dal 1° luglio 2011.**

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, attraverso l'apposito modulo, inviato tramite lettera raccomandata A/R a:

**CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o NDG S.r.l. Piazza della Nunziata 5/1 16124 GENOVA**

oppure inviandola via fax al numero 010 8992008

o ancora, tramite segnalazione via internet che dovrà necessariamente essere seguita dall'invio del modulo debitamente compilato e firmato.

La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'infortunio.

I nuovi moduli di denuncia dei sinistri, con la relativa spiegazione della procedura e i moduli riguardanti la privacy – che costituiscono parte integrante del presente Comunicato Ufficiale – potranno essere scaricati dal sito www.cls-lnd.it o dal sito della LND www.lnd.it.

Inoltre, per informazioni sul contratto assicurativo e sulle modalità di denuncia (**unicamente per la stagione sportiva 2011-2012**) l'infortunato avrà a disposizione il numero verde

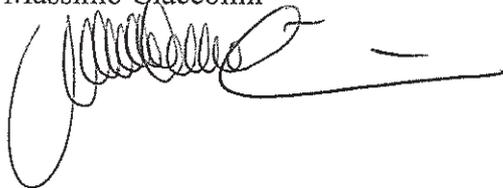
800.127.998

ATTENZIONE, si precisa che **i sinistri aperti nella stagione sportiva 2010-2011** continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. c/o IPAS S.p.A. via Bernardino Alimena, 111 00173 ROMA.
Numero verde 800.092.580.

Si ricorda, infine, che e' sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini



IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio





Convenzione L.N.D. – INA ASSITALIA 2011-2012
Modulo Denuncia Lesione – Tesserati L.N.D.

DATI ANAGRAFICI DELL'INFORTUNATO

COGNOME: _____ NOME: _____
NATO/A A: _____ IL: _____
INDIRIZZO VIA: _____ N. _____
COMUNE: _____ PROVINCIA: _____ C.A.P.: _____
CODICE FISCALE: _____ TELEFONO: _____
CELLULARE: _____ E-MAIL: _____

DATI ANAGRAFICI DEI DUE GENITORI (OBBLIGATORIO IN CASO DI MINORE)

_____ CODICE FISCALE _____
_____ CODICE FISCALE _____
N° TESSERA L.N.D. DELL'INFORTUNATO _____ TIPO: CALCIATORI e TECNICI DIRIGENTI
Coordinate bancarie per la liquidazione: IBAN: _____
Intestatario c/c bancario: _____ Codice Fiscale: _____

ESTREMI DELLA LESIONE

DATA: _____ ORA: _____ GARA ALLENAMENTO TRASFERIMENTO
LUOGO _____ PROVINCIA _____ TESTIMONI PRESENTI AL FATTO _____
DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: _____

INFORTUNI PRECEDENTI (SI/NO) _____ IN DATA _____ QUALI LESIONI AVEVA RIPORTATO _____

DATA _____ FIRMA _____

DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA' SPORTIVA

Calciatori oltre i 14 anni (non appartenenti al Settore Giovanile), Calciatori e Tecnici
SOCIETA' _____ MATRICOLA NUMERO _____
INDIRIZZO VIA: _____ N. _____
COMUNE: _____ PROVINCIA: _____ C.A.P.: _____
TEL. FAX _____ E-MAIL _____
DATA _____ TIMBRO E FIRMA _____

Spedire per raccomandata R.R. o via fax il presente modulo comprensivo di certificato di primo soccorso (o pronto soccorso) a:
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o NDG Srl P.zza della Nunziata 5/1 – 16124 GENOVA – n° di fax: 010 8992008

Sulla base di quanto espresso nell'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sottoallegata, apponendo la Sua firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato da INA ASSITALIA, Agenzia Generale di Roma P4 e NDG Srl, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 - INFORTUNI

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la INA ASSITALIA S.p.A. e l'Agenzia Generale di Roma P4, in qualità di autonomi titolari di trattamento intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari¹, al fine di fornire i servizi assicurativi² connessi alla polizza infortuni a favore dei tesserati della Lega Nazionale Dilettanti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti³, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁴.

In particolare NDG Srl, in qualità di Titolare autonomo, curerà i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri.

I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁵ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁶.

Lei potrà esercitare tali diritti⁷ e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi a:

- INA ASSITALIA S.p.A. – Servizio Privacy di Gruppo, Via Leonida Bissolati n.23, 00187 Roma, Tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 – www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della Società, tra cui l'informativa e l'elenco aggiornato dei Responsabili aggiornati.
- Agenzia Generale di Roma P4, Corso Trieste 32 – 00198 Roma
- NDG Srl – Ufficio legale – Palazzo Lauro - Piazza della Nunziata 5/1 16124 Genova – Tel. 010 860.7550 – responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato da INA ASSITALIA, Agenzia Generale Roma P4 e NDG, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma

¹ L'art.4, co.1, lett. D) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett.e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o indagato.

² Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9)

³ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile), nonché banche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

⁴ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria.

⁵ Assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'ordine, ISVAP, Banca d'Italia UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.

⁶ Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.

⁷ Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



Promemoria per il tesserato L.N.D. Norme da seguire in caso di infortunio

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dall'Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi causa, via fax, via posta o tramite segnalazione via internet, entro 30 giorni dalla data dell'infortunio. In caso di sinistro mortale, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. Trascorsi tali termini, l'assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all'indennizzo.

La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione della denuncia.

Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, riportante anche la sottoscrizione del Presidente della Società Sportiva, con allegata la documentazione medica relativa all'infortunio:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o NDG S.r.l.
Piazza della Nunziata 5/1 - 16124 Genova

Le eventuali successive comunicazioni da parte del centro liquidazione sinistri, verranno inviate via posta, e-mail o SMS all'infortunato. L'invio della documentazione dell'infortunio potrà avvenire in unica soluzione, a guarigione clinica ultimata, attestata da idoneo certificato medico di guarigione, entro 2 anni dalla data della denuncia. Qualora lo si desidera, si potrà anticipare il solo Modulo di Denuncia Sinistro, debitamente compilato ed il certificato di primo soccorso (o pronto soccorso) al n° di fax 010-8992008

Nel caso in cui il sinistro non si concluda entro due anni dalla data di avvenimento dell'infortunio, resta a carico dell'assicurato/beneficiario l'onere di inviare una comunicazione al Centro Liquidazione Sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice civile.

La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo a ricevimento del certificato di guarigione, unitamente ai documenti sotto indicati (se previsti nella copertura assicurativa per il settore di appartenenza tessera calciatore o tecnico / tessera dirigente):

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);
2. Certificato di pronto soccorso (in originale);
3. Fatture, notule, ricevute di spese mediche (in originale);
4. Copia conforme della cartella clinica (ove presente, in originale)
5. Certificato Medico di Guarigione (in originale);
6. Referti degli esami diagnostici (radiografie, ecografie, analisi, risonanza magnetica, ecc.);
7. Fotocopia della tessera L.N.D.

Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario il referto arbitrale attestante l'infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza in cui sia fatta menzione dell'infortunio.

N.B. L'infortunato/assicurato con Tessera L.N.D., o chi ne fa le veci o l'avente causa, sono gli unici ad avere diritto all'eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad avere l'onere di ottemperare all'obbligo di denuncia del sinistro.

L'EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE GARANZIE DI POLIZZA VERRA' CORRISPOSTA DALLA COMPAGNIA INA ASSITALIA SPA TRAMITE BONIFICO BANCARIO. LA SCELTA DI TALE METODO DI PAGAMENTO E' STATA FORTEMENTE VOLUTA DA INA ASSITALIA SPA PER GARANTIRE LA CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DEFINITO ALL'ASSICURATO IN TOTALE SICUREZZA E VELOCITA'

Le informazioni sullo stato del sinistro verranno fornite dal Call-Center solo dopo il ricevimento del certificato di guarigione.

IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI – in itinere è necessario specificare l'ora di accadimento del sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l'ora dove veniva svolta l'attività sportiva.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO:

1. Modulo di denuncia sinistro debitamente compilato e firmato (in originale)
2. Fotocopia della tessera L.N.D.
3. Certificato di Morte (in originale)
4. Stato di famiglia
5. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini successori
6. Certificato di idoneità alla pratica sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi gravi previsti dalla polizza infortuni
7. Verbale delle Autorità intervenute;
8. Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che hanno provocato il decesso;
9. Eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto;
10. Copia del rapporto di gara se l'infortunio è avvenuto durante una competizione.

ATTENZIONE: la polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio.

È possibile effettuare la pre-denuncia del sinistro sul sito www.lnd.it oppure su www.cls-lnd.it



Procedure da seguire in caso di sinistro

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, tramite lettera raccomandata A/R a:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o NDG S.r.l.
Piazza della Nunziata 5/1 - 16124 Genova

o via fax al numero 010 8992008 o segnalazione via internet utilizzando il modulo denuncia sinistro **entro 30 giorni dalla data di infortunio.**

Alla denuncia di sinistro dovranno essere allegati il certificato di primo soccorso o pronto soccorso (obbligatorio)
La denuncia, firmata dall'assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società sportiva di appartenenza.

Il modulo di denuncia deve essere richiesto dall'infortunato alla Società sportiva di appartenenza o scaricato dal sito www.cls-lnd.it o dal sito www.lnd.it

L'assicurato potrà segnalare preventivamente il sinistro compilando l'apposito form presente sul sito della L.N.D. www.lnd.it o sul sito www.cls-lnd.it seguendo le relative istruzioni.

Qualora si scelga tale opzione, terminato tale iter per la segnalazione del sinistro, l'assicurato potrà stampare il modulo di denuncia sinistro pre-compilato e le istruzioni su come terminare l'iter della denuncia.

La Società sportiva e/o il Dirigente sportivo non hanno la responsabilità per la ritardata o mancata presentazione della denuncia.

Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto.

1° Fase operativa: "Invio del modulo di denuncia di sinistro compilato, della documentazione relativa all'infortunio ed alle spese mediche sostenute"

L'invio del modulo di denuncia del sinistro deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento, pena la decadenza del diritto di indennizzo;

Dopo la denuncia, ed entro 90 giorni dalla richiesta inviata all'Ufficio Gestione Sinistri LND l'infortunato dovrà necessariamente trasmettere la seguente documentazione:

- Certificato medico di pronto soccorso e/o primo soccorso;
- Eventuale ulteriore documentazione medica in suo possesso;
- Informativa Privacy INA ASSITALIA S.p.A. debitamente firmate.

Qualora non fosse possibile rispettare i tempi di invio della denuncia scritta e della successiva documentazione medica, l'infortunato dovrà comunicare – prima della scadenza di 30 giorni e due anni – l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti, al fine di interrompere i termini rispettivamente di decadenza e di prescrizione del diritto di indennizzo.

Anche in questo caso la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o NDG S.r.l. - Piazza della Nunziata 5/1 - 16124 Genova

Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire all'assicuratore ed ai suoi incaricati tutte le notizie che fossero necessarie alla documentazione della pratica. L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire le visite dei medici, ed a qualsiasi indagine che questi ritenga necessaria.

A guarigione avvenuta, l'infortunio dovrà obbligatoriamente inviare (pena la mancata liquidazione del danno) all'Ufficio Gestione Sinistri LND la seguente documentazione:

- Denuncia di sinistro, previa puntuale compilazione dell'apposito modulo (ove non precedentemente inviato);
- Certificato di pronto soccorso o primo soccorso modulo (ove non precedentemente inviato);
- Copia della tessera di iscrizione (per la stagione calcistica interessata);
- Copia del verbale di gara (solo in presenza di lesioni dentarie);
- Copia della Cartella clinica (solo in caso di ricovero);
- Certificazione medica;
- Copia dei referti, degli esami strumentali effettuati (RX, RNM, TAC, etc.)
- Ricevute, in originale, delle spese di cura e mediche sostenute;
- Certificato medico di guarigione clinica (indispensabile);

Si precisa che in assenza di ricezione di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Per tutte le comunicazioni l'infortunato è tenuto a citare il NUMERO SINISTRO, riportato nel Modulo denuncia sinistro. La validità dell'assicurazione è sospesa dalla data dell'infortunio fino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all'assicuratore con certificato definitivo. In assenza di certificato di guarigione la validità dell'assicurazione è sospesa fino alla data di prescrizione del sinistro. Ove l'infortunato, autorizzato o no, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l'Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l'eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.

2° Fase operativa: "Criteri di liquidazione"

Arrivo del certificato di guarigione e della documentazione presso il centro liquidazione sinistri.

In caso di documentazione incompleta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri invia all'infortunato una lettera di richiesta documentazione (mancante o da inoltrare in originale) necessaria per l'istruzione della pratica.

Se i documenti sono completi ed il diritto all'indennizzo non risulta decaduto, prescritto o escluso dalle garanzie prestate, il sinistro viene liquidato con bonifico bancario (la scelta di tale metodo di pagamento è stata fortemente voluta da INA Assitalia SpA per garantire la corresponsione dell'importo all'assicurato in totale sicurezza e velocità).

- I. Settore **CALCIATORI TECNICI** (dirigenti esclusivamente durante lo svolgimento delle attività di assistenti all'arbitro durante le gare ufficiali):
 - a) La morte dell'iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;
 - b) L'indennizzo delle lesioni, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla Tabella Lesioni. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a favore dell'infortunato;
 - c) Il rimborso delle spese mediche presentate in originale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Il rimborso viene effettuato a favore dell'infortunato;
 - d) L'indennità giornaliera in caso di ricovero (in assenza di spese mediche), entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell'infortunato;
 - e) L'indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile, in presenza di certificato originale che certifichi l'applicazione e la rimozione dello stesso, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell'infortunato.
- II. Settore **DIRIGENTI** esclusa l'attività di assistenti all'arbitro durante le gare ufficiali
 - a) La morte dell'iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;
 - b) L'invalidità permanente, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla polizza. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a favore dell'infortunato. Resta inteso che per la valutazione e liquidazione dell'indennizzo, l'infortunato dovrà, in presenza di postumi, entro sei mesi (periodo di stabilizzazione) dalla data del certificato di guarigione richiedere di essere sottoposto a visita medico legale. In questo caso l'ufficio liquidazione provvederà a nominare il medico legale per competenza territoriale, dando contestualmente comunicazione al domicilio dell'infortunato. Sarà poi cura dell'infortunato e del medico legale concordare la data di visita.
Nel caso in cui la valutazione medico-legale superi i 5 punti di franchigia, l'importo calcolato viene liquidato per differenza.

NON SI LIQUIDA

L'ufficio liquidazione sinistri invia lettera di reiezione al domicilio dell'infortunato:

- a) Quando le lesioni o le spese mediche o l'indennità giornaliera in caso di ricovero o l'indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile o, solo per i dirigenti, l'invalidità permanente, non rientrano tra le garanzie di polizza o sono assorbite dalla franchigia.
- b) Sulla base dei carteggi si evince che la data del sinistro è antecedente ai 30 giorni dalla data della denuncia;
- c) Sulla base dei carteggi si evince una mancanza di nesso causale tra l'infortunio denunciato e le lesioni riportate;
- d) Interventuti i termini di prescrizione (due anni).

La polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio. In tutti i casi la restituzione della documentazione avviene solo se richiesto per iscritto dall'assicurato.

3° Fase operativa: "informazioni sulla liquidazione dei sinistri"

Chiamando il Numero Verde 800.127.998 l'infortunato ha accesso diretto all'ufficio Gestione sinistri per:

I Informazione sul contratto assicurativo e Modalità di denuncia	24 h su 24	Tutti i giorni
--	------------	----------------

Contestualmente alla notifica di avvenuta apertura del sinistro, l'infortunato riceverà i riferimenti telefonici cui rivolgersi per ottenere:

III Informazioni sullo stato del sinistro (in lavorazione, respinto, in attesa documentazioni, ecc..)	Dalle ore 9 alle ore 13 Dalle ore 15 alle ore 19	Dal lunedì al venerdì
IV Informazioni sulla definizione del sinistro (pagato totale, pagato parziale, fuori garanzia di polizza)	Dalle ore 9 alle ore 13 Dalle ore 15 alle ore 19	Dal lunedì al venerdì

Ogni informazione è strettamente personale, pertanto l'infortunato (o chi ne fa le veci o i suoi aventi causa) dovranno sempre fornire il numero di sinistro per avere accesso ai dati.

Collegandosi all'indirizzo www.cls-Ind.it sono disponibili per la consultazione, nell'area riservata alla Lega Nazionale Dilettanti della Compagnia:

- Le garanzie attive per tutti i tesserati;
- Le garanzie integrative e facoltative e le modalità di adesione;
- Come fare per denunciare un sinistro.



Convenzione L.N.D. - INA ASSITALIA 2011-2012
Modulo Denuncia Responsabilità Civile Terzi

DATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIANTE

COGNOME: _____ NOME: _____

NATO/A A: _____ IL: _____

PATERNITA' e MATERNITA' (obbligatoria in caso di minore): _____ CODICE FISCALE _____

_____ CODICE FISCALE _____

INDIRIZZO VIA: _____ N. _____

COMUNE: _____ PROVINCIA: _____ C.A.P.: _____

CODICE FISCALE: _____ TELEFONO: _____

CELLULARE: _____ E-MAIL: _____

N° TESSERA L.N.D. _____ DATA RILASCIO TESSERA: _____

SOCIETA' SPORTIVA: _____ TIPO TESSERA: Atleta Dirigente

ESTREMI DEL SINISTRO

DATA SINISTRO: _____ GARA/ALLENAMENTO: _____

LUOGO E TIPOLOGIA DELL'AREA (IMPIANTO/STRUTTURA) DOVE SI E' VERIFICATO IL SINISTRO: _____

DESCRIZIONE STRUTTURA DOVE SI E' VERIFICATO IL SINISTRO: _____

DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: _____

SONO INTERVENUTE AUTORITA' DI P. S.? SI NO SE SI QUALI? POLIZIA CARABINIERI VIGILI URBANI DI _____

DANNI PROVOCATI: _____

TESTIMONI: _____

DATA _____ FIRMA (Del danneggiante o di chi ne fa le veci o dell'avente diritto) _____

DATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIATO

COGNOME: _____ NOME: _____

INDIRIZZO: _____ COMUNE: _____

PR.: _____ C.A.P.: _____ TEL.: _____ E-MAIL: _____

DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA' SPORTIVA

SOCIETA' _____ PROVINCIA: _____ C.A.P.: _____

INDIRIZZO VIA: _____ N. _____

COMUNE: _____ AFFILIAZIONE N.: _____ DEL: _____

TEL. FAX _____ E-MAIL _____

DATA _____ TIMBRO E FIRMA _____

Le ricordiamo che la denuncia con allegata la richiesta di risarcimento danni del danneggiato dovrà essere inviata a:
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - INA ASSITALIA S.p.A. c/o NDG Srl P.zza della Nunziata 5/1 - 16124 GENOVA -
0 via fax al n°: 010 8992008

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 – Responsabilità Civile

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la INA ASSITALIA S.p.A. e l'Agenzia Generale di Roma P4, in qualità di autonomi titolari di trattamento intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari¹, al fine di fornire i servizi assicurativi² connessi alla polizza responsabilità civile terzi a favore dei tesserati della Lega Nazionale Dilettanti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti³, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁴.

In particolare NDG Srl, in qualità di Titolare autonomo, curerà i servizi di apertura dei sinistri.

I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁵ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁶. Lei potrà esercitare tali diritti⁷ e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi a:

- INA ASSITALIA S.p.A. – Servizio Privacy di Gruppo, Via Leonida Bissolati n.23, 00187 Roma, Tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 – www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della Società, tra cui l'informativa e l'elenco aggiornato dei Responsabili aggiornati.
- Agenzia Generale di Roma P4, Corso Trieste 32 – 00198 Roma
- NDG Srl – Ufficio legale – Palazzo Lauro - Piazza della Nunziata 5/1 16124 Genova – Tel. 010 860.7550 – responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato da INA ASSITALIA, Agenzia Generale Roma P4 e NDG, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma

¹ L'art.4, co.1, lett. D) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett.e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o indagato.

² Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9)

³ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile), nonché banche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

⁴ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria.

⁵ Assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'ordine, ISVAP, Banca d'Italia UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.

⁶ Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.

⁷ Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



Procedure da seguire in caso di sinistro RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'assicurato/danneggiante, ricevuta richiesta scritta di risarcimento danni da parte del danneggiato, dovrà inviare il modulo di denuncia debitamente compilato in forma scritta, tramite lettera raccomandata A/R a:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o NDG S.r.l.
Piazza della Nunziata 5/1 - 16124 Genova

o via fax al numero 010 8992008

Il Centro Liquidazione Sinistri LND (NDG Srl) ricevuto il modulo, provvederà all'apertura del sinistro e invierà all'assicurato/danneggiante una comunicazione scritta in cui verrà confermata l'apertura del sinistro, verrà comunicato il numero di riferimento della pratica e la procedura da seguire per il completamento della stessa.

Sinteticamente riportiamo qui di seguito le fasi della gestione sinistro RCG per LND:

- Assicurato/Danneggiante invia la richiesta di apertura sinistro tramite apposito modulo a NDG Srl (indirizzo sopraindicato);
- NDG Srl, ricevuta la documentazione, apre il sinistro, attribuisce il numero di riferimento e ne dà conferma tramite lettera all'assicurato/danneggiante;
- Contestualmente, NDG Srl invia a GBS Spa (gestore delle pratiche RCG) il modulo di denuncia e copia della lettera inviata all'assicurato.

Ricordiamo che:

Il modulo è disponibile sul sito:
www.lnd.it o sul sito www.cls-lnd.it

La denuncia, firmata dall'assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa deve essere controfirmata dal maggiore esponente della società sportiva di appartenenza.

Per tutte le comunicazioni l'assicurato è tenuto a citare il NUMERO SINISTRO attribuito.

Inoltre, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE dopo aver ricevuto il numero di sinistro, l'assicurato potrà prendere contatti con il gestore della sua pratica di cui riportiamo qui di seguito i riferimenti:

GBS ROMA CORPORATE /per conto di INA Assitalia SpA/
Via S. Costanza, 11
00198 Roma
Tel. 06/86515216
Fax. 06/8620892

1 luglio 2011

2 /CT/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati e delle
Divisioni L.N.D.
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 2

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2011/2012, e' valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

1 luglio 2011

3 /CT/MC/ sc

**Ai Signori Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni
della Lega Nazionale Dilettanti
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelesive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelesive per la stagione sportiva 2011-2012, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Comitato Interregionale:

a) Le Emittenti Radiotelesive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2011-2012.

b) Le Emittenti Radiotelesive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2011/2012 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.

c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelesive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l'incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l'effettuazione dell'esercizio della cronaca radiotelesiva è demandato alla competenza delle singole società.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in cui l'Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l'esercizio del diritto di cronaca.

d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento. Ciò premesso, negli eventi afferenti attività di interesse nazionale (fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, Spareggi Seconde classificate di Eccellenza e play off delle Divisioni nazionali) è facoltà della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5 e della Divisione Calcio Femminile, ognuna nelle sue competenze, autorizzare radiocronache e/o riprese televisive a mezzo satellite, digitale o web di gare in diretta previa la corresponsione di un corrispettivo pari ad euro 300 per le radiocronache oltre Iva (comprese le web radio) e 1.800 oltre Iva per le riprese tv o web (le richieste dovranno pervenire alla segreteria della L.N.D. e delle Divisioni almeno 4 gg prima dell'inizio dell'evento). Assimilate alla stessa disciplina s'intendono le gare tra società provenienti da Regioni diverse che partecipano a campionati nazionali. Tale autorizzazione potrà essere concessa fatti salvi gli accordi per la cessione dei diritti in esclusiva siglati dalla L.N.D. e dalle Divisioni con emittenti radiotelevisive nazionali (compreso il web).

Tali diritti potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l'autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.

Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l'esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interessamento relativo alle gare disputate nell'ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:

REGOLAMENTO

- 1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2011/2012, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.
- 2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2011/2012, il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi**;

- per l'esercizio della cronaca televisiva a mezzo satellite, digitale o web:

sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti**.

- 3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

- 4) Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all'art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che:

a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva, anche via internet, per la quale viene rilasciato il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;

b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Emittente stessa;

d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.

7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli stadi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le società potranno altresì negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro.

9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro non sono tenuti a consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;

- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;

- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;

- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;

- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;

- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i Comitati e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

Il Legale Rappresentante della Emittente _____ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9,10 ed 11.

In fede

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

1 luglio 2011

4/ CT/MC/sc

**Ai Signori Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni
della Lega Nazionale Dilettanti
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Comitato Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

a) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;

b) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;

c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente circolare;

d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 3 del 1 luglio 2011.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I., dall'U.S.S.I. o dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa, previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I., dall'U.S.S.I. o dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante, i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.

Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:

a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della presente Circolare.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all'interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 48, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d'accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2011/2012.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2011/2012; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2011/2012; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

- a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l'esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell'art. 8 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva»;
- a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3 della presente circolare;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del «Tagliando di accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi dell'art. 1 del C.G.S.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

1 luglio 2011

5 /CT/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati e delle
Divisioni L.N.D.
Loro Sedi**

CIRCOLARE N°5

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16 delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2011

Protocollo: 6 /CT/MC/sc

Ai Comitati e alle Divisioni
della L.N.D.
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 6

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati e le Divisioni a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o Divisione;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Carlo Tavecchio)

Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
C.F.: 08272960587
info@postalnd.it - www.lnd.it



1 luglio 2011

7/CT/MC/cs

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N° 7

OGGETTO: TORNEI INTERNAZIONALI

Si rinnova l'informativa sulle disposizioni alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di tornei che vedono la partecipazione di squadre straniere, sulla base di prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.:

A) TORNEI CON SQUADRE EUROPEE

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 40 giorni dall'inizio del Torneo, per il successivo inoltrò alla U.E.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.

B) TORNEI CON SQUADRE EXTRA-EUROPEE

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 70 giorni dall'inizio del Torneo, per il successivo inoltrò alla F.I.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.

Si fa presente, altresì, che nel Regolamento del Torneo deve essere indicato necessariamente il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata la dicitura: "il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. ultima edizione".

Il mancato rispetto delle disposizioni procedurali sopra richiamate determinerà il diniego dell'autorizzazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

1 luglio 2011

8/CT/MC/cs

Ai Presidenti
dei Comitati e delle Divisioni
della L.N.D.
Loro Indirizzi

CIRCOLARE n. 8

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati e le Divisioni segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06.32822704), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati e le Divisioni avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

**REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI DI TESSERAMENTO, TRASFERIMENTO E SVINCOLO,
RELATIVA AI CALCIATORI: DI CITTADINANZA ITALIANA;
COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI**

L'esigenza di regolarizzazione di un documento di tesseramento, qualunque esso sia, presuppone un errore e/o un'omissione, da parte della società che provvede alla spedizione postale, o al deposito del documento medesimo.

Invero, anche quando l'errore e/o l'omissione siano dell'eventuale società controparte (ad es., in relazione di una lista di trasferimento), la responsabilità sotto il profilo amministrativo (e, quindi, regolamentare), non può che gravare a carico della società che provvede a tesserare il/la calciatore/trice, ovvero a trasmettere al C.R. Campania l'atto (ad es., una risoluzione consensuale), di qualsiasi natura o finalità, relativo al/alla calciatore/trice.

La richiesta di regolarizzazione, in quanto atto finalizzato a porre rimedio ad un errore e/o omissione della società istante, deve intendersi, comunque quale "recupero" di atto imperfetto.

Di conseguenza, affinché esso possa produrre effetti, con decorrenza dalla data di spedizione postale, o di deposito, devono – imprescindibilmente e tassativamente – essere rispettate le prescrizioni che di seguito si indicano.

Nell'ipotesi di mancato, o anche incompleto, rispetto delle prescrizioni medesime, questo C.R. Campania sarà necessitato ed obbligato a respingere la richiesta di regolarizzazione, con le inevitabili ed insuperabili conseguenze:

1. che, se sanabile in relazione alla tempistica, ai periodi temporali ed a qualsiasi altro aspetto, il documento di tesseramento, trasferimento o svincolo, potrà essere riproposto, ma con decorrenza dalla data della successiva spedizione postale, o del successivo deposito;
2. se non sanabile, per l'anno sportivo in corso, sarà annullato ed archiviato senza ulteriore possibilità di regolarizzarlo.

In relazione ad uno dei documenti (richiesta di tesseramento; richiesta di aggiornamento di tesseramento; lista di trasferimento; lista di svincolo), in ordine al quale – per qualsiasi motivo – sia necessario procedere, ai fini della sua validità ed efficacia, alla relativa regolarizzazione, saranno osservate le seguenti, tassative disposizioni, alternative l'una rispetto all'altra:

1b. spedizione, da parte del C.R. Campania, a mezzo raccomandata postale, anticipata a mezzo fax, del modulo da regolarizzare, con la fissazione del termine perentorio (di **giorni cinque**, che decorrerà dalla data di trasmissione anticipata, da parte di questo C.R., del fax di comunicazione), entro il quale la società dovrà inoltrare a questo C.R. la raccomandata postale, contenente il modulo regolarizzato, che dovrà essere, a pena di nullità della regolarizzazione, essere anticipato, a cura della società, a mezzo fax (in una con la copia della ricevuta postale di spedizione a questo C.R.);

2b. con le modalità ed i termini temporali, di cui al n. 1b., si procederà in ordine alla richiesta, da parte di questo C.R.:

- a. della dichiarazione, di ognuna delle due società e del calciatore, in ordine al titolo di trasferimento (definitivo o temporaneo);
- b. della dichiarazione, della società di riferimento, di conferma di uno o più svincoli;
- c. del o dei documenti relativi a calciatore straniero;
- d. di qualsiasi altra eventuale documentazione, necessaria ai fini della validità dell'atto.

Decorso inutilmente il termine temporale innanzi specificato (**giorni cinque**, computati con decorrenza dalla comunicazione a mezzo fax o telegramma, da parte di questo C.R.), per gli atti di tesseramento, trasferimento o di svincolo interverranno i seguenti, distinti effetti:

➤ nuovo tesseramento, o aggiornamento di posizione di tesseramento:

A. sarà considerato valido dalla data di spedizione postale, o di deposito, – **della regolarizzazione** (*);

B. se perverrà o sarà depositato oltre il termine (vedi ●), di cui al Comunicato Ufficiale n. 137 del 5 maggio 2009 della F.I.G.C., pubblicato da questo Comitato Regionale anche in allegato a questo Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2009, esso sarà nullo e verrà archiviato, senza possibilità di regolarizzazione;

- per i calciatori infradiciottenni, “giovani dilettanti” (termine per il deposito: 31 maggio 2012);

- per calciatori ultradiciottenni, “dilettanti” (termine per il deposito: 31 marzo 2012);

➤ trasferimento: sarà nullo e verrà archiviato, senza ulteriore possibilità di regolarizzazione;

➤ svincolo (per qualsiasi motivo): sarà nullo e verrà archiviato, senza ulteriore possibilità di regolarizzazione.

Nell'ipotesi che la società destinataria non dichiarasse la disponibilità di un'utenza telefonica, alla quale questo C.R. possa trasmettere il fax di comunicazione, questo C.R. procederà alla comunicazione medesima con piena sua efficacia (anche in ordine alla decorrenza), a mezzo telegramma nello stesso giorno.

(*) a chiarimento del precedente testo.

C.R. CAMPANIA - L.N.D. - F.I.G.C.
Stagione sportiva 2011/2012

ORGANICO DEI CAMPIONATI

ECCELLENZA

N.	CODICE	NOME DELLA SOCIETÀ	SIGLA
1	81346	ALBA SANNIO COMPRENS	POL.D.
2	918915	ATLETICO NOLA	A.S.D.
3	621064	BARATTA 2009	A.S.D.
4	621146	CALCIO SAVOIA	A.S.D.
5	8720	CALPAZIO	A.S.D.
6	920544	CITTA DI POMPEI	A.S.D.
7	17450	FAIANO	A.S.D.
8	621158	G.FERRINI BENEVENTO	A.S.
9	64084	GELBISON CILENTOVALLO SRL	S.S.D.
10	620676	GLADIATOR 1924	ASD.FC
11	26720	IPPOGRIFO SARNO A.S.D.	A.S.
12	917083	ISOLA DI PROCIDA	A.S.D.
13	27370	LIBERTAS STABIA	POL.
14	920553	MONTE DI PROCIDA CAPPELLA	A.S.D.
15	620269	MONTECORVINO ROVELLA	A.S.D.
16	68962	PALMESE	U.S.D.
17	72746	QUARTO S.R.L.	S.S.D.
18	78888	REAL POSEIDON	A.S.D.
19	76289	REAL VOLTURNO	A.S.D.
20	917086	SANITA	A.S.D.
21	932170	SANSEVERINESE 1928	A.S.D.
22	71003	SANT ANTONIO ABATE	S.S.
23	621159	SOLOFRA CALCIO	A.S.D.
24	72775	SPORTING SALERNO 2010	A.S.D.
25	64879	STRIANO	G.S.D.
26	915136	TORRECUSO CALCIO	
27	58874	VIRTUS CARANO A.S.D.	S.S.
28	620356	VIRTUS VOLLA	A.S.D.
29	61766	VIS SAN GIORGIO	A.S.D.
30	920548	VIS SAN NICOLA	A.S.D.

PROMOZIONE

1	916861	ACCIAROLI CALCIO	A.S.D.
2	860	AGROPOLI	U.S.
3	910395	ALBURNI ROCCADASPIDE	A.S.D.
4	620268	ANACAPRI	A.S.D.
5	918911	ARIANO VALLE UFITA	A.S.D.
6	620003	ATLETICO BENEVENTO	A.S.
7	920771	ATLETICO BOSCO	A.S.D.
8	920551	ATLETICO CASALNUOVO	A.S.D.
9	620779	ATLETICO IRNO BARONISSI	A.S.D.
10	621142	B. ATLETICO 158	A.S.D.
11	72388	BARANO CALCIO	A.S.
12	62796	BOYS CAIVANESE	U.S.D.
13	75452	CALCIO ATLETICO GIUGLIANO	A.S.
14	79976	CAMPAGNA	A.S.D.
15	620893	CELLOLE CALCIO	A.S.
16	620279	CICCIANO	A.S.C.
17	71919	CITTA DI AGROPOLI	A.S.D.
18	918912	CITTA DI ATRIPALDA CALCIO	A.S.D.
19	620531	CITTA DI CAPACCIO PAESTUM	A.S.D.

20	930143	CITTA DI SANT ARPINO	A.S.D.
21	63807	CLUB BATTIPAGLIA CALCIO	A.S.
22	620271	COMPENSORIO VALDIANESE	A.S.D.
23	913881	DUE PRINCIPATI	A.S.D.
24	60446	E. ZUPO	U.S.
25	930137	FELICE SCANDONE	A.S.D.
26	620347	FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	A.S.D.
27	620004	FORIO	A.C.
28	621054	INTERCASALI 2005	A.S.D.
29	79949	LIBERTAS ANGRI 1980	A.S.D.
30	621097	LIBERTAS S.MARCO TROTTI	A.S.D.
31	39090	MARILIUS VESUVIO	A.S.D.
32	81764	MAS AVELLINO	POL.
33	64916	MASSA LUBRENSE	POL.
34	918169	MIANO	F.C.
35	930116	MIRABELLA ECLANO	A.S.D.
36	920543	NEAPOLIS	C.S.
37	620045	OGLIARESE	A.S.
38	930139	PARETE CALCIO	A.S.D.
39	58052	PIMONTE	A.P.
40	915488	PRO AKERY 1926	S.S.
41	620670	PUTEOLANA 1909	A.S.D.
42	77820	REAL CERVINO	A.S.D.
43	922134	REAL FORINO CALCIO	A.S.D.
44	72391	REAL ORTESE	U.S.
45	621114	REAL SUESSOLA	A.S.D.
46	621172	REAL TRENTINARA	A.S.D.
47	932173	RIONE MAZZINI	POL.D.
48	64200	RITA ERCOLANO	A.S.D.
49	930134	SAN GIORGIO 1926	A.S.D.
50	621124	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	POL.D.
51	917079	SAN PIO MONDRAGONE	A.S.D.
52	79428	SAN VITALIANO	A.S.D.
53	913882	SERINO 1928	U.S.
54	620836	SPORTING CASALVELINO	U.S.D.
55	71002	STASIA SOCCER	A.S.D.
56	68157	VALENTINO MAZZOLA	ASDPOL
57	76290	VENTICANO	A.C.D.
58	621145	VICO EQUENSE CALCIO SRL	
59	620913	VIRTUS CASOLLESE	A.S.D.
60	621028	VIRTUS SARNO	A.S.D.

PRIMA CATEGORIA

1	620281	ACLI SAVIGNANO	U.S.
2	81765	AENARIA	A.S.D.
3	80223	ALFANESE	A.S.
4	78095	ANTICA ALFATERNA	A.S.D.
5	916840	ASCEA	ASDPOL
6	620811	ATERRANA	A.S.D.
7	620960	ATLETICO JUVENTUDE STABIA	A.S.D.
8	931657	ATLETICO PER NIENTE	
9	13870	AUDAX SALERNO	S.C.
10	75223	B.G.S. SAN MARCO EVANG.	POL.D.
11	916807	BAIANO	A.C.D.
12	920652	BELLIZZI CALCIO	A.S.D.
13	916862	BERTONI BATTIPAGLIA	ASD.GS
14	70623	BISACCESE	POL.
15	918263	BOSCHESE	A.S.D.
16	916900	BOYS PIANURESE	A.S.D.
17	81349	BOYS PIAZZOLLA	A.S.D.
18	912684	BOYS RISORGIMENTO	A.S.D.
19	65125	BRACIGLIANO	A.C.

20	917077	BUCCINO VOLCEI F.C.	
21	620885	CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB	A.S.D.
22	620554	CALCIO PIEDIMONTE	A.S.D.
23	621205	CARDILE	ASD.FC
24	621094	CASAVATORE	U.S.
25	79465	CASTELFRANCI	POL.
26	621160	CENTOLA	A.S.D.
27	65143	CERVINARA	A.C.
28	620425	CESARE ALFANO CAMPIGLIANO	A.S.
29	12890	CIMITILE	A.S.D.
30	913640	CITTA DI TORRE DEL GRECO	S.C.D.
31	620672	CO.G.AP. S.SEBASTIANO F.C	
32	914450	COMPENSORIO MARIGLIANESE	A.S.D.
33	69930	COMPENSORIO MISCANO	A.D.P.
34	621239	CRAL FINCANTIERI STABIA	A.S.
35	932182	DON BOSCO ISIDORIANA	ASD.FC
36	76145	DUGENTA	A.S.D.
37	914916	EVOLI	ASCD
38	621182	F.P. SABATO SAN CIPRIANO	A.S.D.
39	620745	FALCHI ROSSI	A.S.
40	620975	FOGLIANISE	F.C.
41	620190	FONTANAROSA A.FORTUNATO	A.C.
42	81340	FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	A.S.D.
43	64195	FUTURA	A.S.D.
44	915482	G. CAROTENUTO	U.S.D.
45	922086	GERARDO DE CESARE	A.S.D.
46	21360	GIFFONESE	U.S.
47	620668	GIUSEPPE SICONOLFI	S.S.
48	78108	GREGORIANA	A.S.D.
49	918919	HERAJON	G.S.
50	74627	HERMES CASAGIOVE	F.C.
51	72216	I LEONI PERSANO	A.S.D.
52	620680	JUVE AGEROLINA	A.S.
53	920550	JUVE PRO POGGIOMARINO	ASD.SC
54	82221	LACEDONIA	U.S.
55	920542	LANCUSI	A.S.D.
56	620516	MIRANDA	A.S.D.
57	620388	MONDRAGONE CALCIO	A.S.D.
58	32350	MONTESARCHIO	ASD.AC
59	620753	MORCONE	POL.
60	930118	NAPOLI CLUB AFRAGOLA	A.S.D.
61	68950	PAGANI	A.C.
62	621068	PATERNOPOLI	POL.
63	920330	PICCIOLA	POL.
64	620982	PRO COLLIANO	ASDPOL
65	72254	PRO MARCELLINO CALCIO	U.S.D.
66	920269	PRO TEGGIANO	A.S.D.
67	620148	REAL AGROPOLI	A.S.D.
68	81761	REAL AIROLA	A.S.D.
69	620471	REAL BOSCHESE	A.S.D.
70	921978	REAL GALDESE 1972	A.S.D.
71	916444	REAL GRAZZANISE	A.S.D.
72	621164	REAL MASSA	A.S.D.
73	620182	REAL PONTECAGNANO FAIANO	POL.
74	930117	REAL S.FELICE A CANCELLO	POL.D.
75	620183	REAL SANTA MARIA A VICO	A.S.
76	916842	REAL TAVERNA	A.S.D.
77	918908	REAL VOLLA	A.S.D.
78	916713	RINASCITA SOLOPACA	A.S.
79	79938	RINASCITA U.S.VICO	
80	621011	RIONE TERRA	A.S.D.
81	620198	RISTOR LETTERE	F.C.
82	69168	ROCCHESI	POL.
83	72263	S.AGATA IRPINA	A.S.D.

84	64073	S.GIORGIO DEL SANNIO	A.C.
85	205582	S.GIUSEPPE	POL.
86	45110	S.VITO POSITANO	A.S.D.
87	932184	SALERNUM	A.S.D.
88	620359	SAN FRANCESCO	A.C.D.
89	620754	SAN GIORGIO	A.S.D.
90	621076	SAN MICHELE OLEVANO	A.S.D.
91	203261	SAN PIETRO NAPOLI	A.S.D.
92	920541	SAN TOMMASO CALCIO	A.C.D.
93	75450	SANGENNARESE	A.C.D.
94	620702	SANTA MARIA LA CARITA	A.C.
95	919907	SANTA TERESA	A.S.D.
96	78433	SANTARSENESE	
97	915483	SASSANO CALCIO	A.S.D.
98	921965	SASSO	U.S.D.
99	914597	SCAMPIA	A.S.D.
100	74628	SCUOLA CALCIO SPES	A.S.D.
101	918229	SEDNA	A.S.D.
102	930135	SIRIGNANO 1963	A.S.D.
103	621032	SOCIA CALCIO	A.S.
104	921104	SPORTING ALBA	U.S.D.
105	621232	SPORTING ATRIPALDA	F.C.
106	620528	SPORTING CILENTO	A.S.D.
107	911325	SPORTING CLUB LIONI	S.C.L.
108	621137	SPORTING GUARDIA	A.S.
109	621059	SPORTING NOLA	A.S.D.
110	916567	SPORTING QUALIANO 2008	A.S.D.
111	82198	SUMMA RIONALE TRIESTE	U.S.
112	620436	TEORA	POL.
113	911484	TEVEROLA 1997	A.S.D.
114	910260	TORIA	A.S.D.
115	620296	VALLE METELLIANA	A.S.D.
116	915111	VATOLLA	G.S.
117	82236	VILLA LITERNO	A.S.D.
118	922126	VIRTUS FRIGNANO 2008	
119	932187	VIRTUS MESSERCOLA	A.S.D.
120	931610	VIRTUS PORTICI	A.S.D.
121	70968	VIRTUS SAN SOSSIO	A.S.D.
122	76189	VIS CAPUA	SSC.D.
123	918002	VIS SIANO SOCCER 2006	
124	66320	VITULANO	ASDPOL
125	74382	VITULAZIO	S.S.
126	56260	VOLLESE	U.S.

SECONDA CATEGORIA

1	916841	A.I.C.S. POSEIDON	
2	920052	ALBA CASALE CITTA DI PACE	A.S.D.
3	912855	ALBA CAVESE	S.C.
4	620527	ALVIGNANELLESE	U.S.
5	931866	AMALFI	ACSD
6	912582	AMERICO CANONICO	POL.D.
7	75194	AMOROSI	A.S.
8	918124	ANIELLO SGAMBATI	POL.D.
9	621226	ANTESSANO CALCIO	A.S.D.
10	916578	ANTICA TAURANIA CALCIO A5	
11	914436	ANZANO	U.S.
12	2420	APICE	U.S.D.
13	620005	APOLLOSA	POL.
14	922129	APPENNINICA	A.S.D.
15	620916	ARCI POSTIGLIONE	A.S.
16	919874	ARSENAL 2007	A.S.D.

17	931935	ARTEMISIUM	A.S.D.
18	931748	ATLETIC S.MARIA LA CARITA	A.S.D.
19	620414	ATLETICO BANZANO	G.S.
20	931079	ATLETICO PORTICI 2009	A.S.D.
21	919817	ATLETICO PUGLIANO	A.S.D.
22	920175	ATLETICO S.LORENZO	A.C.
23	620931	ATLETICO SAN POTITO ULTRA	A.S.
24	921919	ATLETICO STABIA 2008	A.S.D.
25	620856	ATLETICO TORRIONE	A.S.D.
26	69952	ATLETIK	A.S.
27	931783	AU.DAN. BELVEDERE	A.S.D.
28	206758	AULETTESE	A.S.D.
29	918004	AVERSANA SAN DIEGO	A.S.D.
30	922078	BAIA DOMIZIA CELLOLE	A.S.
31	919836	BANZANO CALCIO	A.S.D.
32	930132	BONITO	A.C.
33	911711	BOYS CAMPANIA	A.S.D.
34	933514	BOYS FONTANELLE	A.S.D.
35	620795	BOYS MELITO	POL.D.
36	60678	BRUSCIANESE CLUB AZZURRO	POL.
37	918020	BUONABITACOLO SOCCER	A.S.D.
38	621078	C.DI.Q. LEOPARDI CALCIO	A.S.D.
39	918194	CAFASSO	A.S.
40	915040	CAGGIANESE	A.S.
41	919833	CALCIO COLLE SANNITA	A.S.D.
42	620241	CALCIO PUGLIANELLO	S.S.
43	620873	CALCIO 2000 ACERNO	S.S.
44	621179	CANDIDA	U.S.
45	916858	CAPO PALINURO	A.S.D.
46	912750	CAPRESE	S.C.
47	75952	CAPRIGLIA SA	A.S.
48	921916	CARBONARA	A.S.D.
49	915206	CARINOLA	S.S.C.
50	620302	CARPINETO	A.S.D.
51	67076	CASALE DI TEANO	G.S.
52	916649	CASAMARCIANO	S.S.C.
53	922083	CASTELCIVITA	ASD.FC
54	620821	CASTELLANA CALCIO	S.C.
55	620831	CASTELNUOVO CILENTO	U.S.D.
56	620963	CAVA 2000	ASD.R.
57	915494	CENTRO STORICO SALERNO	A.S.D.
58	620713	CERASO	POL.
59	931278	CESINALI CALCIO	A.S.D.
60	916839	CETARA SOCCER	A.S.
61	916568	CHIAIANO	A.C.
62	931361	CHIAJA ROBORIS	A.S.D.
63	921994	CHIUSANO	U.S.D.
64	916699	CIRGOMME SPORTING CLUB	
65	81339	CLUB AMICI DI LUZZANO	
66	920552	CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	A.S.D.
67	917082	CLUB MANLIO DI MASI	A.S.D.
68	621100	CLUB PONTE 98	A.S.D.
69	931425	CONTRONE	A.S.D.
70	920006	CONTURSI TERME 1929	U.S.
71	919908	CORYLETUM	A.S.D.
72	914868	CUSANO CALCIO	A.S.D.
73	919905	DE APOTHEKER	A.S.D.
74	620095	DINAMO MONTEVERDE	POL.
75	921591	DINAMO SOLOFRA	A.S.D.
76	920200	DOMICELLA	U.S.D.
77	933647	DON PEPPE DIANA	A.S.D.
78	931878	DOPOLAVORO FERROVIARIO	
79	918003	DRAGONEA CALCIO	
80	921913	E.F. PORTOFINO CLUB	A.S.D.

81	76900	E.RENZULLI S.MICHELE	POL.
82	930770	ERCOLANESE	A.S.SC
83	620090	FARNETUM	A.S.
84	918080	FERROVIA CALCIO SCAFATI	A.S.D.
85	921975	FI.PE	A.S.
86	912983	FIERAMOSCA	A.S.D.
87	921719	FIESOLE	A.P.D.
88	932176	FIORENTE SPARANISE	U.S.D.
89	914568	FOOTBALL CLUB CHIEVE	A.S.
90	918125	FORINESE	A.S.D.
91	620962	FRIGENTO A.S.D.	U.S.
92	933659	FULGOR TIMENDA PIGNATARO	A.S.
93	921605	FUTSAL MONDRAGONE C5	A.S.D.
94	919798	FUTSAL PIETRAMELARA	POL.
95	918135	FUTURANSA NOCERA 2006	A.S.D.
96	620188	G.A. SAN BARTOLOMEO	A.S.D.
97	81763	G.INSIEME CALCIO CAVA EVC	A.S.D.
98	916929	GAETANO ROMANELLI	ASD.SC
99	61744	GESUALDO	U.S.
100	918426	GIANLUCA GISOLDI CAUTANO	POL.
101	916406	GIUNGANO	A.S.D.
102	72228	GRAVIT WALTER LANDI	A.C.
103	620553	HONVEED COPERCHIA	A.C.
104	620904	IL MANDAMENTO	G.S.
105	920083	INDOMITA	A.S.D.
106	931920	INTERCALES	S.S.
107	68035	JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	A.S.D.
108	66326	JUVENTINA CIRCELLO	ASDPOL
109	919136	JUVENTUS BOSCOREALE	A.S.D.
110	931910	KARMA	A.C.D.
111	75279	LA MENNOLA	POL.
112	620730	LAURINO	A.S.D.
113	919884	LETTERE	A.S.D.
114	79295	LIBERATORE BULZARIELLO	A.S.D.
115	931741	LIBERTAS CAMIGLIANO	A.S.D.
116	918160	LUSTRA	S.S.
117	931888	M.C. REAL COLLIANO 2009	A.S.D.
118	915228	MADONNA DELL ARCO	A.S.D.
119	76915	MELIZZANO CALCIO	
120	919893	MILLENIUM BELLAVISTA S.C.	A.S.D.
121	931939	MIRACOLI CALCIO	A.S.D.
122	70900	MOLINARA	ASD.C.
123	620665	MONTEFORTE	U.S.D.
124	933422	MONTEFORTE CILENTO	S.S.
125	915486	MONTEMARANO	U.S.D.
126	76190	MONTEMARE	
127	916675	MONTEMILETTO	POL.
128	918201	MONTESANO 2006	F.C.
129	916742	NOVI VELIA	A.S.D.
130	76680	NUOVA POL.FRATTESE	S.S.
131	932188	NUOVA SALERNO	A.S.D.
132	76157	NUSCO 75	A.C.
133	77825	OLEASTRUM	A.S.D.
134	910542	OLEVANESE ARIANO	S.C.
135	621256	OLIMPIA BATTIPAGLIA	A.S.D.
136	915006	OLIVETO CITRA 1975	A.S.D.
137	919678	OLYMPIC SALERNO	A.S.D.
138	912865	ORATORIO DON GUANELLA	A.S.D.
139	621235	PADULI	S.S.C.
140	915009	PAGO VEIANO	S.S.C.
141	918016	PANDOLA 2010	A.S.D.
142	918131	PAOLO MASULLO F.C.	ASS.
143	911220	PESCO SANNITA	A.S.D.
144	621034	PIANESI CALCIO	A.S.

145	916864	PIANETA SPORT	A.S.D.
146	74242	PIANO PIZZERIA LUCIA	GSS.D.
147	61904	PIEDIGROTTA	G.S.D.
148	921900	PISCIOTTA	A.S.D.
149	915367	POL. MOIANO 2004	A.S.D.
150	915704	POL. S.MARIA	A.S.D.
151	914956	POLISPORTIVA BOYS CURTI	A.S.D.
152	917084	POLISPORTIVA CALITRI	A.S.D.
153	911904	POLISPORTIVA SAN LEUCIO	A.S.D.
154	931913	POLIZIA STRADALE AV	ASD.GS
155	621240	PONTECAGNANO A.S.D.	S.F.
156	933630	PRATA P.U. 2010	A.C.D.
157	68053	PREPEZZANESE	U.S.
158	620079	PRO ATENA CALCIO	A.S.D.
159	919801	PRO PIEDIMONTE	A.S.D.
160	917795	PROTOPISANI SOCCER	A.S.D.
161	916883	REAL ARIANO IRPINO	U.S.D.
162	621168	REAL BENEVENTO CALCIO	A.S.D.
163	915705	REAL BUCCIANO	A.S.D.
164	921964	REAL CAMPOLI	A.S.D.
165	920313	REAL CANCELLO ARNONE	S.C.
166	932174	REAL CAPODRISE	G.S.D.
167	921901	REAL CASALBORE 08	A.S.D.
168	931919	REAL FORMICOLA	A.S.D.
169	915533	REAL FRASSO	A.S.D.
170	621018	REAL M.CORVINO PUGLIANO	A.S.D.
171	916320	REAL MARCHESA	S.C.
172	931515	REAL MERIDIANA S.SEVERINO	A.S.D.
173	916724	REAL NOLA 2005	A.S.C.
174	621219	REAL PALAZZO	A.S.D.
175	916844	REAL PALOMONTE	AGS.D.
176	918149	REAL PIEDIMONTE CALCIO	A.S.D.
177	922133	REAL PIETRASTORNINA	U.S.D.
178	931688	REAL ROVIGLIANO 2009	A.S.D.
179	921681	REAL S.VINCENZO CAMEROTA	A.S.D.
180	918005	REAL SALERNO A.S.D.	F.B.C.
181	921920	REAL SAN GENNARO	A.S.D.
182	931903	REAL SIRIGNANO	POL.
183	931782	REAL STELLA BATTIPAGLIA	A.S.D.
184	914638	REAL STURNO	F.C.
185	920365	REAL TEANO CALCIO	A.S.D.
186	922077	REAL VAIRANO SCALO	A.S.D.
187	931771	RINASCITA ARPAIA 2009	A.S.D.
188	921418	RINASCITA BARRESE	A.S.D.
189	621247	RINASCITA FUORNI	
190	931789	RINASCITA SANGIOVANNESE	A.S.D.
191	621225	RINASCITA SANNICOLESE	A.S.D.
192	931849	RISCATTO FRATTESE	A.S.D.
193	620242	RISORGIMENTO	A.S.D.
194	921969	ROCCARAINOLA	A.S.D.
195	918202	ROFRANO	POL.
196	63034	RUFOLI	U.S.D.
197	68161	S.ANNA	S.C.
198	78315	S.BIAGIO ARZANO	A.C.
199	620943	S.GIOVANNI BATTISTA	S.S.
200	72258	S.GIOVANNI DI S.GIORGIO	U.S.
201	80987	S.VALENTINO	U.S.D.
202	621071	S.VINCENZO UNITIS	A.S.D.
203	931847	SALENTO	S.C.D.
204	919771	SAMNIUM FAICCHIO	A.S.D.
205	918123	SAN BIAGIO 2006	U.S.
206	931916	SAN NICOLA CALCIO 2009	A.S.D.
207	620418	SAN PIETRO	A.S.D.
208	921395	SANT ANDREA DI CONZA	A.S.D.

209	620703	SANT ANGELO A SCALA	S.S.C.
210	931780	SANT ANTONIO SERRONI	A.S.D.
211	72764	SANTA MARGHERITA	A.C.D.
212	920272	SANTA MARIA A VICO	A.S.D.
213	620213	SCAMPITELLA	U.S.
214	916850	SESSA CILENTO	U.S.
215	922017	SORBO SERPICO	A.S.D.
216	920249	SPARTACO ROTONDI	A.S.D.
217	621084	SPORTING AIELLO	A.C.
218	621149	SPORTING GRIFO CAMPANIA	A.S.D.
219	621238	SPORTING PIETRELCINA	ASD.FC
220	931975	SPORTING VITULAZIO	A.S.D.
221	621023	STABIA FRIENDS	A.S.
222	920026	STIO CILENTO	A.C.
223	920540	TEMERARIA 1957	S.C.
224	931561	TEMPALTA	A.S.D.
225	620438	TORRICELLA	A.S.I.
226	922081	TRE TORRI SAN MARCELLINO	A.S.C.
227	920314	TURTLES CASAPESENA	ASDPOL
228	931943	UNITED VITULAZIO	S.S.
229	919904	VALLATESE	ASC.D.
230	916912	VALLE 2005	POL.
231	78313	VALLESACCARDA	A.C.D.
232	933540	VALLO SCALO	A.S.D.
233	931746	VECCHI SKUNK	
234	921756	VIBOVILLA NEW STARS 2008	A.S.D.
235	74194	VIGNE MERIDIONALI	S.S.C.
236	916910	VIGOR CASTELLABATE	U.S.
237	620081	VILLA	F.C.
238	620357	VILLA S.NICOLA	U.S.
239	918372	VILLANOVA 2006	U.S.D.
240	75182	VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	A.S.D.
241	922162	VIRTUS CAIAZZO 2008	A.S.D.
242	918379	VIRTUS CONZA	A.S.D.
243	620692	VIRTUS FORTITUDO	A.S.D.
244	620455	VIRTUS GOTI 97	
245	918030	VIRTUS S.ANTONIO ABATE	A.S.D.
246	918017	VIRTUS TALANICO	A.S.
247	931793	VIRTUS VECCHIA SALERNO	
248	931955	VIS MONTORESE 1978	U.S.D.
249	916530	VISCIANO FIESTA	S.S.C.
250	621144	VOLTURARA TERMINIO	A.S.
251	918443	ZUNGOLI A.S.D.	POL.

REGIONALE FEMMINILE

1	916113	CENTRO ESTER	S.S.D.
2	914714	DOMINA NEAPOLIS ACERRANA	A.S.D.
3	620959	FEMMINILE PONTECAGNANO	A.S.D.
4	933175	GERFIN CAMPANIA	ASD.CF
5	919928	NAPOLI A GONFIE VELE	POL.D.
6	922140	REAL ARIENZO	A.S.D.
7	620899	SPORT NAPOLI	ACF.D.
8	933289	SPORTING CASTEL S.GIORGIO	A.S.D.
9	921924	VALDIANO CALCIO FEMMINILE	A.S.D.
10	620761	VESEVUS TRECASE	A.S.
11	933740	VIRTUS PARTENOPE	A.S.D.

CALCIO A CINQUE SERIE C1

1	932175	ACACIE CASAVATORE	A.S.D.
2	620813	C.U.S. AVELLINO C 5	A.S.
3	620490	FINAG SISLEY EBOLI C5	A.S.D.
4	916594	FUTSAL AFRAGOLA 2004	A.S.D.
5	916330	FUTSAL SOLOFRA	A.S.D.
6	922033	LEPANTO	A.S.D.
7	914988	MARIO SIMALDONE C5	A.S.
8	918152	MISERIA E NOBILTA C5	A.S.D.
9	921411	NEW TEAM SANGIUSEPPE C5	A.S.D.
10	932172	NOCERA	P.S.D.
11	920733	REAL CAIVANESE CALCIO A 5	A.S.D.
12	915491	REAL CALVI	A.S.D.
13	922076	REAL S.ERASMO C5	A.S.D.
14	920121	SANT EGIDIO	A.S.
15	620900	TRAIICONET MONTE DI P.	A.S.D.
16	620331	TRILEM WONDER LINE NAPOLI	A.S.D.

CALCIO a 5 SERIE C2

1	933082	AMICI DEL FUSARO	A.S.D.
2	916696	ANSPI SAN LUCA PRAIANO	C.S.
3	921797	ATLETICO C5	A.S.D.
4	931420	ATLETICO PAGANI CALCIO A5	A.S.D.
5	620231	AZZURRA MARIGLIANO	A.S.D.
6	916831	BELLONA FIVE SOCCER	A.S.D.
7	620809	BENEVENTO FUTSAL	A.S.D.
8	620448	C.U.S. CASERTA	A.S.D.
9	620383	C.U.S. NAPOLI A.S.D.	
10	620371	CASAGIOVE FUTSAL CLUB	
11	620563	CITTA DELLE ACQUE	A.S.D.
12	931438	EAM STRIANO C5	A.S.D.
13	620345	EPITAFFIO CALCIO A 5	A.S.
14	918376	FRIENDS CICCIANO CALCIOA5	A.S.D.
15	919770	FUTSAL CASILINUM	A.S.D.
16	620855	FUTSAL GLADIATOR	A.S.
17	621185	FUTSAL GRAGNANO	A.S.
18	921597	FUTSAL MARCIANISE CALCIO	A.S.D.
19	913969	FUTSAL POMIGLIANO	A.S.D.
20	922094	GREEN PARK C5	A.S.D.
21	919896	LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	A.S.D.
22	919830	MALEVENTUM	A.S.D.
23	920329	MONTELLA	A.S.D.
24	933660	REAL CAMI MARCIANISE C5	A.S.D.
25	921996	PLUR CITTA DI MINORI	A.S.D.
26	919837	REAL CESINALI FIVE SOCCER	A.S.D.
27	931414	REAL FIVE PONTELANDOLFO	A.S.D.
28	919455	REAL ISCHIA CALCIO A 5	A.S.D.
29	931574	REAL OTTAVIANO	A.S.D.
30	933371	REAL PATRIA CALCIO A5	A.S.D.
31	620322	REAL SANTA MARIA CALCIOA5	S.S.
32	620234	REDAS NAPOLI BLOCK SHAFT	F.C.
33	917897	SAN MARCO 2006	A.C.
34	932170	SANSEVERINESE 1928	A.S.D.
35	916621	SARNO A.S.D.	A.P.
36	918138	SONFIDITALIA CALCIO A 5	F.C.
37	932177	SPORTING CAVESE	A.S.D.
38	620496	TONIA FUTSAL	A.S.D.
39	916837	TURRIS OCTAVA CALCIO A 5	A.S.D.
40	933645	VIRTUSSOCCER CASTELFRANCI	A.S.D.

CALCIO a 5 SERIE D

1	921968	AGOSTINO LETTIERI	A.S.D.
2	620558	ALFREDO IBELLI G.I.	A.S.D.
3	917956	ALMA SALERNO C5	A.S.D.
4	921721	ANTONIO SPIRITO	POL.
5	933513	ATLETICO SAN MARZANO C5	A.S.D.
6	917847	AZTECA DRAGONI	A.S.D.
7	931874	BACOLI	A.S.D.
8	933182	BEEFUTSAL CHIAIANO	A.S.D.
9	914918	BORGO FIVE SOCCER	A.S.D.
10	922110	BOYS CASAGIOVE FIVE	A.S.D.
11	921762	BOYS SAN SEBASTIANO	A.S.D.
12	930870	CALATIA CALCIO MADDALONI	A.S.D.
13	620783	CALCIO CUMA 1989	S.S.
14	620556	CAMPANA FUTSAL CLUB	
15	620078	CASATORI CALCIO	A.S.
16	933139	CASORIA C5 AUREA CASH	A.S.D.
17	920549	CERCO LA MILLENNIO	A.S.D.
18	82296	CITTA DI ARIANO	A.S.D.
19	915332	CLUB GIALLOOROSI SPATOLA	A.S.D.
20	933570	CLUB 28 C5 EBOLI	A.S.D.
21	914868	CUSANO CALCIO	A.S.D.
22	621171	DAMBROSIO G.PONTEROMITO	A.S.D.
23	931457	FARISEI	A.S.D.
24	933435	FCS FUTSAL CASALNUOVO	A.S.D.
25	621206	FELDI EBOLI	POL.D.
26	931593	FIVE SOCCER ORTESE	A.S.D.
27	919773	FLEGREA C5	A.S.D.
28	621201	FOLGORE SAN VINCENZO	POL.
29	933633	FOOTBALL FIVE PUGLIANO	A.S.D.
30	620853	FOOTBALL MAGICA PROMOTION	
31	203543	FRECCIA AZZURRA	A.S.D.
32	914861	FUTSAL MARIGLIANO C5	A.S.D.
33	933207	FUTSAL ROTA	A.S.D.
34	933252	FUTSAL SAMBA 2010	A.S.D.
35	919711	FUTSAL SAN GIORGIO SANNIO	A.S.D.
36	932637	FUTSAL SBARRA CLUB	A.S.D.
37	931609	GIOVENTU CALCIO ARIANO	S.S.D.
38	918375	GRUP.AMATORIALE PALAZZISI	A.S.D.
39	920112	INGE.TEK ALIFE 2007	A.S.D.
40	933730	INTERCOLLINE BELTIGLIO FC	A.S.D.
41	621259	JUNIOR DOMITIA	A.S.D.
42	932010	L ARCA FUTSAL	A.S.D.
43	933370	LAUSDOMINI 2010	A.S.D.
44	621250	LAVORO.DOC BATTIPAGLIA C5	A.S.D.
45	933298	LIAS MONTEFUSCO	A.S.D.
46	931740	LIBERTAS CERRETO	A.S.D.
47	81522	LIMATOLA	U.S.
48	921693	LIONS GROTTA FIVE SOCCER	A.S.D.
49	621155	LU.PE. POMPEI	A.S.D.
50	913878	LUZZATTI	A.S.
51	620029	MARIANO KELLER	A.S.D.
52	920327	MARIO OPRAMOLLA	A.S.D.
53	931720	MC5	A.S.D.
54	620808	MELE PADULA	A.S.
55	914950	META	U.S.
56	621167	MILAN SANNIO CALCIO A 5	A.C.
57	933300	ORATORIO SAN DOMENICO	A.S.D.
58	914865	PARCO CITTA	A.S.
59	933527	PIETRAROJA FIVE SOCCER	A.S.D.

60	920126	PRATOLE SPORTING CLUB	A.S.D.
61	921477	PROGETTO NOLA 2008	A.S.D.
62	933271	REAL AVELLA	A.S.D.
63	931557	REAL BELVEDEREBATTIPAGLIA	A.S.D.
64	933700	REAL BIVIO PRATOLE	A.S.D.
65	931896	REAL CASERTASU	A.S.D.
66	913884	REAL FLEGREA	A.S.D.
67	915533	REAL FRASSO	A.S.D.
68	918422	REAL MONDRAGONESE C5	A.S.D.
69	931911	REAL MOSCHIANO	A.S.D.
70	914049	REAL STAR BENEVENTO	A.S.D.
71	918001	ROLLER BALL AGROPOLI	ASD.SS
72	918083	SAN FELICE A CANCELLO C5	A.S.D.
73	620681	SAN GREGORIO	ASD.US
74	620124	SAN NAZZARO	S.S.
75	916917	SANZA SOCCER FIVE	A.S.D.
76	931745	SCISCIANO	A.S.D.
77	922051	SICILI CALCIO 08	A.S.D.
78	620836	SPORTING CASALVELINO	U.S.D.
79	933632	SPORTING CLUB SAN MATTEO	A.S.D.
80	933689	SPORTING NOCERA C5	A.S.D.
81	931927	SPORTING PARETE CALCIO A5	A.S.D.
82	933204	SPORTING SCAFATI C5	A.S.D.
83	932739	SPORTING SOLOPACA CALCIO5	A.S.D.
84	933528	SPORTING VILLA LITERNO C5	S.S.D.
85	931918	TAB CASAGIOVE CALCIO	A.S.D.
86	915485	TELESE TERME	A.S.D.
87	933695	TORTORELLA CALCIO A 5	A.S.D.
88	931851	TUORO ADISS	A.S.D.
89	931383	UNITED COLOURS OF FUTSAL	A.S.
90	933676	VALLE C5 ORAZIO MONTORO	A.S.D.
91	933389	VIRTUS CICCIANO	A.S.D.
92	933639	VIRTUS MONDRAGONE	A.S.D.
93	933642	VIRTUS STABIA C5	A.S.D.
94	933646	VOGLIA DI PANE E	A.S.D.
95	915484	VOLTURNO FUTSAL	A.S.
96	916647	VOMERESE CALCIO A 5	A.S.D.

CALCIO a 5 FEMMINILE SERIE C (ex A)

1	933182	BEEFUTSAL CHIAIANO	A.S.D.
2	918076	CERRETO SANNITA A.S.D.	POL.
3	82296	CITTA DI ARIANO	A.S.D.
4	620674	COSTA D AMALFI C5	A.S.D.
5	621069	ORATORIO PADRE G.SELVI	ASS.
6	919791	PUREENERGY EBOLI C5	A.S.D.
7	621153	REAL SORRENTO	A.S.
8	920282	ROYAL TEVEROLA	A.S.D.
9	922226	STELLAVERDE PRATA P.U.	A.S.D.
10	620822	TALEA CALCIO A 5	A.S.

CALCIO a 5 FEMMINILE SERIE D (ex B)

1	922120	ADISS	A.S.D.
2	921603	ASCEA RED DEVILS	A.S.D.
3	933735	AUDAX NAPOLI FUTSAL	A.S.D.
4	916113	CENTRO ESTER	S.S.D.
5	921909	FUTSAL NUCERIA FEMMINILE	A.S.D.
6	933175	GERFIN CAMPANIA	ASD.CF
7	933747	GIRL SICONOLFI C5	A.S.D.
8	920197	MONTECORICE	A.S.
9	933054	OFFSIDESPORT GIRL	A.S.D.

10	931759	PARROCCHIA S.MARIA A MARE	A.S.D.
11	921910	PRIMAVERA CAVESE	A.S.D.
12	930141	REAL SANNIO DONNE	A.S.D.
13	920365	REAL TEANO CALCIO	A.S.D.
14	921972	S. MAGNA GRAECIA	ASDPOL
15	933765	SANTA CATERINA CALCIO	A.S.D.
16	933515	SEISEIDUE AVERSAFEMMINILE	A.S.D.
17	933792	TERRA DI LAVORO	A.S.D.
18	919831	TUFARA UNITA	A.POL.

CALCIO a 5 FEMMINILE JUNIORES - SCUOLE

1	933796	DE CILLIS	A.S.D.
2	922213	DE LIGUORI	A.S.D.
3	920490	DEGNI	A.S.D.
4	932067	F.GRANDI SORRENTO	A.S.D.
5	933794	FILANGIERI CALCIO A 5	A.S.D.
6	922211	GRAZIANI	A.S.D.
7	933793	I.P.S.A.R. PAGANI	A.S.D.
8	920484	I.S.I.S. PITAGORA	A.S.D.
9	933795	I.T.T. F.GIOIA	A.S.D.
10	933784	IPIA M.BOSCO	A.S.D.
11	933783	IPSSART TEANO	A.S.D.
12	922219	ISSISS MARCONI CALCIO A 5	A.S.D.
13	922212	ITC V.DE FRANCHIS	
14	932086	ITCG V.BACHELET	A.S.D.
15	932069	LICEO ALFANO I	APD.S.
16	932081	LICEO GINNASIO T.TASSO	A.S.D.

MODELLO A/AMM

DOMANDA DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI

(1) _____
2011 / 2012

Il sottoscritto (2) _____, nella qualità di (3) _____
 del (la) (4) _____, matricola _____, che ha
 partecipato, nell'anno sportivo 2010/2011, al Campionato di (5) _____,
 chiede che la sunnominata società sia (6) _____ al Campionato Regionale di
 (7) _____ 2011/2012.

A tal fine, consapevole della conseguenza del deferimento alla Commissione Disciplinare del C.R. Campania – L.N.D., nell'ipotesi di indicazione di dati non corrispondenti al vero nella domanda di (8) _____, dichiara quanto segue, in ordine alla società istante:

A) che non è gravata da alcuno degli undici motivi di preclusione assoluta all'ammissione o riammissione, pubblicati sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., oppure che ha titolo al seguente motivo di esonero dalla/e preclusione/i _____;

B) che le posizioni di classifica ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per i rispettivi Campionati di competenza, sono i seguenti:

ANNO SPORTIVO 2007/2008	(9) _____	(10) _____	(11) _____
ANNO SPORTIVO 2008/2009	(9) _____	(10) _____	(11) _____
ANNO SPORTIVO 2009/2010	(9) _____	(10) _____	(11) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(9) _____	(10) _____	(11) _____

C) che le posizioni di classifica in Coppa Disciplina ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per i rispettivi Campionati di competenza, sono i seguenti:

ANNO SPORTIVO 2007/2008	(12) _____	(13) _____	(14) _____
ANNO SPORTIVO 2008/2009	(12) _____	(13) _____	(14) _____
ANNO SPORTIVO 2009/2010	(12) _____	(13) _____	(14) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(12) _____	(13) _____	(14) _____

D) che ha partecipato alla seguente attività giovanile:

ANNO SPORTIVO 2007/2008	(15) _____
ANNO SPORTIVO 2008/2009	(15) _____
ANNO SPORTIVO 2009/2010	(15) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(15) _____

E) che le posizioni di classifica ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per il Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista) , sono i seguenti:

ANNO SPORTIVO 2007/2008	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____
ANNO SPORTIVO 2008/2009	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____
ANNO SPORTIVO 2009/2010	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(16) _____	(17) _____	(18) _____	(19) _____

con il conseguenziale punteggio totale (20) _____

F) che in Coppa Italia (fase regionale e nazionale) ha conseguito i seguenti risultati ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento:

ANNO SPORTIVO 2007/2008 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____

ANNO SPORTIVO 2008/2009 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____

ANNO SPORTIVO 2009/2010 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____

ANNO SPORTIVO 2010/2011 (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24) _____

G) che ha conseguito la ratifica dell'affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D. nell'anno sportivo (25) _____ e che, da quell'anno, ha ininterrottamente partecipato all'attività agonistica delle Leghe (26) _____, per cui ha totalizzato il seguente punteggio (27) _____;

H) che ha diritto al "bonus" di punti TRE per la partecipazione di almeno tre dirigenti ai Corsi per Dirigenti Sportivi organizzati dal C.R. Campania, che si indicano di seguito:

ANNO SPORTIVO _____ (28) _____; ANNO SPORTIVO _____ (28) _____

ANNO SPORTIVO _____ (28) _____; ANNO SPORTIVO _____ (28) _____

I) che dal punteggio fin qui totalizzato vanno detratte le seguenti penalità:

(29) _____

L) che, in ragione della non coincidenza del campo di gioco con il Comune, nel quale la sopraindicata società ha la sede sociale e "federale", dal punteggio complessivo fin qui totalizzato va detratta la penalità di punti (30) _____;

M) che, in ragione della mancata partecipazione di almeno un proprio dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi organizzati dal C.R. Campania, dal punteggio complessivo fin qui totalizzato va detratta la penalità di punti (31) _____;

N) che, (32) _____

ha diritto ad un "bonus" equivalente al 25% del punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, ossia nella misura di punti (33) _____;

O) che, dunque, il punteggio complessivo, conseguito in riferimento al quadriennio, consiste in

punti (34) _____ (35) _____

Il sottoscritto indica qui di seguito le fusioni ed i cambi di denominazione che hanno interessato la società nel quadriennio:

(36) _____ (37) _____

Al riguardo il sottoscritto precisa che i singoli punteggi indicati nella presente domanda rispettano le prescrizioni del C.R. Campania - L.N.D. sull'argomento (38).

Precisa che questa società è gravata dalla/e seguente/i preclusioni _____ (39)

in ordine alla/e quale/i sussiste/ono il seguente/i motivo/i di esonero _____ (40).

Allega la documentazione completa, relativa all'iscrizione al Campionato 2011/2012, per la partecipazione al quale presenta questa domanda di (8) _____.

(41) _____ (42) _____

Timbro tondo (43)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(44) _____

- (1) indicare il Campionato, al quale si chiede che la Società sia ammessa o riammessa per l'anno 2011/2012;
- (2) nome e cognome;
- (3) Presidente/Commissario Straordinario;
- (4) denominazione della Società;
- (5) Nazionale Dilettanti (*in sigla, CND*) / Regionale d'Eccellenza (*in sigla, ECC*) / Regionale di Promozione (*in sigla, PROM*) / Regionale di Prima Categoria (*in sigla, PRIMA*) / Regionale di Seconda Categoria (*in sigla, SEC*);
- (6) ammessa / riammessa;
- (7) come al n. (1);
- (8) ammissione / riammissione;
- (9) Campionato di partecipazione della prima squadra, in sigla (cfr. al precedente n. 5), e posizione in classifica, in lettere;
- (10) punteggio corrispondente alla posizione in classifica, in cifre;
- (11) eventuale "bonus", in cifre;
- (12) Campionato di partecipazione della prima squadra, in sigla (cfr. al precedente n. 5), e posizione in classifica "Coppa Disciplina", in lettere;
- (13) punteggio corrispondente alla posizione in classifica "Coppa Disciplina", in cifre;
- (14) eventuale "bonus", in cifre (solo per la prima posizione in Coppa Disciplina);
- (15) indicare, nell'ordine, i campionati o tornei ed il rispettivo numero di squadre. Ad esempio: Juniores Regionale 1 (che sta ad indicare: una squadra Juniores Regionale); Giovanissimi 2 (che sta ad indicare: due squadre Giovanissimi); Pulcini 3 (che sta ad indicare: tre squadre Pulcini), ecc.;
- (16) posizione in classifica nel rispettivo girone del Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista), in lettere;
- (17) punteggio corrispondente alla posizione in classifica di cui al precedente n. (16), in cifre;
- (18) indicare con la sigla CRJ (Campione Regionale Juniores) la vittoria della fase finale regionale Juniores (o di Attività Mista);
- (19) punteggio corrispondente alla vittoria del titolo Regionale Juniores (o di Attività Mista), in cifre;
- (20) punteggio totale dell'attività giovanile nel quadriennio (comprensivo di quello eventualmente derivante dal Campionato Regionale Juniores, "o di Attività Mista"), in cifre;
- (21) indicare il turno (semifinale o finale) raggiunto nella fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, in lettere;
- (22) punteggio corrispondente al turno raggiunto di cui al precedente n. (21), in cifre;
- (23) indicare con la sigla VCID la vittoria della fase finale regionale della Coppa Italia Dilettanti;
- (24) punteggio corrispondente al turno raggiunto nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, in cifre;
- (25) indicare l'anno sportivo di affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D. (non comporta alcun punteggio l'eventuale affiliazione nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, precedente rispetto a quella nell'ambito della L.N.D.);
- (26) L.N.D. e/o altra eventuale Lega (da indicare espressamente). Ai fini dell'ininterrotta partecipazione, non è valida l'attività nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, se svolta in via esclusiva;
- (27) da ricavare attraverso il computo degli anni sportivi di ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., fino al 2010/2011 compreso;
- (28) indicare il nome e cognome del Dirigente ed indicare il relativo anno sportivo di partecipazione;
- (29) indicare le eventuali retrocessioni, con i relativi anni sportivi. Ad esempio: "Retrocessione dal Campionato di Eccellenza 2007/2008";
- (30) indicare, in cifre: -20, se la società versa nella condizione di "non coincidenza" di campo di gioco e sede; viceversa, barrare lo spazio, se essa non versa nella detta condizione di "non coincidenza";
- (31) indicare, in cifre: -10, in caso di mancata partecipazione di un proprio Dirigente ad alcuno dei ventinove Corsi per Dirigenti Sportivi; viceversa, barrare lo spazio, se essa non versa nella detta condizione;
- (32) eventualmente completare come segue, in alternativa: "Avendo perso il titolo sportivo dell'anno 2010/2011, a seguito di spareggio per la retrocessione"; oppure: "Non avendo conseguito il titolo superiore, a seguito di spareggio 2010/2011 per la promozione al Campionato di categoria superiore". Ovviamente, le società che non abbiano disputato né lo spareggio per la non retrocessione, né quello per la promozione, barreranno lo spazio contrassegnato dal numero (32);
- (33) indicare il "bonus", in cifre; le società non interessate barreranno lo spazio;
- (34) indicare il punteggio complessivo del quadriennio, in cifre, compresi tutti gli eventuali abbuoni e detratte tutte le eventuali penalità;
- (35) indicare il punteggio, di cui al precedente numero (34), in lettere;
- (36) anno sportivo di riferimento; barrare, se non riguarda;
- (37) indicare le eventuali fusioni e gli eventuali cambi di denominazione sociale; barrare, se non riguarda;
- (38) cfr. i *Criteri di ammissione / riammissione al Campionato di categoria superiore*, pubblicati su questo Comunicato Ufficiale;
- (39) indicare il numero o i numeri corrispondenti alle preclusioni;
- (40) indicare, in sintesi, i motivi di esonero dalle preclusioni;
- (41) Comune nel quale ha sede la società;
- (42) data;
- (43) timbro tondo, in originale;
- (44) firma, in originale, del Presidente o del Commissario Straordinario della Società.

N.B. Questa domanda, compilata anche su fotocopia del presente modello, dovrà essere recapitata esclusivamente A MANO nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, presso la sede del C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D., ove è consentita la consultazione dei Comunicati Ufficiali.

MODELLO B/AMM

DOMANDA DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2011/2012

Il sottoscritto (1) _____, nella qualità di (2) _____
del (la) (3) _____, che ha partecipato, nell'anno sportivo 2010/2011,
al Campionato (4) _____ di (5) _____,
chiede che la sunnominata società sia (6) _____ al Campionato Regionale di Seconda
Categoria 2011/2012.

A tal fine, dichiara che la suddetta società ha conseguito la ratifica dell'affiliazione alla F.I.G.C., nell'ambito
della Lega Nazionale Dilettanti, nell'anno sportivo (7) _____ e che, da quell'anno, ha
ininterrottamente partecipato all'attività agonistica della (8) _____.

Dichiara di essere consapevole della conseguenza del deferimento alla Commissione Disciplinare del C.R.
Campania – L.N.D., nell'ipotesi di indicazione di dati non corrispondenti al vero.

**Allega la documentazione completa, relativa all'iscrizione al Campionato Regionale di Seconda
Categoria 2011/2012.**

(9) _____

(10) _____

timbro tondo (11)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(12) _____

- (1) Nome e cognome;
- (2) Presidente / Commissario Straordinario;
- (3) denominazione della società;
- (4) Regionale / Provinciale;
- (5) Seconda Categoria / Terza Categoria;
- (6) ammessa / riammessa;
- (7) indicare l'anno sportivo di affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D.;
- (8) L.N.D. e/o altra eventuale Lega (da indicare espressamente). Non ha rilievo l'eventuale affiliazione nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, precedente rispetto a quella nell'ambito della L.N.D. Ai fini dell'ininterrotta partecipazione, non è valida l'attività nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, se svolto in via esclusiva;
- (9) Comune nel quale ha sede la società;
- (10) data;
- (11) timbro tondo, in originale;
- (12) firma, in originale, del Presidente o Commissario Straordinario della società.

**N.B. Questa domanda, compilata anche su fotocopia del presente modello, dovrà essere recapitata
esclusivamente A MANO, nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, presso la sede del C.R.
Campania – F.I.G.C. – L.N.D., ove è consentita la consultazione dei Comunicati Ufficiali.**



CAMPIONATO DI _____

GARE DEL _____

SOCIETÀ OSPITANTE

colore maglie _____

SOCIETÀ OSPITATA

colore maglie _____

RISULTATO
 reti società ospitante _____ (in cifre) (_____ (in lettere))
 reti società ospitata _____ (in cifre) (_____ (in lettere))
CALCIATORI AMMONITI (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 n. _____
 n. _____

 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
CALCIATORI ESPULSI (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____

 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
 n. _____
SOSTITUZIONI (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
 uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____ uscito n. _____ al _____ entrato n. _____ al _____
RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA**È stata consegnata all'arbitro dalla società ospitante?**SI NO
 Dirigente Responsabile
 Società ospitante

 Dirigente Responsabile
 Società ospitata

L'Arbitro

(firma per ricevuta)_____
(firma per ricevuta)_____
(firma per ricevuta)

Da compilare a cura dell'arbitro al termine della gara e da consegnare, all'atto della restituzione dei documenti di identificazione dei tesserati, ai rispettivi dirigenti responsabili delle società ospitante ed ospitata, i quali, *presane visione*, sottoscriveranno per ricevuta. Dei quattro fogli, l'originale sarà allegato al verbale di gara; il secondo ed il terzo, come già indicato, saranno consegnati ai nominati dirigenti responsabili delle due società; il quarto sarà custodito dall'arbitro.

Il presente elenco non è atto ufficiale di gara.